

**Piano di Gestione
dei bacini idrografici delle Alpi Orientali**

ALLEGATO 2
**Ricognizione delle
misure**

Indice

1. PREMESSA.....	4
2. SINTESI DELLE MISURE NECESSARIE PER ATTUARE LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE (PUNTO 7.1 ALL. VII DIR. 2000/60/CE)	5
2.1. DIRETTIVE DI CUI ALLA PARTE A ALLEGATO VI DIRETTIVA 2000/60/CE.....	5
2.1.1. <i>Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione</i>	<i>5</i>
2.1.2. <i>Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi</i>	<i>10</i>
2.1.3. <i>Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.....</i>	<i>16</i>
2.1.4. <i>Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II) - Direttiva 2003/105/CE</i>	<i>19</i>
2.1.5. <i>Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale</i>	<i>21</i>
2.1.6. <i>Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.....</i>	<i>24</i>
2.1.7. <i>Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE sul trattamento acque reflue urbane</i>	<i>28</i>
2.1.8. <i>Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.....</i>	<i>34</i>
2.1.9. <i>Direttiva 91/676/CEE sui nitrati</i>	<i>37</i>
2.1.10. <i>Direttiva 92/43/CEE sugli habitat.....</i>	<i>42</i>
2.1.11. <i>Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE.....</i>	<i>47</i>
2.2. ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE INERENTI LE FINALITÀ DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE.....	50
2.2.1. <i>Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci</i>	<i>50</i>
2.2.2. <i>Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose</i>	<i>52</i>
2.2.3. <i>Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.....</i>	<i>54</i>
2.2.4. <i>Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione</i>	<i>56</i>
2.2.5. <i>Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico</i>	<i>60</i>
2.2.6. <i>Direttiva 98/8/CE sui biocidi</i>	<i>63</i>
2.2.7. <i>Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura</i>	<i>65</i>
2.2.8. <i>Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.....</i>	<i>68</i>
2.2.9. <i>Direttive quadro sui rifiuti (2006/12/CE e 2008/98/CE).....</i>	<i>71</i>
2.2.10. <i>Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque</i>	<i>75</i>
2.2.11. <i>Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino</i>	<i>76</i>
3. SINTESI DELLE MISURE DI CUI AI PUNTI DA 7.2 A 7.11 ALL. VII DELLA DIR. 2000/60/CE. 77	
3.1. MISURE ADOTTATE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECUPERO DEI COSTI DELL'UTILIZZO IDRICO (PUNTO 7.2 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	77
3.2. MISURE ADOTTATE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE E DELLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DESTINATE ALL'USO UMANO (PUNTO 7.3 ALL. VII DIR. 2000/60/CE)	81
3.3. MISURE UTILIZZATE PER I CONTROLLI SULL'ESTRAZIONE E L'ARGINAMENTO DELLE ACQUE (PUNTO 7.4 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	84
3.4. MISURE PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN FONTI PUNTUALI - ART. 11 PAR. 3 LETTERA G) (PUNTO 7.5 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	87
3.5. MISURE VOLTE A GARANTIRE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DEL CORPO IDRICO ADEGUATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO ECOLOGICO PRESCRITTO - ART. 11 PAR. 3 LETTERA I) (PUNTO 7.5 ALL. VII DIR. 2000/60/CE – (PUNTO 7.5 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	89
3.6. SPECIFICAZIONE DEI CASI IN CUI SONO STATI AUTORIZZATI SCARICHI DIRETTI NELLE ACQUE SOTTERRANEE (PUNTO 7.6 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	93
3.7. MISURE ADOTTATE PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELL'IMMISSIONE DELLE SOSTANZE PRIORITARIE NELL'AMBIENTE IDRICO (PUNTO 7.7 ALL. VII DIR. 2000/60/CE)	95
3.8. MISURE ADOTTATE AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI ACCIDENTALI (PUNTO 7.8 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	97

3.9. MISURE ADOTTATE PER I CORPI IDRICI A RISCHIO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (PUNTO 7.9 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	98
3.10. MISURE SUPPLEMENTARI RITENUTE NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI (PUNTO 7.10 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	100
3.11. MISURE ADOTTATE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE MARINO COSTIERE (PUNTO 7.11 ALL. VII DIR. 2000/60/CE).....	104
4. EVENTUALI ALTRE MISURE NON RICOMPRESE NELL'ALLEGATO VII DELLA DIR. 2000/60/CE.....	106

1. Premessa

L'articolo 11 della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE prevede che per ciascun distretto idrografico, ogni Stato membro predisponga un programma di misure con lo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali previsti all'art.4 della direttiva stessa per le acque superficiali, sotterranee e per le aree protette. Tali programmi di misure devono inoltre, tener conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, vale a dire l'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Il programma di misure include:

le "misure di base", indicate all'art.11 paragrafo 3 della direttiva, per lo più derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

le "misure supplementari", ovvero misure addizionali oltre alle misure di base, qualora queste ultime non risultino sufficienti al conseguimento degli obiettivi ambientali.

In particolare una misura comprende:

l'azione da intraprendere,

gli strumenti per intraprendere l'azione.

Nelle schede che seguono sono riportate:

- la sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE;
- la sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE;
- eventuali altre misure non ricomprese nell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

2.1.1. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione

<p>Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)</p>	<p>La direttiva 76/160/CEE sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31 dicembre 2014.</p> <p>La direttiva 76/160/CEE riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque.</p> <p>Gli Stati membri individuano i valori che intendono applicare alle acque di balneazione nell'ambito degli orientamenti della direttiva, ma possono fissare requisiti più severi di quelli previsti. Le acque di balneazione sono, in talune condizioni, ritenute conformi ai valori dei parametri anche se una certa percentuale dei campioni, prelevati durante il periodo balneare, non rispettano i valori limite. Sono possibili deroghe alle disposizioni della direttiva 76/160/CEE, a condizione che rispettino l'obiettivo di tutela della salute pubblica.</p> <p>È istituita una procedura di adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi e dei valori parametrici tassativi ed indicativi.</p>
<p>Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)</p>	<p>La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed Escherichia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.</p> <p>Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione, determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque. Devono inoltre, effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate.</p> <p>Gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Il profilo deve essere predisposto per la prima volta entro l'inizio del 2011 e può essere riesaminato in caso di modifica in grado di influire sulle acque.</p> <p>Tale nuova direttiva, recepita dall'Italia con D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, avrà piena applicabilità, per quanto riguarda la valutazione e classificazione delle acque di balneazione, successivamente all'emanazione di apposito Decreto Ministeriale (prevista entro il 31-12-2009).</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185, e dall'art.18 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge</p>	<p>D.P.R. 8-6-1982 n. 470 "Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione"; D.M. 29-1-1992 "Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"; L. 12-6-1993 n. 185 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva</p>

comunitaria 2000).	<p>CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione”</p> <p>Il DPR n. 470/1982 prevede, tra l'altro, a cura dei Presidi e Servizi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali o delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, ove istituite, siano eseguiti, con frequenza almeno quindicennale (campioni "routinari") nel periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre), degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle regioni interessate, al fine di verificarne l'idoneità durante la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).</p> <p>L'art. 17. comma 1 del D.Lgs. 30-5-2008 n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE."prevede che "Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014.</p> <p>Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia."</p>
Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con Ministero dell'Ambiente, 17 giugno 1988	Stabilisce i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie nelle acque di balneazione
Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito dalla legge 12 giugno 1993, n. 185	Con questo decreto viene consentito alle regioni di derogare, per un triennio e a determinate condizioni, ai valori limite del parametro disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al DPR 470/1982, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione.
Legge 29 dicembre 2000, n. 422	<p>"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000"</p> <p>L'art. 18 della legge 422/2000 prevede, tra l'altro, che un sito di balneazione sia vietato per l'anno successivo nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non idoneità per due stagioni balneari consecutive; - non idoneità per un numero di campioni routinari "non conformi", superiori ad un terzo di quelli esaminati; - numero di campioni routinari "non conforme" al numero minimo previsto (almeno 12 per punto). <p>Il divieto potrà essere rimosso a seguito dell'adozione di misure di miglioramento da parte della regione e subordinatamente all'esito favorevole delle analisi effettuate nei successivi 6 mesi del campionamento.</p>
Legge 11 luglio 2002, n. 140	E' la conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.
Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51	Il decreto reca modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione
Legge 30 maggio 2003, n. 121	<p>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione".</p> <p>La legge n. 121/2003 stabilisce, tra l'altro, i criteri per la riapertura alla balneazione delle zone non idonee all'inizio del periodo di campionamento (a seguito di conformità di due analisi "routinarie" consecutive effettuate iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare) e per la revoca dell'idoneità (a seguito di non conformità di due analisi "routinarie" anche non consecutive effettuate dopo il ripristino dell'idoneità) a cura delle Regioni.</p>
Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito nella legge 28 luglio 2004, n. 192	<p>Il decreto ha per oggetto il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto già disposto dal precedente decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, il provvedimento consente alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione.</p> <p>L'esercizio di tale facoltà di proroga prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993 tiene conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;</p>
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	L'art. 83 comma 2 (Acque di balneazione) prevede che "per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare."
Legge 06 febbraio 2007, n. 13	<p>La legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006).</p> <p>In particolare l'art. 1 delega il Governo per l'attuazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di numerose direttive europee tra cui la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione.</p>

D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94	Il decreto, anticipando parzialmente quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, dispone che, a partire dal 17 luglio 2007, non si valuti il parametro "ossigeno disciolto" di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico.
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116	Il decreto concerne l'attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e l'abrogazione della direttiva 76/160/CEE. L'art 17 abroga in particolare il DPR 470/82 a decorrere dal 31/12/2014. Il decreto prevede tra l'altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non si valutano i parametri "pH", "colorazione" e "trasparenza" (oltre che il parametro "ossigeno disciolto" già regolamentato con il decreto legislativo n. 97 del 2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico. Lo Stato deve emanare entro il 31 dicembre 2009 (posticipazione a tale data della scadenza prevista dal 4° comma dell'articolo 17 per effetti dell'articolo 30 del D.L. 30/12/2008 numero 207) un Decreto attuativo del D.Lgs. 116/08 con le indicazioni procedurali e gestionali. Le Regioni hanno predisposto documenti tecnici di lavoro finalizzati a proposte operative da inserire in detto Decreto attuativo che è stato consegnato al ministero Lavoro Sezione Salute.
REGIONE LOMBARDIA	
Circolare regionale 27/SAN/89	Circolare regionale 27/SAN/89 del 13 luglio 1989. La circolare indica le modalità di esclusione di una località dai piani di campionamento
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Il PTUA ha indicato come obiettivo (articolo 24 delle Norme tecniche di attuazione) il perseguimento dell'idoneità alla balneazione per i grandi laghi prealpini e per i corsi d'acqua emissari dei grandi laghi prealpini, demandando all'apposito regolamento regionale in particolare le modalità per la disinfezione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue che possono interessare detti corpi idrici.
Regolamento regionale 24/3/2006, n. 3	Il regolamento regionale 24/3/2006, n. 3 "Disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" prevede per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati in corpi idrici destinati alla balneazione dal PTUA: <ul style="list-style-type: none">- La fissazione da parte delle Province, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, della fissazione del limite da rispettare per il parametro escherichia coli, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. (articolo 10, comma 1)- Siano sottoposti a trattamento appropriato in grado di fornire adeguate garanzie di carattere igienico – sanitario, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. (articolo 11, comma 4)
Ulteriori valutazioni e considerazioni	La Regione Lombardia ha emanato direttive sui requisiti da rispettare affinché un sito possa essere definito balneabile e per la corretta esecuzione delle attività di vigilanza e controllo in materia di balneazione. La Regione provvede ad approvare annualmente, con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanità, il giudizio di idoneità alla balneazione sulle località controllate nel corso della stagione balneare. In relazione alle modifiche alle procedure di vigilanza e controllo sulle acque utilizzate per la balneazione (comprese le modalità di individuazione) di cui al decreto legislativo 116/2008, la Regione Lombardia, utilizzando i dati disponibili, ha operato una prima classificazione provvisoria, in base alla quale sono state ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali è stato possibile formulare almeno un giudizio di qualità sufficiente.
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 23 gennaio 2004, n. 74	Il decreto riguarda: <ul style="list-style-type: none">- la deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 relativo alla qualità delle acque di balneazione;- la richiesta alle competenti Autorità di Governo per l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo.
D.G.R. 20 giugno 2006, n. 1909	Con tale delibera la Giunta regionale dà atto della necessità di attivare il monitoraggio sperimentale delle acque di balneazione, secondo la direttiva 2007/7/CE, necessario per le future attività di controllo istituzionale delle acque di balneazione una volta recepita la normativa europea.
D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4022	La deliberazione dispone la deroga del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 relativo alla qualità delle acque di balneazione. Contiene anche la richiesta alle competenti

	Autorità di Governo per l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo.
Legge regionale n. 15 del 12 luglio 2007	<p>La legge reca interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.</p> <p>La legge, all'art. 7, dispone che, a partire dal giorno 18 luglio 2007, per addivenire al giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non sia da considerare la valutazione del parametro di ossigeno disciolto di cui al DPR n. 470/82.</p>
Piano di Tutela delle Acque del Veneto – norme di attuazione	<p>La direttiva in argomento è stata recepita dagli artt. 9, 18, 24, 27 e 29.</p> <p>In particolare:</p> <p>L'art. 9, comma 6, prevede che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del D.P.R. n. 470/82. Prevede inoltre la progressiva attuazione del monitoraggio ai sensi della direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/82.</p> <p>L'art. 18 individua, tra le cosiddette "zone omogenee di protezione" anche le zone costiere, stabilendo per esse appositi limiti di accettabilità delle acque reflue urbane, come stabilito dall'art. 24 e dall'Allegato A, tabelle 1 e 2.</p> <p>L'art. 27 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane che possono condizionare la qualità delle acque destinate alla balneazione. In particolare il comma 1 impegna le AATO ad individuare gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa di zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive negli ultimi tre anni, per il parametro di ossigeno disciolto. Per tali impianti devono essere definiti gli interventi per l'adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003. Ai sensi del comma 3, se lo scarico del depuratore non è destinato al riutilizzo ma recapita in corpo idrico recettore afferente ad una zona balneabile per la quale la Regione chiede la deroga ai sensi del decreto legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, i limiti previsti dal D.M. 185/2003 devono essere rispettati almeno durante le stazioni balneari e per le annualità per le quali la regione chiede la deroga.</p> <p>L'art. 29 disciplina gli scarichi a mare di acque reflue urbane: definisce in particolare i limiti che devono essere rispettati, le modalità di individuazione dell'ubicazione delle scarico e le procedure di approvazione e verifica delle relative opere.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. 30 giugno 2008, n. 2921	dpr 470/1982, art. 4, comma 1, lettera b) - "individuazione delle zone idonee alla balneazione" anno 2009.
Ulteriori considerazioni	<p>Nel territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'idoneità delle acque marine e costiere alla balneazione è disciplinata dal D.P.R. 470/82 che prevede il monitoraggio periodico delle acque finalizzato alla determinazione dei principali parametri chimico-fisici e microbiologici ritenuti necessari per valutare il possibile uso ricreativo.</p> <p>Il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE potrà essere completamente adottato e operativo nel momento in cui saranno emanati i decreti attuativi, a cura del competente Ministero della Salute, riferiti alle specifiche tecniche di applicazione.</p> <p>Pertanto, in applicazione alla norma di riferimento in vigore (DPR 470/82) si evidenziano i punti salienti che vanno tenuti presenti nelle azioni di controllo dell'ARPA e nelle azioni dell'Autorità Sanitaria, competente a tutela della salute dei bagnanti.</p> <p>Nella regione FVG sono previsti 55 punti di monitoraggio distribuiti e puntualmente definiti lungo l'arco costiero, di cui 28 nella provincia di Trieste, 18 nella Provincia di Gorizia e 9 in quella di Udine.</p> <p>Il monitoraggio che l'Arpa esegue in conformità alla norma riguarda il campionamento e le analisi riferiti ai parametri chimici e microbiologici previsti. I campionamenti di routine sono eseguiti a cadenza quindicinale e da aprile a settembre (la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre; il periodo di campionamento inizia dunque un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa).</p> <p>I parametri controllati, dai laboratori dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPA coinvolti nella sorveglianza, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coliformi totali - limite di legge: UFC/ 2000 ml • Coliformi fecali - limite di legge: UFC/ 100 ml • Streptococchi fecali - limite di legge: UFC/ 100 ml • Ph - limite di legge: compreso tra 6-9 • Colorazione - limite di legge: assente • Trasparenza - limite di legge: almeno 1 metro • oli minerali - limite di legge: assenti • tensioattivi - limite di legge: assenti • fenoli - limite di legge: assenti

	<p>• ossigeno disciolto – non previsto un limite.</p> <p>Il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nell'anno precedente (cadenza minima dei controlli bimensile): la conformità riferita alla tabella dei parametri contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. n. 470/82 deve essere almeno del 90% dei casi e nei casi di non conformità i valori dei parametri non si devono discostare più del 50% del valore limite.</p> <p>Per i parametri microbiologici la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%.</p> <p>Qualora durante il periodo di campionamento si verifici il superamento anche di uno solo dei parametri contenuti nella tabella, l'organo di controllo, cioè l'ARPA deve attivare una attenta sorveglianza dell'area per individuare, se possibile, la fonte inquinante e contemporaneamente effettuare n° 5 analisi suppletive in cinque giorni diversi nel punto in questione e nello specchio d'acqua attiguo.</p> <p>Nel caso in cui due campioni sui cinque effettuati diano esito sfavorevole, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione.</p> <p>Il Sindaco, in qualità di autorità competente, provvede alla Ordinanza di "Sospensione temporanea alla balneazione" nella zona in predicato. Tale divieto si mantiene fino al ripristino delle condizioni di idoneità, allorché cioè due campioni routinari consecutivi dimostrino la conformità ai limiti indicati dalla norma. Anche questa modifica viene attivata dal Sindaco attraverso una Ordinanza che indica l'idoneità alla balneazione delle acque.</p> <p>I risultati delle analisi eseguite quindicinalmente dall'ARPA sono visibili, durante la stagione balneare, sul sito dell'ARPA FVG.</p> <p>Prima dell'inizio della stagione balneare la Regione, attraverso una delibera della Giunta regionale, individua le zone idonee alla balneazione sulla base di risultati della stagione balneare dell'anno precedente.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Delibera giunta provinciale del 23.04.1991 e successive	<p>Una prima identificazione dei laghi destinati alla balneazione presenti in provincia di Bolzano è avvenuta nel 1984 in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 470 del 8.6.1982, che aveva recepito la direttiva comunitaria 76/160/CEE del 8.12.1976.</p> <p>Il lago di Braies e il lago di Dobbiaco sono stati successivamente stralciati dall'elenco dei laghi idonei alla balneazione rispettivamente con delibera della Giunta Provinciale n. 850 del 14/03/2005 e n. 2047 del 5/06/2000. Si è, infatti, ritenuto che le caratteristiche di questi laghi, in particolare la loro posizione geografica e le basse temperature dell'acqua durante la stagione di balneazione fossero in contrasto con il presupposto delle acque di balneazione che devono essere caratterizzate in genere da un notevole afflusso dei bagnanti. L'Agenzia per l'Ambiente provvede ad eseguire i controlli di qualità delle acque di balneazione e annualmente con delibera della Giunta provinciale vengono individuate le zone idonee alla balneazione.</p>
L.P. n.29 del 11/06/1975 "Norme per la tutela dei bacini d'acqua"	<p>La necessità di tutelare i laghi è apparsa evidente in provincia già nel 1975, quando è stata emanata la "legge di tutela dei bacini d'acqua" per proteggere ed intervenire sui bacini d'acqua che risultassero in qualche modo minacciati. Con delibera della Giunta provinciale sono stati sottoposti a tutela 11 laghi dei quali 6 sono laghi balneabili. Tale legge proibisce l'immissione di acque di scarico, comprese quelle depurate, la costruzione di edifici e opere murarie non autorizzate e il prosciugamento di zone umide adiacenti ai corpi acquatici.</p>
L.P. n.16 del 25/07/1970, "Tutela del paesaggio"	<p>Sono sottoposti a vincolo paesaggistico i territori adiacenti ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia.</p>
L.P. n. 8 del 18/06/2002 "Disposizioni sulle acque"	<p>Art. 33, comma 5: vieta lo scarico di acque reflue in laghi.</p> <p>Gli art. 26 e 27 prevedono la definizione di ulteriori vincoli e misure di tutela con il Piano di tutela delle acque.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.G.P. 19/12/2008 n. 3310	<p>Delibera n. 3310 del 19 dicembre 2008, balneazione 2009 avente per oggetto: Individuazione per la stagione 2009 delle zone idonee e delle zone non idonee alla balneazione ai sensi del DPR 8 giugno 1982 n. 470 recante "Attuazione della direttiva(CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"</p>

2.1.2. Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi

<p>Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi</p>	<p>La direttiva 79/409/CEE e le successive direttive modificative mirano a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi ed i loro habitat.</p> <p>Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi distrutti e creando nuovi biotopi.</p> <p>Per talune specie di uccelli identificate dalle direttive (allegato I) e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat. Le direttive stabiliscono un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente in particolare il divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive. Le direttive autorizzano tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva); - di distruggere, danneggiare o asportare i nidi e le uova; - di disturbarle deliberatamente; - di detenerle <p>Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne talune specie che possono essere cacciate, non sono autorizzati la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dagli uccelli.</p> <p>Gli Stati membri possono, a certe condizioni, derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive (nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna,)</p> <p>La Commissione vigila affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con le direttive. Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche ed i lavori a favore della protezione, della gestione e dell'utilizzazione delle specie contemplate dalle direttive.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 121</p>	<p>La legge reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.</p> <p>La norma costituisce integrale recepimento ed attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>L'art. 1, comma 5 impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.</p> <p>Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>L'art. 19-bis ha per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE: l'articolo dispone in particolare che la disciplina di tale esercizio sia affidata alle regioni.</p>
<p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.</p>	<p>Il decreto, riguardante più propriamente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva "habitat", stabilisce che alle ZPS siano applicate le disposizioni sulla valutazione di incidenza, sulle misure di conservazione e sull'eventuale formazione dei piani di gestione.</p>
<p>D.P.C.M. 27 settembre 1997</p>	<p>Il decreto reca "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".</p> <p>Il decreto, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE</p>
<p>Ministero dell'Ambiente – D.M. 3 aprile 2000</p>	<p>Il decreto contiene l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p>
<p>D.M. 3 settembre 2002 – Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio</p>	<p>Il decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio reca le linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000.</p> <p>Scopo delle linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia</p>

	<p>della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).</p> <p>Sono in particolare individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti decisori ed attuatori delle funzioni normative ed amministrative della direttiva Habitat (regioni e province autonome); - l'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione; - la struttura del piano di gestione per un sito natura 2000.
Legge 3 ottobre 2002, n. 221	La norma costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Dispone infatti l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio – D.M. 25 marzo 2005	Il decreto, sulla base delle informazioni rese dalle regioni e province autonome, elenca le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Tale elenco sostituisce quello allegato al decreto 3 aprile 2000.
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184	Il decreto reca criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).
REGIONE LOMBARDIA	
L.R. 27.07.77 N. 33	<p>La Legge Regionale 27/07/1977 n 33 e s.m.i. "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" è al momento l'unica legge regionale che (art 24-ter) detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000.</p> <p>Di fatto tuttavia la Direttiva è stata recepita a livello regionale con la D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza". In particolare l'allegato B riporta le Linee Guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia; con l'Allegato C si individuano le modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza e all'Allegato D sono riportati i contenuti minimi dello studio per la valutazione d'incidenza sui SIC e pSIC.</p>
D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106	La D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106 è stata poi integrata ed aggiornata da una serie di altre deliberazioni di giunta, estendendone le competenze anche alle ZPS che, pur essendo istituite in ottemperanza ad un'altra direttiva comunitaria (la 79/409/CEE) insieme ai SIC compongono la Rete Natura 2000. Le principali D.G.R. che integrano la precedente sono:
D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453 D.G.R. 30.07.04 n. 7/18454	D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453 con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 e D.G.R. 30.07.2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003;
D.G.R. 15.10.04 n. 7/19018	D.G.R. 15.10.2004 n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003;
D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791	D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
D.G.R. 06.03.08, n. 8/6648	D.G.R. 06.03.2008 n. 8/6648, con la quale è stata approvata la nuova classificazione delle ZPS e l'individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di ZSC e ZPS
D.G.R. 30.07.08 n. 8/7884 D.G.R. 08.04.09 n. 8/9275	D.G.R. 30.07.2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del DM 17.10.2007, n. 184", poi modificata dalla D.G.R. 9275 del 8.04.2009, nelle quali in particolare sono stati indicati divieti, obblighi e altre disposizioni per le ZPS lombarde
decreto 15484 del 22.12.2008	decreto n. 15484 del 22.12.2008 fornisce indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 localizzati lungo l'asta del fiume Po alla luce delle Misure di Conservazione individuate per le ZPS di ambiente fluviale
Commenti e considerazioni	NB: i contenuti della presente scheda coincidono con quelli relativi alla Dir. 92/43/CEE sugli habitat
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4526	Con tali delibere la Regione Veneto ha provveduto all'ATTUAZIONE del quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, individuando le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione e allo stato di conservazione degli habitat e specie presenti nonché delineando in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione.
D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241	Il decreto approva una prima revisione delle zone di protezione speciale relative agli ambiti indicati dallo

	specifico studio europeo del 1989 quali Important Bird Areas nel Delta del Po (IBA 035) e nell'area tra Val Visdende e Canale di San Pietro (IBA 036). Inoltre, in considerazione della complessità e specificità ambientale e delle diverse valenze della Laguna di Venezia, dove il citato studio ha individuato l'IBA 034, il decreto ravvisa l'opportunità di ulteriori e mirati approfondimenti tali da assicurare la corretta revisione delle relative ZPS.
D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180	La delibera, a seguito di apposite analisi e ricognizioni, approva l'aggiornamento della banca dati Natura 2000
D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371	La delibera approva il documento relativo alle misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza. Il documento, in particolare, è formato: <ul style="list-style-type: none"> - da una relazione che illustra la metodologia applicata nell'individuazione delle misure di conservazione; - dalle misure di conservazione e dagli strumenti di indirizzo per la Valutazione di Incidenza per le ZPS del Veneto individuate con DPGR 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262, e con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006; - delle misure di carattere generale efficaci per tutte le ZPS, nonché dalle misure di conservazione relative alle zone di Protezione Speciale per le quali è stata individuata ed approvata la cartografia degli habitat e habitat di specie.
D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173	La delibera adotta la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" e la "Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio".
D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441	La delibera approva la nuova definizione delle aree della laguna di Venezia e del Delta del Po costituente provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003.
D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4058	La delibera affida apposito incarico di consulenza per il completamento dello studio per la formazione del piano di gestione del sito natura 2000 "Laguna di Venezia".
D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059	La delibera ha per oggetto l'istituzione di nuove zone di protezione speciale e l'individuazione di nuovi siti di importanza comunitaria nonché modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572	La delibera individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla D.G.R. 2371/2006 e provvede alla relativa definizione degli impegni di spesa ed alla assegnazione dei contributi
D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003	La delibera reca modifiche ai siti esistenti della Rete ecologica europea natura 2000, in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241	La delibera reca indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Individua in particolare le procedure di formazione e di approvazione dei predetti piani.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. 25 febbraio 2000, n. 435	La delibera recepisce i 62 siti di importanza comunitaria e le 7 zone di protezione speciale compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
D.G.R. 18 luglio 2002, n. 2600	In attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, la delibera fornisce gli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10	La legge disciplina il regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; porta inoltre modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia. Il capo I è stato abrogato dalla successiva L.R. 17/2006
D.G.R. 28 gennaio 2005, n. 147	Con tale delibera, la Giunta regionale individua le "Linee di indirizzo per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE"
D.G.R. 18 febbraio 2005, n. 327	La delibera di Giunta regionale classifica come ZPS le IBA 036 e 041, in aggiunta alle altre sette ZPS già individuate con D.G.R. 435/2000
D.G.R. 10 febbraio 2006, n. 228	Con tale delibera la Giunta regionale provvede ad individuare come SIC e ZPS l'area denominata "Carso Triestino e Goriziano" in sostituzione della ZPS già individuata con D.G.R. 327/2005
D.G.R. 21 luglio 2006, n. 1723	La delibera adotta: <ul style="list-style-type: none"> - le mappe dei siti e le schede tecniche relative all'aggiornamento della banca dati della Rete Natura 2000; - una nuova perimetrazione di 3 siti della rete natura 2000 ("Paludi di Gonars", "Zuc dal Bor" e "Palude Selvote").
Legge regionale 25 agosto 2006, n.	La legge reca interventi in materia di risorse agricole, naturali e forestali.

17	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 22, recante norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità, prevede, in attesa dell'approvazione della normativa regionale organica in materia di conservazione e tutela della rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia, apposita disciplina d'uso del territorio nel SIC "Magredi del Cellina"; - l'art. 23 precisa il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle norme di salvaguardia del precedente art. 22 - l'art. 28 abroga il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) della L.R. 10/2003.
D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 79	<p>La delibera approva in via preliminare la nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale "Alpi Carniche" e "Carso Triestino e Goriziano" con un ampliamento del loro perimetro, in relazione alle richieste formulate dalla Commissione europea. Fa altresì riserva di individuare in via definitiva le relative perimetrazioni in conformità al formulario standard Natura 2000.</p> <p>Tale delibera è stata successivamente annullata dal TAR.</p>
D.G.R. 8 febbraio 2007, n. 217	<p>La delibera individua le zone di protezione speciale "Alpi Carniche" e "Carso Triestino e Goriziano" con un ampliamento del loro perimetro, in relazione alla inderogabile necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003.</p> <p>Tale delibera è stata successivamente annullata dal TAR.</p>
D.G.R. 1018/2007	<p>La delibera istituisce la zona di protezione speciale denominata "Magredi di Pordenone".</p>
D.G.R. 2203/2007	<p>La delibera, con riferimento al D.P.R. 357/1997, reca nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.</p>
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9	<p>La legge reca norme in materia di risorse forestali. In particolare l'art. 18 individua misure di gestione del patrimonio forestale finalizzate a favorire la biodiversità.</p>
Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14	<p>La legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Riguarda, tra l'altro, l'attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE, in conformità al parere motivato della Commissione delle comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Capo II concerne l'attuazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE dettando misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale (art. 3) e misure di conservazione specifiche nelle ZPS (art. 4). - Il Capo III concerne l'attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006, disciplinando il regime delle deroghe previste dal succitato articolo.
Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007 n. 0301/Pres.	<p>Approva il regolamento con cui si dà attuazione all'art. 4 della LR 14/2007.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale; - vengono attribuite le ZPS a una o più tipologie; - viene disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di prove e gare cinofile all'interno dei perimetri delle ZPS. <p>Il regolamento individua il perimetro delle zone umide naturali ed artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e acciaio.</p>
Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7	<p>La legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.</p> <p>Prevede in particolare, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE alcune modifiche alle precedenti leggi regionali 14/2007, 9/2007 e 17/2006 (Misure di salvaguardia del nel SIC IT 3310009 "Magredi del Cellina").</p>
Legge regionale n. 7 del 21/7/2008	<p>La legge da attuazione, tra l'altro, alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene istituita sul territorio regionale la Rete Natura 2000 (art. 6) e sono individuate le modalità di aggiornamento, modifica e monitoraggio dei relativi siti (artt. 7 e 8). - vengono definite misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC (art. 9). - sono individuate le misure di conservazione specifiche e definite le finalità del piano di gestione (art. 10). - viene individuata la disciplina dei siti della Rete natura 2000 ricadenti in aree protette (art. 11); - sono portate alcune modifiche alle leggi regionali 14/2007, 9/2007 e 17/2006 in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE

Ulteriori considerazioni	<p>L'Unione europea si è dotata di una rete di aree naturali composta da Siti di importanza comunitaria (SIC) che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo e Zone di protezione speciale (ZPS) rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat.</p> <p>Scopo dichiarato dell'Unione Europea è di salvaguardare la biodiversità, mediante attività di conservazione non solo all'interno di queste aree ma in tutto il territorio con misure di tutela delle specie più a rischio.</p> <p>Il sistema Natura 2000 promuove l'integrazione della tutela di habitat e specie con le attività socioeconomiche e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree costituenti la rete.</p> <p>La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva Habitat.</p> <p>Le Zone di protezione speciale (ZPS) sono istituite con la Direttiva 79/409/CEE, comunemente conosciuta come Direttiva Uccelli. Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia attraverso il DPR 357/1997 (modificato ed integrato dal DPR 120/2003).</p> <p>La Regione ha costituito una propria rete composta di 62 SIC e 7 ZPS che interessano il 18% del territorio regionale. Tale sistema si sovrappone, naturalmente, a quello delle aree naturali protette e quindi la Regione opera un coordinamento affinché gli strumenti di gestione di parchi e riserve rispondano anche ai requisiti di rete Natura 2000. Per i SIC e le ZPS sono in corso di predisposizione specifiche norme di conservazione o piani di gestione e inoltre i progetti e i piani che interessano tali aree sono soggetti alla procedura di valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997 e dalla D.G.R. 2600/2002.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n.16 del 25/07/1970 "Tutela del paesaggio"	Legge sulla tutela del paesaggio
L.P. n.13 del 28/06/1972 "norme per la protezione della flora alpina"	Norme per la protezione della flora alpina
L.P. n.27 del 13/08/1973 "norme per la protezione della fauna"	Norme per la protezione della fauna
L.P. n.7 del 12/03/1981 "disposizioni ed interventi per la valorizzazione dei parchi naturali"	Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali
L.P. n. 14 del 17 luglio 1987 "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia"	Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 01/63 e successive modifiche ed integrazioni	Valutazione d'incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE
Delibera della Giunta Provinciale 08/229	Misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (direttiva "Uccelli") e dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat")
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4645	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Gruppo di Tessa
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4643	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Puez-Odle
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4644	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies
Delibera della Giunta provinciale del 28.01.2008 n. 231	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Monte Corno
Delibera della Giunta provinciale del 22.09.2008 n. 3430	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Dolomiti di Sesto
Delibera della Giunta provinciale del 28.01.2008 n. 230	La delibera ha per oggetto il Piano di gestione per il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.G.P. n. 2279 del 27.10.2006	Per quanto attiene le ZPS in provincia di Trento l'assetto normativo in ordine di tempo è il seguente: 1) con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 27.10.2006 sono state definite le misure di conservazione per le ZPS;
D.G.P. n. 328 del 22.02.2007	2) con deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 22.02.2007 è stato definito l'elenco delle

	ZPS in provincia di Trento
L.P. 23 maggio 2007, n.11	3) la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno, contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda l'individuazione delle ZPS e la procedura di definizione delle misure di conservazione generali e specifiche.
DPGP n. 50-157/Leg del 3.11.2008	4) Il decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 ha per titolo "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)

2.1.3. Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

<p>Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)</p>	<p>La direttiva intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali.</p> <p>Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; - soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva. <p>Gli Stati membri prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Ministero della Salute - Decreto 10 novembre 1999</p>	<p>Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio nelle acque destinate al consumo umano</p>
<p>D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27 e dal Decreto 5 settembre 2006</p>	<p>Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/02, disciplina il campo delle acque potabili e definisce i criteri e i parametri analitici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere definita potabile.</p> <p>Il decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.</p> <p>Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati.</p> <p>La qualità delle acque destinate al consumo umano, prevede l'art. 15 del decreto legislativo, deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.</p> <p>Il decreto fissa in particolare standard di qualità relativi all'acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; questo decreto sostituisce il DPR n. 236/88 del 24 maggio 1988, introducendo la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilendo valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico.</p> <p>I parametri da sottoporre al controllo sono suddivisi in tre categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parametri microbiologici, non derogabili; - parametri chimici, derogabili; - parametri indicatori, valutabili. <p>I controlli prescritti dal decreto vanno effettuati lungo tutta la rete di approvvigionamento, dall'opera di captazione sino al rubinetto dell'utente; tuttavia la valutazione della conformità ai valori di parametro va fatta sui campioni prelevati al punto di consegna della rete e ai rubinetti da cui l'acqua fuoriesce per essere adibita al consumo umano.</p> <p>Modifiche ed integrazioni al decreto sono state introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27 e, più recentemente, con il decreto del 5 settembre 2006 ha modificato il valore del parametro per il clorito (allegato I, parte B, del D.Lgs. 31/01) innalzandolo a 700 µg/l.</p>
<p>Accordo 12 dicembre 2002 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province</p>	<p>L'accordo reca le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/1999, sulla base dei criteri contenuti nei relativi allegati.</p>

Autonome	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Decreto 19 agosto 2003	Il decreto disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione sul tema, con riferimento in particolare alle caratteristiche dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e alle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, da parte delle regioni e province autonome.
Ministero della Salute – D.M. 6 aprile 2004, n. 174	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
Ministero della Salute - D.M. 22 dicembre 2004	Il decreto riguarda la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	L'art. 80 (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) dispone che le acque dolci superficiali, per poter essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, siano classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. A seconda delle categorie di appartenenza, il comma 2 individua i relativi trattamenti obbligatori; il comma 3 impegna le regioni a trasmettere i dati del monitoraggio al Ministero della salute che provvede al relativo inoltro alla Commissione europea. L'art. 81 disciplina le deroghe ai valori dei parametri fisici, chimici e batteriologici delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
Ministero della Salute - D.M. del 5 settembre 2006	Il decreto ha modificato il valore di parametro per il clorito (allegato I, parte B, del D.Lgs. 31/01), innalzandolo a 700 µg/l
Ministero della Salute - D.M. 21 novembre 2007	Il decreto reca la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2009	Il decreto riconosce la possibilità, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, di rinnovare le deroghe al valore di parametro fissato dal D.Lgs. 31/2001 per il parametro arsenico entro il valore massimo di 50 µg/l
REGIONE LOMBARDIA	
Regolamento regionale 24/3/2006, n. 2	R.r. 24/3/2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 53, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Detta la disciplina concernente i procedimenti per la concessione di derivazione di acqua pubblica N.B.: Per le acque destinate al consumo umano, la Regione Lombardia, con gli strumenti di pianificazione, ha posto le basi per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 31/2001, la competenza per la richiesta al Ministero interessato di eventuali proroghe e deroghe è posta in capo alla Direzione generale Sanità. Le richieste avanzate in tal senso, come da previsione di legge, sono state accompagnate dalla specificazione degli interventi da adottare, compresi i tempi di realizzazione e la copertura finanziaria, per il superamento della situazione di criticità.
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione	La direttiva in argomento è stata recepita dall'art. 9. Il comma 4, in particolare, prevede che per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite dall'art. 80 del D.Lgs. 152/2006 e alla tabella 1/A dell'allegato 2 alla parte terza del medesimo decreto. Negli altri casi deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015. In deroga a quanto sopra, il comma 5 prevede che anche dopo il 31 dicembre 2015 possono essere destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate in categoria A3, quando l'inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per le acque superficiali di categoria A2.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Considerazioni di carattere generale	Nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le acque destinate al consumo umano devono possedere, alla distribuzione, i requisiti di qualità indicati nel D. Lgs. 31/2001 che stabilisce i valori per una serie di parametri: organolettici, chimico-fisici, microbiologici, sostanze inquinanti e tossiche. Nel Friuli Venezia Giulia, oltre il 90% delle acque destinate al consumo umano proviene da falde sotterranee e da sorgenti, mentre solo una piccola percentuale deriva da acque superficiali. Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile devono possedere i requisiti di qualità indicati nel D.Lgs. 152/99 - allegato 2; il monitoraggio di tali acque è competenza dell'ARPA FVG. Nel 2001 la Giunta Regionale, con la delibera AMB/757-E/28/152, ha provveduto alla individuazione e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; si tratta di:

	<ul style="list-style-type: none"> - 12 corpi idrici in Provincia di Pordenone, - 4 corpi idrici in Provincia di Udine - 1 corpo idrico in Provincia di Gorizia, <p>Con riguardo alla classificazione già individuata dal D.Lgs. 152/1999 e confermata dal D.Lgs. 152/2006, risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 di essi risultano nella categoria A1 (trattamento fisico semplice e disinfezione); - 11 nella categoria A2 (trattamento fisico e chimico normale e disinfezione); - nessuno nella categoria A3 (trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione). <p>Tutti i corpi idrici classificati sono stati oggetto, nel corso degli anni, di monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 152/99: non sono state messe in evidenza situazioni tali da rendere necessaria una nuova classificazione.</p> <p>La competenza dei controlli alle utenze finali di tutte le acque destinate al consumo umano è rimasta alle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS); i laboratori dell'Agenzia effettuano le verifiche analitiche sui campioni che i competenti servizi delle ASS prelevano.</p> <p>In questi ultimi anni la tipologia dei parametri analizzati sta cambiando; infatti, a fronte di una netta diminuzione percentuale del numero di parametri di tipo generale e ad una sostanziale costanza per quelli di tipo batteriologico, è aumentata notevolmente la percentuale dei parametri relativi ai microinquinanti (composti organoalogenati, metalli pesanti, antiparassitari, ecc.).</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8	<p>Disposizioni sulle acque - disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate
Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 20/03/2006	Regolamento sul servizio idropotabile - disciplina il servizio di acqua potabile e antincendio ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 333 del 04/02/2008	Servizio idropotabile – Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 del 30/06/2008	Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posa in opera di perforazioni
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1100 del 20/04/2009	Aggiornamento dell'elenco dei fitofarmaci che possono essere usati nelle aree di tutela dell'acqua potabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Delibera Giunta Provinciale n.2906 del 10/12/2004	Delibera Giunta Provinciale n.2906 del 10/12/2004. "Direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e per la gestione delle non conformità in attuazione del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n.31"
Delibera Giunta Provinciale n.1340 del 30/05/2008	Delibera Giunta Provinciale n.1340 del 30/05/2008 "Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia"
Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia prot. 3112 del 19/05/2009.	Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia prot. 3112 del 19/05/2009."Individuazione del valore di parametro dell'arsenico di origine geologica nelle acque fornite al consumo nei comuni di Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo e Trento della Provincia Autonoma di Trento."

2.1.4. Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II) - Direttiva 2003/105/CE

<p>Direttiva 96/82/CE (Seveso II) e Direttiva 2003/105/CE sugli incidenti rilevanti</p>	<p>La direttiva 96/82/CE - conosciuta come «Seveso II» - ha sostituito la direttiva 82/501/CEE denominata "Seveso I" dal nome della città italiana investita dalla nube di diossina prodottasi a seguito di un incidente nel 1976.</p> <p>La direttiva si incentra sulla protezione dell'ambiente introducendo per la prima volta nel campo di applicazione le sostanze ritenute pericolose per l'ambiente (in particolare le sostanze tossiche per l'acqua. La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato. Sono stati inclusi nuovi requisiti riguardanti in particolare i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza, l'assetto del territorio o il rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni o all'informazione del pubblico.</p> <p>La più recente direttiva 2003/105/CE introduce le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica del campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non ricompresi nella precedente direttiva; - proposta di emanazione di nuove direttive collegate alle tematiche di elaborazione dei rapporti di sicurezza ed al controllo dell'urbanizzazione; - informazione alla popolazione estesa a tutte le strutture frequentate dal pubblico; - estensione degli adempimenti gestionali, già previsti per le aziende interessate, anche alle imprese subappaltatrici che lavorino nello stabilimento; - revisione dei limiti delle sostanze per l'applicabilità della norma.
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs.17 agosto 1999, n. 334</p>	<p>Il Decreto Legislativo 17-08-1999, n. 334 recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" stabilisce misure più restrittive di quelle previste dalla direttiva comunitaria ed introduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di predisporre un sistema di gestione della sicurezza, la previsione di una idonea pianificazione dell'uso del territorio, - la previsione del possibile verificarsi dell' "effetto domino", cioè la previsione di aree ad alta concentrazione di stabilimenti in cui aumenta il rischio di incidente a causa della forte interconnessione tra le attività industriali; - il coinvolgimento attivo della popolazione, sia nella decisione per la realizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi, sia nella pianificazione esterna, - un più adeguato sistema ispettivo. <p>Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche le sostanze pericolose indicate nell'allegato I, parte 2, vi sono anche quelle classificate come "sostanze pericolose per l'ambiente" ed in particolare quelle con rischio molto tossico per gli organismi acquatici (R50), quelle tossiche per gli organismi acquatici (R51) e che possono causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico (R53).</p>
<p>D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238</p>	<p>Il decreto costituisce attuazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.</p> <p>Il decreto interviene pertanto ad emendare il precedente D.Lgs. 334/1999 introducendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche necessarie al recepimento della direttiva succitata; - le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE; - le correzioni di errori presenti nella precedente stesura normativa. <p>L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, salvo l'abolizione dell'art. 5, comma 3.</p> <p>In estrema sintesi la nuova norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche del campo di applicazione del decreto; - estensione dei processi di partecipazione ed informazione; - maggiore rilevanza attribuita alla pianificazione del territorio; - procedure di valutazione del rapporto di sicurezza e misure di controllo.
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	

REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Considerazioni di carattere generale	Per la prevenzione del rischio di incidente rilevante, l'ARPA FVG è impegnata <ul style="list-style-type: none"> - sotto il profilo istruttorio, con attività di supporto tecnico: esame e revisione quinquennale dei Rapporti di Sicurezza in seno al Comitato Tecnico Regionale; - sotto il profilo ispettivo, con attività di controllo: effettuazione delle verifiche dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, in Commissioni di nomina Ministeriale con rappresentanti dei Vigili del Fuoco (VFFF) e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
LP n° 18 del 16/06/1992	Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18; "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici"Attribuisce al direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile al competenza di esercitare le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti e di esercitare i compiti e le funzioni del comitato tecnico di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
LP n°13 del 11/08/1997	Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; "Legge urbanistica provinciale"Disciplina il controllo dell'urbanizzazione introno ai stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Il D.L.vo 334/99 è stato recepito nella normativa provinciale attraverso l'introduzione dell'art. 7bis della L.P. 2/92	Per effetto di tale Legge Provinciale la Provincia Autonoma di Trento ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"> - rilasciare l'autorizzazione per nuovi stabilimenti a seguito presentazione dei Nulla Osta di Fattibilità, - valutare i Rapporti di Sicurezza presentati dagli stabilimenti soggetti all'applicazione dell'art. 8 del D.L.vo 334/99 - effettuare le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle aziende - predisporre i Piani di Emergenza Esterni, in collaborazione con il Commissariato del Governo per contenere gli effetti al verificarsi di un incidente rilevante - provvedere all'informazione e consultazione della popolazione - esprimersi sulla compatibilità urbanistica di nuovi insediamenti nel caso gli strumenti urbanistici non risultino aggiornati - individuare possibili effetti domino e perimetrale le aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Considerazioni di carattere generale	I compiti suddetti risultano in carico a: Giunta Provinciale, Comitato Tecnico Amministrativo, Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, Servizio Antincendi e Protezione Civile.

2.1.5. Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale

<p>Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale</p>	<p>La direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) ha introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale.</p> <p>La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata.</p> <p>La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti.</p> <p>Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Le autorità competenti possono quindi valutare se un progetto avrà un impatto significativo sui corpi idrici.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Legge 22 febbraio 1994, n. 146</p>	<p>La legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993.</p> <p>In particolare l'art. 40, comma 1, impegna il Governo a definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE.</p>
<p>D.P.R. 12 aprile 1996</p>	<p>Il decreto approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma costituisce attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.</p> <p>Il decreto è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 152/2006.</p>
<p>D.P.C.M. 3 settembre 1999</p>	<p>Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte seconda) e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 4</p>	<p>Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.</p> <p>Il D.Lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il predetto decreto, ha anche stabilito che le Regioni adeguino le proprie normative locali alla normativa nazionale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>LR 03.09.1999, n. 20 e s.m.i. (L.R. 24.03.2003 n.3)</p>	<p>La legge disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di verifica di esclusione dalla v.i.a. e della v.i.a.; le opere assoggettate a tali procedure sono quelle previste dal DPR 12/4/1996, integrate con quanto previsto dalla Dir. 97/11/CE (recepita dalla Regione con la LR 3/2003, che all'art. 3, comma 2, modifica la LR 20/99).</p> <p>E' attualmente in fase di predisposizione una nuova LR, che sostituirà la LR 20/99 e adeguerà la normativa regionale al D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Inoltre la disciplina puntuale delle modalità procedurali su specifiche materie, sia per quanto riguarda le procedure VIA regionali sia per la formulazione del parere regionale in caso di opere soggette a VIA di competenza ministeriale, è avvenuta con successive deliberazioni di giunta o decreti dirigenziali, tra i quali si citano in particolare:</p>

D.G.R. 20.06.03 n. 7/13434	D.G.R. 20 giugno 2003 n. VII/13434 “formulazione del parere regionale nell’ambito dell’iter approvativo dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”
Decreto 24.06.03 n. 10402	Ddg 24 giugno 2003 n. 10402 “Istruttoria regionale dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Individuazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria”
Decreto 12.05.05 n. 7311	Dduo 12.05.05 n. 7311 “Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti ed i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d’acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del ministero dei lavori pubblici ed acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del DPCM 12.10.2000 (attuazione del d.lgs 112/1998)”
D.G.R. 28.05.08, n. 8/7366	D.G.R. 28.05.08, n. 7/7366 “Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA”
D.G.R. 13.10.08 n. 8/8210	D.G.R. 13.10.08 n. 8/8210 “Modifica ed integrazione della D.G.R. 3667/2006: determinazione in merito alle procedure previste dalla vigente normativa in materia della valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all’attività estrattiva di cava”
REGIONE DEL VENETO	
Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24	Con questa legge la Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ha disciplinato le procedure di valutazione d’impatto ambientale.
D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624	Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto ambientale
D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569	Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
D.G.R. 10 marzo 2003, n. 566	La delibera ha per oggetto l’attuazione delle procedure di V.I.A. nell’ambito delle azioni di sistemazione idraulica. In tale contesto detta criteri generali e disposizioni
D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450	La delibera reca indirizzi alle strutture regionali in ordine all’espletamento della procedura di V.I.A..
D.G.R. 5 marzo 2004, n. 527	La delibera contiene la nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A..
D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000	La delibera, con riferimento al D.Lgs. 387/2003, alla L.R.10/1999 ed al R.D. 1775/1933, fissa criteri e procedure per la sottoposizione a procedura VIA delle istanze di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico.
D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649	La delibera ha per oggetto l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica” (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”
D..G.R. . 22 luglio 2008, n. 1998	La delibera reca disposizioni applicative del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308	La delibera adotta primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni	La legge, in relazione alle specifiche competenze statutarie regionali, disciplina la valutazione di impatto ambientale anche in attuazione della direttiva comunitaria 85/337/CEE. La legge regionale rinvia agli allegati del DPR 12 aprile 1996, che è però stato abrogato dall’art. 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 152/2006.
DPGR n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996	Il decreto approva il regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
LP n. 2 del 05.04.2007 “Valutazione ambientale per piani e progetti”	La legge provinciale 05.04.2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti” recepisce in un’unica legge le Direttive in materia di valutazione ambientale strategica (VAS - 2001/42/CE), valutazione di impatto ambientale (VIA - 85/337/CEE modif. dalla dir. 97/11/CE) e valutazione integrata ambientale

	(IPPC - 96/61/CE). Inoltre introduce la procedura di approvazione cumulativa per progetti non soggetti alle procedure di cui sopra. In materia di VIA disciplina le tipologie di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, i contenuti degli studi di impatto ambientale, le modalità per la partecipazione degli interessati, le procedure di valutazione e stabilisce gli organi competenti. Inoltre determina le procedure per la valutazione dei progetti di competenza statale per i quali è richiesta ai sensi del DPR.22.03.1974, n. 381 la previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
L.P. 29 agosto 1998 n. 28	“Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” e s.m.
D.P.G.P. 22 novembre 1989 n.13-11/Leg.	Regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1998 n. 28
D.P.G.P.13 marzo 2001, n.5-56/Leg.	Modifiche al regolamento D.P.G.P. 22 novembre 1989 n.13-11/Leg.
L.P. 29 dicembre 2006, n. 11	Ha introdotto ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa provinciale al D:lgs. 152/2006

2.1.6. Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

<p>Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, come modificata dalla Direttiva 91/692/CEE, dal Regolamento (CE) n. 807/2003</p>	<p>La direttiva mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli.</p> <p>I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso.</p> <p>La direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (allegato IA), nei fanghi (IB) e per la massima quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (allegato IC).</p> <p>L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo supera i valori limite fissati in conformità con l'allegato IA.</p> <p>Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo.</p> <p>L'utilizzazione dei fanghi è vietato sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</p>	<p>Il decreto, recante titolo "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.</p> <p>In particolare:</p> <p>L'art. 3 ammette l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le seguenti 3 condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati sottoposti a trattamento; - sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. <p>Tali condizioni costituiscono il principio fondamentale su cui basare la valutazione dell'idoneità, sul piano agronomico, della tutela ambientale e sanitaria, di una determinata combinazione fanghi suolo.</p> <p>Gli artt. 5-7 fissano le competenze dei diversi soggetti istituzionali. In particolare l'art. 6 assegna alle Regioni, tra le altre, le competenze per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, al condizionamento e all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura dei fanghi, di stabilire opportune distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi. I successivi artt. 8-15 individuano le modalità autorizzative, le procedure e le norme tecniche.</p> <p>L'art. 16 individua infine il regime sanzionatorio.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>L'art. 127 recante "Fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue", nel confermare la disciplina già fissata dal D.Lgs. 99/1992, prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.</p> <p>Prevede infine che i fanghi debbano essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulta appropriato.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>D.G.R. 30-12-03, n. 7/15944</p>	<p>"Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6"</p> <p>La D.G.R., attuando la L.R. 1/00, stabilisce che siano le Province a rilasciare le autorizzazioni per il riutilizzo agronomico dei fanghi, definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e le condizioni a</p>

	cui deve sottostare lo svolgimento dell'attività. In particolare fissa procedure di controllo nonché vincoli per la tutela delle risorse idriche o finalizzati alla tutela igienico sanitaria diretta della popolazione dai fenomeni di inquinamento (fasce di rispetto dei corpi idrici, distanze dai centri abitati, ecc.), individua ulteriori potenziali inquinanti chimici e biologici – aggiuntivi a quelli previsti dal D.Lgs. 99/92 - rispetto ai quali applicare dei valori limite di concentrazione nei fanghi (metalli pesanti, sostanze organiche tossiche/bioaccumulabili,coliformi fecali, ecc.).La possibilità dell'adozione di talune condizioni aggiuntive o maggiormente restrittive per il riutilizzo agronomico è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 99/92.
D.G.R. 21-9-07, n. 8/5868	<p>Delibera di Giunta Regionale del 21 novembre 2007 n. 8/5868, "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007"</p> <p>Contenuti principali:</p> <p>La D.G.R. è adottata in attuazione della L.R. 37/93, che prevede l'approvazione di un regolamento attuativo che disciplini il trattamento, la maturazione e l'utilizzo di reflui zootecnici. In conformità alle linee guida nazionali emanate con D.M. 7 aprile 2006 contiene le misure regionali per il contenimento dell'inquinamento da nitrati di origine agricola nelle acque, prevedendo, tra l'altro, limitazioni allo spandimento di fanghi su suolo agricolo nel periodo autunno invernale. Dispone un divieto generale di spandimento da novembre a febbraio nelle zone vulnerabili, posticipato a partire da dicembre nelle altre zone. E' a sua volta annualmente attuata con un provvedimento ad hoc che fissa le date di inizio e fine divieto.La D.G.R. dispone inoltre che lo spandimento fanghi avvenga sulla base di piani di fertilizzazione e sia di norma vietato sui terreni in cui sono utilizzati reflui zootecnici.</p> <p>N.B.: come già evidenziato mentre la D.G.R. 15944/03 è una norma esclusivamente rivolta a disciplinare l'attività di riutilizzo agronomico dei fanghi e le procedure amministrative connesse la D.G.R. 5868/07 si inserisce nella cornice più vasta della prevenzione dell'inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola.E' infine opportuno richiamare la L.R. 26/03 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" che prevede l'adozione, da parte della Regione, di un regolamento che disciplini l'attività di riutilizzo agronomico dei fanghi, attualmente non adottato.</p>
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 6 giugno 1995, n. 3247	La delibera, in recepimento dei contenuti del D.Lgs. 99/1992 disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi. In particolare, con tale provvedimento la Regione si dota di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B – "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici"
L.R. 21 gennaio 2000, n. 3	Con l'art. 6, comma 1, punto e), è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 338	Con questa direttiva la Giunta regionale aggiorna la direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" adottata nel 1995.
D.G.R. n. 2241/2005, del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R. n. 907 del 18 marzo 2005 e D.G.R. n. 1269 del 7 giugno 2005	<p>La delibera ha per oggetto lo strumento regolamentare denominato DIRETTIVA B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" già approvato con D.G.R. 3247/1995 ma necessitante di adeguamento in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta..</p> <p>In particolare, sulla base anche degli esiti di un programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione effettuato da ARPAV, la delibera prevede la determinazione nei fanghi di depurazione destinati all'uso agricolo di ulteriori parametri rispetto a quelli specifici già previsti dal D.Lgs. 99/92, pur senza definire delle concentrazioni limite.</p>
D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 235	<p>La delibera disciplina l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; disciplina altresì gli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica.</p> <p>La delibera reca modifiche al disposto della D.G.R. n. 2241/05 e D.G.R. n. 568/05 individuando, in particolare, alcuni valori limite di riferimento.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24	L'art. 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, conferisce alle Province le funzioni

2006, n. 24	amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n. 4 del 26.05.2006 "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo".	<p>Con l'art. 30 è stato regolamentato l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. Le autorizzazioni vengono rilasciate dall'ufficio provinciale gestione rifiuti, rifacendosi ai limiti e alle disposizioni previste dal D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 con una validità max. di 5 anni.</p> <p>Si fa presente che l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura nella provincia di Bolzano è molto limitato e pari meno dell'1% del fango prodotto mentre la maggior parte del fango pari al 61,7% è stato utilizzato in agricoltura fuori provincia. Il 36,7% del fango è stato conferito ad impianti di trattamento termico.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e ss.mm.	"Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"
D.G.P. 16 febbraio 2004, n. 283	<p>La Provincia Autonoma di Trento ha formalmente individuato come aree sensibili tutti i bacini idrici provinciali, con l'obiettivo di istituire una tutela capillare del territorio.</p> <p>Tale delibera definisce anche le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane con potenzialità maggiore o uguale ai 10.000 a.e. e degli scarichi di acque reflue industriali secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/1999. In particolare si stabilisce di dotare di sistemi di abbattimento del fosforo e di predisporre eventuali sistemi di abbattimento dell'azoto per tutti gli impianti provinciali di depurazione di acque reflue di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti è invece previsto un programma per la realizzazione della defosfatazione mentre, in merito alla loro predisposizione per la denitrificazione, un gruppo di lavoro ne valuterà la possibilità di realizzazione in funzione dei benefici che tali modifiche sarebbero in grado di dare alla riduzione del carico di azoto conferito nei corpi idrici.</p> <p>Per quanto attiene agli scarichi industriali i limiti vengono abbassati ad 1 mg/l per il fosforo totale e a 10 mg/l per l'azoto totale. Limiti questi ancora più restrittivi di quelli finora applicati in Provincia di Trento (vedi Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), che già risultavano comunque inferiori a quelli oggi previsti dal D.lgs. n. 152/1999 per lo scarico in aree non sensibili.</p> <p>Oltre a quanto disciplinato, la Provincia Autonoma di Trento dispone, a diversi livelli, di ulteriori strumenti per la salvaguardia delle aree sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano provinciale di risanamento delle acque il cui obiettivo primario riguarda il miglioramento della dotazione dell'apparato fognario depurativo provinciale. Il Piano provinciale di risanamento delle acque inoltre assume oggi i contenuti del Piano di tutela delle acque; - l'accordo per il Garda, che prevede un programma di salvaguardia comune a diverse autorità pubbliche e private con l'unica finalità di salvaguardia del Lago di Garda, in quanto corpo idrico sensibile, tramite azioni concrete e specifiche che vanno dagli studi per la prevenzione delle schiume al controllo degli allacciamenti fognari nei comuni interessati.
Piano di tutela della qualità delle acque della Provincia Autonoma di Trento	<p>Il PTA è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 ed è in vigore dal 9 febbraio 2005.</p> <p>Con riferimento ai contenuti il PTA può essere suddiviso in quattro fondamentali tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La classificazione delle acque, che riguarda i corpi idrici significativi (corsi d'acqua, laghi e acque sotterranee) e i corpi idrici a specifica destinazione; - L'individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, con riferimento alla sensibilità agli scarichi civili e industriali ed alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari; - L'individuazione delle pressioni antropiche sul territorio, attraverso la stima dei carichi conferiti da fonte diffusa e puntuale e dei carichi inquinanti transitanti nei corsi d'acqua significativi; - Le azioni per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità, che riguardano i comportamenti per la riduzione dei carichi conferiti, la disciplina del Deflusso Minimo Vitale ed i monitoraggi di verifica. <p>Il PTA acquisisce, sotto il profilo prettamente tecnico, l'approccio al territorio del PGUAP: la provincia di Trento è suddivisa, ai fini dell'analisi, in bacini di primo livello, necessari ad una razionalizzazione delle dinamiche del ciclo dell'acqua coerentemente con i fenomeni di scorrimento e ad un'appropriata strutturazione dei dati e degli obiettivi di qualità.</p> <p>In particolare il Piano individua undici ambiti di indagine:</p> <p>I° Qualità dei corsi d'acqua superficiali II° Qualità dei laghi III° Qualità delle acque sotterranee IV° Quantità delle acque sotterranee</p>

	<p>V° Inquinamenti puntuali VI° Inquinamenti diffusi VII° Quantità delle acque superficiali VIII° Aree sensibili IX° Zone vulnerabili X° Situazioni particolari I°+II° Acque a specifica destinazione</p> <p>Per ogni ambito di indagine il PTA organizza dati e informazioni raccolte mediante il rilevamento ed il monitoraggio delle caratteristiche dei bacini idrografici principali e dell'impatto antropico esercitato su di essi e, successivamente, attua un confronto critico tra gli stessi al fine di valutare correttamente lo stato qualitativo dei corpi idrici, consentirne la classificazione ed infine porre le basi necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p>
--	---

2.1.7. Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE sul trattamento acque reflue urbane

<p>Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE sul trattamento acque reflue urbane</p>	<p>La direttiva 91/271/CEE così come modificata dalla direttiva 98/15/CE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.</p> <p>L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.</p> <p>La direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva.</p> <p>Le principali scadenze erano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con più di 10 000 "abitante equivalente" (AE), che scaricano le acque reflue in aree sensibili dovevano avere un adeguato sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con oltre 15 000 AE che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono avere un sistema di raccolta ed un trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati tra 2 000 e 10 000 AE che scaricano le acque reflue in aree sensibili, e di tutti gli agglomerati tra 2 000 e 15 000 AE che non scaricano in tali aree deve disporre di un sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente. <p>Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e delle acque in cui tali scarichi si immettono.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</p>	<p>Il decreto riporta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento in recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE.</p> <p>Il decreto è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185</p>	<p>Il decreto approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/1999.</p> <p>In particolare il regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce le destinazioni d'uso ammissibili; - individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; - impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; - prevede che l'autorizzazione alla carico con finalità di riutilizzo contenga le prescrizioni atte a garantire l'osservanza dei requisiti; - dispone il controllo dell'impianto di recupero delle acque reflue da parte dell'autorità competente e dallo stesso gestore dell'impianto (autocontrollo); - detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue.
<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla direttiva 98/15/CE.</p> <p>Le misure interessanti la direttiva in argomento sono contenute negli artt. 100-108.</p> <p>In particolare:</p> <p>L'art. 100 prevede che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2000 debbano essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.</p> <p>L'art. 101 detta i criteri generali della disciplina degli scarichi (valori limite di emissione, accessibilità degli scarichi, divieto di diluizione degli scarichi, assimilazione alle acque reflue domestiche di particolari tipologie di acque reflue)</p> <p>L'art. 102 detta disposizioni sugli scarichi delle acque termali.</p> <p>L'art. 103 reca il divieto di scarico sul suolo o negli stati superficiali del sottosuolo, ad eccezione di particolari fattispecie.</p> <p>L'art. 104 reca il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione di particolari fattispecie</p>

	<p>L'art. 105 detta disposizioni riguardanti gli scarichi in acque superficiali, ed in particolare l'obbligo di assoggettare le acque reflue urbane, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.</p> <p>L'art. 106 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili prevedendo per questi un trattamento più spinto rispetto a quanto previsto nel precedente articolo.</p> <p>L'art. 107 disciplina gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in reti fognarie.</p> <p>L'art. 108 detta disposizioni sugli scarichi delle sostanze pericolose.</p>
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio - Decreto 2 maggio 2006	Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
REGIONE LOMBARDIA	
D.G.R.. 29/3/2006, n. 2244	<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003" Il Programma (PTUA) in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua le aree sensibili e i relativi bacini drenanti, stabilendo a tale fine che l'intero territorio regionale costituisce bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po; - stabilisce che gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, presenti nelle singole aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, debbano essere adeguati al fine di assicurare una riduzione complessiva del carico in ingresso agli impianti stessi, pari ad almeno il 75% per il fosforo totale ed al 75% per l'azoto totale; - rimanda ad apposito regolamento regionale la definizione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento di cui al punto precedente.
Regolamento regionale 24/3/2006, n. 3	<p>Regolamento regionale 24/3/2006, n.3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Il regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissa i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti (da rispettare entro il 31 dicembre 2008), stabilendo per il fosforo totale limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi valori più restrittivi di quelli di cui alla tabella 1 del medesimo allegato per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 50.000 a.e.; - fissa i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale, stabilendo al 31 dicembre 2008 la data ultima per il rispetto dei valori previsti per il fosforo totale e l'azoto totale della indicata tabella 2 e al 31 dicembre 2016 il rispetto di valori più restrittivi per il fosforo totale per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 50.000 a.e. e inferiore a 100.000 a.e. Per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi sono previsti al 31 dicembre 2016 valori limite più restrittivi di quelli indicati dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006;
D.G.R. 13/12/2006, n. 3789	<p>D.G.R. 13/12/2006, n. 3789 "Programma di tutela e uso delle acque. Indicazioni alle Autorità d'ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua (L.R. n. 26/2003": La deliberazione:</p> <p>approva la Direttiva con la quale sono date indicazioni alle Autorità d'ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua, in conformità alle scadenze previste dalla normativa;</p> <p>richiede alle Autorità d'ambito la presentazione di un programma di interventi prioritari, in attuazione del PTUA.</p>
D.G.R. 17/5/2006, n. 2557	D.G.R. 17/5/2006, n. 2557 "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) L.R. 26/2003 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". La deliberazione fornisce alle Autorità d'ambito gli elementi comuni da valutare per procedere a una omogenea individuazione degli agglomerati.
	N.B.: la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento delle attività delle Province/Autorità d'ambito tese a approvare i piani stralcio ex articolo 141 della l. 388/2001 e ha successivamente sottoscritto con i Ministeri interessati l'Accordo di programma quadro per il finanziamento degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua. Con l'approvazione del PTUA e degli atti conseguenti, l'intera materia afferente alle acque reflue urbane ha trovato organica composizione.
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004	La delibera adotta il Piano di tutela delle acque
D.G.R. n. 2267 del 24/7/2007	La delibera approva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, le norme di salvaguardia, di cui agli articoli 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle Norme Tecniche di

	<p>Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenute nell'Allegato A, che sostituiscono le norme del Piano approvate in salvaguardia con la deliberazione di adozione n. 4453/2004.</p> <p>Stabilisce inoltre che le norme di salvaguardia di cui al punto precedente, sono vincolanti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fino all'approvazione del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.</p>
D.G.R. n. 4261 del 30/12/2008	<p>La delibera proroga la validità delle norme di salvaguardia di cui alla deliberazione 2267 del 24 luglio 2007, fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio regionale e comunque non oltre il 31/12/2009.</p>
DGR n. 551 del 10/3/2009	<p>La delibera della Giunta regionale ha per oggetto l'applicazione dei limiti di fosforo e azoto agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti, in attuazione della direttiva 91/271/CEE, del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 25 delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque.</p> <p>La delibera dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la relazione ARPAV relativa al calcolo dell'abbattimento dei nutrienti (Fosforo e Azoto) negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto; - di dare atto che, sulla base delle risultanze del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, ricorrono gli estremi per l'applicazione, relativamente al solo parametro Azoto totale, del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006; - di dare atto che in base a quanto stabilito nell'articolo 106 di cui al punto precedente, le disposizioni per un trattamento più spinto di quello previsto per gli scarichi in acque superficiali, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in concentrazione per l'Azoto totale, previsti dall'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, non si applicano nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" in quanto, sulla base della citata relazione ARPAV, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate; - di stabilire che per quanto riguarda il fosforo totale, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimane obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione; - di stabilire che, per quanto in premessa esposto relativamente alla definizione da parte della Regione degli agglomerati, fino alla loro individuazione, i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006, in considerazione di quanto già disposto nello stesso allegato 5 relativamente all'applicabilità dei limiti alla potenzialità dell'impianto in abitanti equivalenti, si applicano agli impianti di potenzialità uguale o superiore a 10.000 AE; - di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 si applica la legislazione speciale vigente; - di stabilire che le AATO sono tenute ad inviare periodicamente alla Regione Veneto e all'ARPAV, secondo modalità che saranno comunicate a cura della Direzione regionale competente, i dati relativi all'azoto totale e al fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento; - di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti.
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>Le misure di recepimento della Direttiva 91/271/CEE sono contenute negli artt. 12, 18-30, 32-34 e 36.</p> <p>In particolare:</p> <p>L'art. 12 individua le aree sensibili della Regione Veneto. Prevede inoltre che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che direttamente attraverso bacini scolanti nonché gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, siano soggetti al rispetto di particolari prescrizioni e di limiti ridotti per Azoto e Fosforo; tali limiti e prescrizione sono dettagliatamente precisati nei successivi artt. 25 e 37.</p> <p>L'art. 18 mette in relazione i limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue con le caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geologiche ed insediative del territorio regionale.</p> <p>L'art. 19 dispone l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque agli obiettivi di qualità del Piano di tutela.</p> <p>L'art. 20 estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, che già il D.Lgs. n. 152/2006 aveva stabilito per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori.</p> <p>Tuttavia, nella priorità degli interventi, si ritiene che debbano essere privilegiati gli agglomerati di maggiori dimensioni (maggiori di 2000 A.E.), a maggiore impatto e già regolamentati dalla legge nazionale; invece la scadenza per gli agglomerati fino a 2000 A.E. è il 31/12/2014. E' possibile derogare dalla predetta disposizione qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia</p>

	<p>sfavorevole oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio ed alle sue caratteristiche geomorfologiche.</p> <p>L'art. 21 reca prescrizioni sui sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: ammette in particolare che per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, sia ammesso l'uso Vasche Imhoff.</p> <p>L'art. 22 reca disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.; si individuano in particolare soglie di popolazione al di sotto delle quali è da ritenersi appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane.</p> <p>L'art. 23 reca disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.; per essi è previsto un trattamento secondario o un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione.</p> <p>L'art. 24 fissa i limiti allo scarico per le acque reflue urbane in funzione della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi devono, di norma, essere evitati.</p> <p>L'art. 25 disciplina gli scarichi di acque reflue nelle aree sensibili prevedendo adeguati limiti di emissione sul fosforo totale e sull'azoto totale.</p> <p>L'art. 26 detta disposizioni sulle modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane.</p> <p>L'art. 27 individua le iniziative da porre in atto sugli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane al precipuo scopo di proteggere le acque destinate alla balneazione.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2	L'art. 4, comma 31, dispone che nella regione Friuli Venezia Giulia si applicano, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/1999.
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7	L'art. 22 dispone che la concessione o autorizzazione edilizia costituiscano anche autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/1999
Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13	<p>L'art. 18, limitatamente ai commi 25-29, recepisce parzialmente la disciplina degli scarichi di cui al D.Lgs. 152/1999.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi; - fino all'approvazione dei piani di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane nel suolo per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999; - restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2	<p>“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)”</p> <p>L'art. 6, comma 18, dispone che, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 l'Amministrazione regionale provveda:</p> <p>a) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sulle attività di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;</p> <p>b) a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso.</p>
D.G.R. del 9 ottobre 2008, n. 2016	<p>Con tale delibera l'Amministrazione regionale ha provveduto all'integrazione delle aree sensibili già individuate ex lege dall'art. 91 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>In particolare ha individuato quale ulteriore area sensibile l'intera Laguna di Marano e Grado.</p> <p>Inoltre ha provveduto a delimitare, quale bacino drenante delle acque costiere dell'Adriatico Settentrionale e della Laguna di Marano e Grado l'intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini denominati Slizza e Sava che fanno parte del bacino del Danubio.</p>
Legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008	<p>La legge reca norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.</p> <p>In particolare, nell'ambito del capo I, recante norme in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'art. 15 (Impianti di depurazione esistenti) dispone che, in attesa dell'entrata in vigore del Piano

	<p>regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti e autorizzati, anche con autorizzazione prevista ai sensi della legge 17 maggio 1995, n. 172 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, per una sola volta, dalla Provincia, sentita l'Autorità d'ambito, previa domanda di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata del progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto completo del piano economico e finanziario, nonché del cronoprogramma dei lavori che preveda l'avviamento dell'impianto entro sei anni dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia.</p> <p>- L'art. 16 prevede che in attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal Comune ove avviene lo scarico gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non recapitanti in reti fognarie e contenenti acque reflue industriali in misura non superiore al 10 per cento, calcolato preferibilmente sulla base del carico espresso come BOD, COD e/o solidi sospesi totali, aventi potenzialità inferiore o uguale a duecento abitanti equivalenti.</p> <p>- L'art. 17 (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti) prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.</p> <p>- L'art. 18 (Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli) dispone che l'Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine sia autorizzato a prevedere nel regolamento fognario comunale specifiche deroghe ai limiti tabellari dei cloruri delle acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli, a condizione che il depuratore comprensoriale comunale, situato a valle degli opifici stessi, garantisca il rispetto dei parametri di legge.</p> <p>- L'art. 20 (Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006) dispone che, In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, la Regione disciplini con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.</p>
L.R. 3 luglio 2002, n. 16	<p>“Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”</p> <p>L'art. 17 (“Presupposti per la concessione di derivazioni d'acqua”) subordina l'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano per usi diversi da quello potabile alla impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n. 8 del 18.06.2002 “Disposizioni sulle acque”	<p>Il capo II della legge disciplina gli scarichi di acque reflue definendo:</p> <p>i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati sul suolo e sottosuolo, in acque superficiali, in rete fognaria;</p> <p>i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane di cui agli allegati A e B corrispondono ai valori limiti fissati dalla direttiva europea per le aree sensibili;</p> <p>l'obbligo di realizzare una rete fognaria per tutti gli agglomerati è previsto all'art. 30;</p> <p>L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i casi in cui la distanza è inferiore a 200</p> <p>Ai sensi dell'art. 40 i termini di adeguamento per gli impianti di depurazione esistenti sono stati fissati con il piano stralcio al piano di tutela delle acque Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue è fissati al capo III della legge.</p> <p>Ai sensi dell'art. 38 è previsto, che tutti i progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti alla preventiva approvazione.</p> <p>L'art. 39 definisce le procedure per il collaudo funzionale degli impianti e il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi. Con l'art. 41 sono stati inoltre definite le prescrizioni relative all'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché le procedure che vanno rispettate in caso di interruzioni del regolare esercizio in seguito a guasti accidentali o altro inconveniente.</p>
Delibera della G.P. n 3243 del 6/09/2004 “Approvazione del Piano stralcio al PTA”	<p>Individua le aree sensibili e i relativi bacini drenanti, stabilendo a tale fine che la parte di territorio ricadente nel bacino dell'Adige (ca. il 97% del territorio provinciale) risulta bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale.</p> <p>Sottolinea che gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, presenti nel bacino drenante in aree sensibili debbano essere adeguati al fine di assicurare il rispetto dei valori limite previsti dalla direttiva e recepiti nella normativa provinciale ed in particolare gli adeguamenti necessari per gli</p>

	impianti esistenti.
Decreto del Presidente della Provincia, 21/01/2008, n. 6 “regolamento di esecuzione alla LP n.8/2002 «Disposizioni sulle acque».	<p>Il capo I del regolamento disciplina nel dettaglio gli scarichi di acque reflue. L'art. 5 definisce norme per la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione prevedendo, che ogni gestore deve predisporre un programma di manutenzione, assicurare un'adeguata formazione del personale e un idoneo servizio di reperibilità.</p> <p>Con l'art. 8 è stato ulteriormente ampliato l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria. L'art. 2 definisce che tutti i comuni devono dotarsi di un regolamento di fognatura e depurazione entro due anni da redigere secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale. Importante risulta inoltre la disposizione di cui all'art. 3, che obbliga i comuni a predisporre entro 3 anni il piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche. Per gli scarichi ubicati all'esterno degli agglomerati sono stati definiti con l'art. 9 i sistemi di smaltimento individuali idonei ed i tempi e le modalità di adeguamento.</p>
Delibera della Giunta provinciale n. 780 del 16.03.2009 “Regolamento tipo di fognatura e depurazione”	Definisce le caratteristiche tecniche degli allacciamenti, i limiti e le condizioni per lo scarico di acque reflue, i pretrattamenti necessari e la manutenzione degli allacciamenti.
Delibera della Giunta provinciale n. 3353 del 13.09.2004 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali - ATO”	<p>L'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, prevede la riorganizzazione dei servizi di fognatura e depurazione sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, sentiti i comuni, il Consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali</p> <p>La Giunta provinciale con deliberazione n. 3353 del 13.09.2004 ha delimitato quattro ambiti territoriali ottimali. Dopo che nell'anno 2006 è stata avviata la gestione unitaria degli impianti di depurazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 1 “Venosta” e 2 “Bolzano, Burgaviato, Oltradige Bassa Atesina, Salto Sciliar”, nel 2007 è stata conclusa anche la trattativa tra i comuni dell'ATO 4 “Pusteria” con la costituzione della società di gestione “ARA Pustertal Spa” operativa dal 01.01.2008.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e ss.mm.	“Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”
Deliberazione della Giunta provinciale. 12 giugno 1987, n. 5460 e successivi aggiornamenti	“Piano provinciale di risanamento delle acque. Norme di attuazione” e successivi aggiornamenti
D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg	“Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”
D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg	“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”

2.1.8. Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari

Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	<p>La direttiva ha l'obiettivo di <u>prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari</u> (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti.</p> <p>Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta.</p> <p>Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio.</p> <p>Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva.</p> <p>Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.</p> <p>La direttiva, inoltre, armonizza le norme in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti fitosanitari e le informazioni che devono recare, tra le altre cose, il nome e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, la quantità di ogni principio attivo sostanza, le istruzioni per l'uso, la dose per ogni uso non autorizzato e indicazioni relative all'eventuale tossicità.</p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194	<p>Il decreto costituisce "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".</p> <p>In particolare il decreto disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale; l'immissione in commercio ed il controllo delle sostanze attive destinate agli usi fitosanitari; l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, per i quali l'emissione deliberata nell'ambiente abbia formato oggetto del provvedimento formale di assenso di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. <p>Il decreto prevede la realizzazione di piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale degli effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Gli allegati II e III del decreto legislativo 194/95 sono stati modificati in attuazione delle direttive della Commissione europea 95/35/CE e 95/36/CE del 14 luglio 1995 con Decreto Ministero della sanità del 28 settembre 1995.</p> <p>Gli allegati II, parte A, punto 4, e III, parte A punto 5 (metodi analitici), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, sono stati modificati in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/46/CE con Decreto Ministero della sanità del 6 dicembre 1996.</p>
Circolare del Ministero della sanità del 10 giugno 1995, n. 17	<p>La circolare affronta aspetti applicativi delle norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenute nel decreto legislativo 17 marzo, n° 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, e successive modifiche ed integrazioni.</p>
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152	<p>L'art. 20 impegna le regioni ad identificare le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dai prodotti fitosanitari.</p> <p>Il D.Lgs. 152/1999 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006</p>
D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290	<p>Il decreto reca il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.</p>
Ministero della Salute – decreto del 9 agosto 2002	<p>Il decreto prevede che le regioni e le province autonome predispongano ed adottino piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari.</p>
Circolare del Ministero delle	<p>La circolare ha per oggetto le modalità applicative dell'art. 42 del DPR 290/2001 relativo ai dati di</p>

Politiche agricole e forestali del 30 ottobre 2002	produzione, esportazione, alla immissione in commercio e alla vendita si prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano	Riguarda l'attuazione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	L'art. 93 impegna le regioni ad identificare le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dai prodotti fitosanitari.
REGIONE LOMBARDIA	
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Il PTUA ha identificato (Allegato 10 alla relazione generale) le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, da sottoporre a revisione ogni quattro anni, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po (articolo 28 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA) .Sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza stato regioni dell'8 maggio 2003 è stato inoltre elaborato e trasmesso all'ex APAT il piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili. Nell'ambito dei piani triennali di controllo previsti dall'accordo l'ARPA ha provveduto a effettuare uno specifico monitoraggio in ordine alla presenza di sostanze inquinanti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. I dati si riferiscono a una rete di campionamento che comprende 508 punti (169 acque superficiali, 339 acque sotterranee). I campionamenti sono stati effettuati con cadenza mensile nei corsi d'acqua naturali e trimestrale nei corsi d'acqua artificiali. Nelle acque sotterranee sono state effettuate 2 campagne di campionamento.
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 14 designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Impegna altresì la Giunta Regionale a predisporre programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. 20 luglio 2007, n. 1745	La delibera approva il "Programma per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili"; il programma è stato predisposto sulla base di quanto stabilito il sede di Conferenza Stato-Regioni dell'8 maggio 2003. Lo scopo del monitoraggio è quello di: - rilevare eventuali effetti sull'ambiente non prevedibili in sede di valutazione e immissione in commercio di prodotti fitosanitari; - favorire la definizione di un quadro conoscitivo adeguato per l'assunzione delle decisioni in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari; - armonizzare i sistemi di monitoraggio a livello territoriale attraverso controlli mirati e coordinati.
Ulteriori considerazioni	Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non si è ancora provveduto ad una formale individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
LP. n.8 del 18.06.2002 "Disposizioni sulle acque"	L'art. 44 prevede che con regolamento di esecuzione vengano definite norme di buona pratica agricola relative anche allo stoccaggio, l'approntamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque.
Decreto del Presidente della Provincia, 21/01/2008, n. 6 "regolamento di esecuzione alla LP n.8/2002 «Disposizioni sulle acque».	Con l'art. 25 sono state definite le norme di dettaglio per lo stoccaggio, l'approntamento e lo spargimento dei prodotti fitosanitari.
Ulteriori considerazioni	Nell'ambito dei piani di controllo l'Agenzia per l'Ambiente ha provveduto a effettuare uno specifico monitoraggio in ordine alla presenza di sostanze inquinanti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. I dati si riferiscono a una rete di campionamento i cui punti di controllo sono stati scelti in considerazione dell'effettivo utilizzo di tali prodotti nel bacino. Non sono stati rilevati superamenti dei limiti previsti. Con le Leggi Provinciali del 30/04/91 n. 12 e del 14/12/99 n.10 viene regolamentata la produzione

	integrata intesa come un sistema di coltivazione che consente una produzione rispettosa dell'ambiente e del consumatore, che utilizzi tutti i fattori positivi naturali per ottenere ed offrire prodotti agricoli di buona qualità, sia nell'aspetto che nella sostanza, con il minor impiego possibile di fitofarmaci. Per quella parte di prodotti ottenuti rispettando tutte le relative direttive dall'inizio dell'annata agraria fino alla commercializzazione l'impresa commerciale ha il diritto di utilizzare la denominazione "prodotto controllato di produzione integrata". Nella fase di produzione, stoccaggio e confezionamento vengono effettuati appositi controlli dai funzionari incaricati dalla ripartizione per l'agricoltura e dai gruppi di lavoro e sono prelevati a sondaggio campioni da analizzare.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
L.P. 28 marzo 2003 n. 4, Capo II bis Produzione integrata - Art. 88 bis	La legge reca disposizioni concernenti "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". In particolare l'art. 88-bis impegna la Giunta provinciale, al fine di perseguire una maggiore tutela della salute degli operatori e dei consumatori ed un minor impatto ambientale, a promuovere, in accordo con i settori produttivi, tecniche di produzione integrata per i rispettivi comparti agricoli trentini.
D.G.P. n. 3233 del 30 .12. 2004	Con questa deliberazione è stato approvato il Piano Tutela delle Acque. Il medesimo Piano di tutela delle Acque non ha individuato aree vulnerabili ai nitrati e da prodotti fitosanitari
D.G.P n. 1131 del 1° giugno 2005	Con questa deliberazione è stato approvato lo schema di protocollo di autodisciplina per la produzione integrata per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggiero, zootecnico, e lattiero caseario, orticolo, fragola, piccoli frutti e mais da polenta, ittico e della grappa;
D.G.P n° 400 del 3 marzo 2006 concernente un "Protocollo di norme di comportamento sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente "	Queste linee guida (approvate con DGP n. 400/2006) prevedono una serie di misure atte a salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente, ferma restando la facoltà delle amministrazioni comunali di recepirle, anche modificandole in senso più restrittivo, attraverso lo strumento principale del regolamento comunale o quello dell'ordinanza.
D.G.P. n. 1014 del 18 aprile 2008	Con questa deliberazione è stato riapprovato lo schema di protocollo per la produzione agricola integrata e sono stati determinati i principi, criteri ed indicazioni per la predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo;
Determina del Dirigente n. 46 del 26.02.2009	Con questa determinazione sono state approvate le linee tecniche di difesa integrata per l'anno 2009.

2.1.9. Direttiva 91/676/CEE sui nitrati

Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	<p>La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l); le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento; - i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in allegato II. <p>Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale.</p> <p>Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.</p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
Legge n. 146 del 22 febbraio 1994	<p>L'art. 37 fissa i principi e criteri direttivi ai quali sarà informata l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione delle acque inquinate da nitrati per una prima definizione delle zone vulnerabili; - la predisposizione e realizzazione, da parte delle regioni e province autonome, di programmi d'azione sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti; - la predisposizione da parte delle regioni e province autonome, di codici di buona pratica agricola tali da consentire lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessità di preventive autorizzazioni o comunicazioni; - la predisposizione di programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori; - il coordinamento delle azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva 91/271/CEE.
Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 19 aprile 1999	<p>In attuazione dell'art. 4 della Direttiva 91/676/CEE, recepito con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994, il decreto approva il codice di buona pratica agricola recante criteri ed indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.</p>
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	<p>Il decreto reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, in recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Con particolare riguardo alla direttiva in argomento, l'art. 19 reca criteri e modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.</p> <p>Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.</p> <p>Il decreto, abrogato dal D.Lgs. 152/2006, è stato ripreso da questo ripreso nei suoi contenuti essenziali. In tal senso quanto disciplinato dall'art. 19 del 152/1999 si ritrova nell'art. 92 del 152/2006</p> <p>L'art. 38 dispone che, fermo restando quanto previsto per le zone vulnerabili e dal D.Lgs. 372/1999, presso gli impianti di allevamento intensivo, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari sia soggetta a comunicazione all'autorità competente.</p>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Decreto 18 settembre 2002	<p>Il decreto disciplina le modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 152/1999, al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione sul tema, con riferimento in particolare alle acque a specifica destinazione, agli scarichi e alla protezione dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, da parte delle regioni e delle province autonome.</p>
Ministero delle politiche agricole e forestali – D.M. 6 luglio 2005	<p>Il decreto reca criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999.</p>
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni	<p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>In particolare l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.</p>

	<p>Inoltre il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto.</p> <p>Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.</p> <p>L'art. 112 dispone che, fermo restando quanto previsto per le zone vulnerabili e dal D.Lgs. 59/2005, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari sia soggetta a comunicazione all'autorità competente.</p>
Ministero delle politiche agricole e forestali – D.M. 7 aprile 2006	<p>Il decreto reca i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.</p> <p>Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.</p> <p>Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.</p> <p>Il decreto stabilisce inoltre, in applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 152/1999, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari.</p>
REGIONE LOMBARDIA	
D.G.R. 1/8/1996, n. 17149	D.G.R. 1/8/1996, n. 17149. Attua la legge regionale 37/93, individuando in particolare un primo elenco di comuni vulnerabili, in cui valgono le restrizioni allo spandimento previste dalla normativa. L'individuazione è stata recepita dal D.Lgs. 152/99.
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Procedo, in sostituzione di quelle di cui alla precedente deliberazione, a una designazione delle zone vulnerabili, rimandando per tali zone alle norme stabilite dalla L.R. 37/93 e dalla D.G.R. 17149/96. (articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA).
D.G.R. 7/11/2006, n. 3439	D.G.R. 7/11/2006, n. 3439. Adegua il programma d'azione per le aziende localizzate in aree vulnerabili
D.G.R. 11/10/2006, n. 3297	D.G.R. 11/10/2006, n. 3297 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione". Aggiorna, sulla base dei dati del monitoraggio qualitativo delle acque superficiali, delle aree designate quali vulnerabili.
D.G.R. 2/8/2007, n. 5215	D.G.R. 2/8/2007, n. 5215. Approva l'integrazione con modifica del programma d'azione approvato con la D.G.R. 3439/2006 e l'adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali per le aziende localizzate in zona non vulnerabile.
D.G.R. 21/11/2007, n. 5868	D.G.R. 21/11/2007, n. 5868. Approva l'integrazione con modifica al programma d'azione e l'adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali, di cui alla D.G.R. 5215/2007.
DDG 22/10/2008, n. 11771	DDG 22/10/2008, n. 11771. Stabilisce la decorrenza del periodo minimo di divieto allo spandimento nelle zone vulnerabili e non vulnerabili di letami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento
	La Regione Lombardia, oltre alla designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ha designato, con la D.G.R. 29/3/2006, n. 2244, le zone vulnerabili da nitrati di origine civile, demandando ai Piani d'ambito, quale misura prioritaria, la riduzione delle perdite delle reti fognarie in tali zone. La situazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati e all'efficacia dei programmi d'azione adottati è oggetto di monitoraggio da parte di ARPA
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006	<p>La delibera, in recepimento del DM 7 aprile 2006, approva il documento recante "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali (...) – Programma d'Azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola"</p> <p>Le disposizioni contenute nel Titolo V della D.G.R. 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla D.G.R. 2439/2007), regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola e sono volte in particolare a:</p> <p>a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;</p> <p>b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;</p> <p>c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.</p>
D.G.R. n. 2439 del 7 agosto 2007	La delibera riguarda l'approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle

	comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
D.G.R. 4 marzo 2008, n. 430	La delibera riguarda l'applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006 ed in particolare l'utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito di zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
D.G.R. n. 894 del 6 maggio 2008	Il decreto, in applicazione del DM 7 aprile 2006, riporta indicazioni sull'utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto.
D.P.G.R. n. 308 del 10 novembre 2008	Il decreto, in recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, proroga al 14 febbraio 2009 il termine per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006.
D.G.R. n. 5 del 20 gennaio 2009	Il decreto, fissa il termine di scadenza per l'anno 2009 del divieto di spandimento.
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 13 designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.</p> <p>Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. 152/2006); 2. il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; 3. le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; 4. l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla D.G.R. n. 2684 dell'11 settembre 2007. <p>Prevede altresì che in tali zone debbano essere applicati i programmi di azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003	La delibera riporta la prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nel territorio regionale: si tratta del Comune di Montebelluna.
Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2	<p>L'art. 6, comma 18, impegna l'Amministrazione regionale, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), a provvedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> b) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sulle attività di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza; c) a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso. <p>Inoltre per le finalità di cui alla lettera b), la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate; b) il contenuto specifico delle singole comunicazioni; c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione anche differenziata in relazione all'entità dell'allevamento. (NITRATI)
Deliberazione di Giunta regionale n. 523 di data 17 marzo 2006	La deliberazione reca la disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. (NITRATI)
Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17	<p>Reca interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.</p> <p>L'articolo 19 prevede che i programmi d'azione di cui alla direttiva nitrati siano approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dell'assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile.</p> <p>L'art. 20 dispone che in sostituzione delle disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale 2/2006, trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006.</p>
D.G.R. n. 2323 del 6 ottobre 2006	La regione individua come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola quella coincidente con il

	compendio di bonifica della bassa friulana istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0419/Pres. del 31 luglio 1989. La delibera è stata successivamente impugnata di fronte al TAR che, in accoglimento del ricorso, l'ha annullata.
D.G.R. n. 2564 del 27 ottobre 2006	La Regione approva il "Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1515 del 23 maggio 2003" e incarica l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di rilevare ed elaborare i dati scientifici idonei, onde assumere in via definitiva le opportune misure atte a contrastare le cause da inquinamento da nitrati di origine agricola delle acque del territorio del Comune di Montereale Valcellina.
Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1	L'art. 5, comma 6, della Legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria 2007), nelle more della disciplina regionale attuativa dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del successivo Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, impegna l'Amministrazione regionale, con propria deliberazione, a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni, da parte dei legali rappresentanti delle aziende di allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso almeno trenta giorni prima dell'inizio di tale attività. (ABROGATO)
Decreto del Direttore generale della Regione del 14 marzo 2007, n. 63/DG	Per la realizzazione degli adempimenti derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, il decreto istituisce un gruppo di lavoro interdirezionale costituito da funzionari della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dell'Autorità di bacino regionale. Al gruppo di lavoro è stato, tra l'altro, conferito il compito di redigere i programmi d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di nuova costituzione.
D.G.R. del 16 marzo 2007 n. 536, come integrata dalla D.G.R. 11 gennaio 2008, n. 65	La deliberazione, costituente recepimento del D.M. 7 aprile 2006, reca la riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio della attività di spandimento degli effluenti di allevamento
D.G.R. 13 luglio 2007, n. 1696	La delibera, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 91/676/CEE e dell'art. 19 della L.R. 17/2006, approva in via definitiva il Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina.
Decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2007, n. 0272/Pres.	Il decreto, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 91/676/CEE e dell'art. 19 della L.R. 17/2006 e previa deliberazione della Giunta regionale, approva in via definitiva il Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina.
Deliberazione della Giunta Regionale del 26 giugno 2008, n. 1246	Reca l'individuazione del bacino scolante della laguna di Grado-Marano come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola
Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920	Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva. La delibera individua le acque della laguna di Marano e Grado quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE e designa come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006, il territorio del relativo bacino drenante.
Deliberazione della Giunta Regionale del 25 settembre 2008, n. 1947	La delibera approva il Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del DM 7 aprile 2006
D.P.Reg. 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres.	Il decreto approva il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
Decreto del Direttore centrale risorse agricole naturali e forestali 21 novembre 2008, n. 3025	Il decreto riporta la deroga al divieto temporale dell'utilizzazione agronomica dei letami, dei liquami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici
Legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008	L'art. 20, in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, impegna l'Amministrazione regionale a disciplinare con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006. I predetti regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici. La Regione svolge inoltre le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA e di altre strutture regionali specializzate. (NITRATI).
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
LP. n.8 del 18.06.2002 "Disposizioni sulle acque"	L'art. 44 prevede, che con regolamento di esecuzione vengono fissate le norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee concernenti.
Decreto del Presidente della	Il capo II fissa le norme di buona pratica agricola intese ridurre o limitare l'inquinamento delle acque.

Provincia, 21/01/2008, n. 6 “regolamento di esecuzione alla LP n.8/2002 «Disposizioni sulle acque».	Particolarmente importante è la norma di cui all'art. 16 con la quale, pur non essendo presenti in provincia di Bolzano zone vulnerabili; definisce una quantità massima di azoto per ettaro che può essere apportata ai terreni più restrittiva di quella prevista a livello nazionale Sono state inoltre fissate le norme relative ai divieti e limitazioni di utilizzo, e caratteristiche dei depositi di stoccaggio.
	Per tutti i punti della rete di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee viene determinata anche al concentrazione dei nitrati. Nel complesso trattasi di 107 punti per le acque superficiali e 39 punti per le acque sotterranee. Inoltre anche per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile viene determinata la concentrazione di nitrati. In base ai dati della rete di controllo non sono stati registrati superamenti del limite di legge e pertanto non sono state istituite zone vulnerabili da nitrati.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”	Piano provinciale di risanamento delle Acque è previsto al capo II del citato decreto conosciuto come TULP
D.G.P n. 283 del 16 febbraio 2004.	Con tale provvedimento sono stati individuati tutti i bacini come sensibili e sono state definite le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
D.G.P n. 3233 del 30 .12. 2004 approvazione Piano Tutela delle Acque	Il Piano di tutela delle Acque non ha individuato aree vulnerabili ai nitrati e da prodotti fitosanitari

2.1.10. Direttiva 92/43/CEE sugli habitat

<p>Direttiva 92/43/CEE sugli habitat</p>	<p>La direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire).</p> <p>L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.</p> <p>La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica) e successivamente lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.</p> <p>Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado.</p> <p>La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.</p> <p>Spetta inoltre agli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; - applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; - proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</p>	<p>"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"</p>
<p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120</p>	<p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p> <p>Il decreto in argomento demanda alle Regioni l'adozione delle misure di protezione necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie.</p>
<p>D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.)</p>	<p>Con tale decreto, corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p>
<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - D.M. 3 settembre 2002</p>	<p>Il decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio reca le linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000.</p> <p>Scopo delle linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).</p> <p>Sono in particolare individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti decisori ed attuatori delle funzioni normative ed amministrative della direttiva Habitat (regioni e province autonome); - l'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione; - la struttura del piano di gestione per un sito natura 2000.
<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – D.M. 25 marzo 2004 e successivo aggiornamento</p>	<p>Il decreto reca l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina. ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Un successivo aggiornamento è intervenuto con D.M. 26 marzo 2008</p>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – D.M. 25 marzo 2005, n. 428	Il decreto reca l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – D.M. 25 marzo 2005, n. 430 e successivi aggiornamenti	Il decreto reca l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Successivi aggiornamenti sono intervenuti con il D.M. 5 luglio 2007 ed il D.M. 26 marzo 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - D.M. 5 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni	Il decreto ha approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
D.M. 17 ottobre 2007, n. 184	Il decreto detta i criteri minimi uniformi di tutela delle ZSC e delle ZPS sulle cui basi le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, devono adottare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore e nell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 357/1997, le misure di conservazione o i piani di gestione per le zone ZSC e ZPS.
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio - Decreto 3 luglio 2008	Il decreto approva il primo elenco Aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio - Decreto 30 marzo 2009	Il decreto approva il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio - Decreto 30 marzo 2009	Il decreto approva il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE
REGIONE LOMBARDIA	
L.R. 27.07.77 N. 33 D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106 D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453	La Legge Regionale 27/07/1977 n. 33 e s.m.i. "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" è al momento l'unica legge regionale che (art. 24- ter) detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000. Di fatto tuttavia la Direttiva è stata recepita a livello regionale con la D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza". In particolare l'allegato B riporta le Linee Guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia; con l'Allegato C si individuano le modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza e all'Allegato D sono riportati i contenuti minimi dello studio per la valutazione d'incidenza sui SIC e pSIC. La D.G.R. 8.08.2003, n. 7/14106 è stata poi integrata ed aggiornata da una serie di altre deliberazioni di giunta, estendendone le competenze anche alle ZPS che, pur essendo istituite in ottemperanza ad un'altra direttiva comunitaria (la 79/409/CEE) insieme ai SIC compongono la Rete Natura 2000. Le principali D.G.R. che integrano la precedente sono:
D.G.R. 30.07.04 n. 7/18454	D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453 con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 e D.G.R. 30.07.2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003;
D.G.R. 15.10.04 n. 7/19018	D.G.R. 15.10.2004 n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003;
D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791	D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
D.G.R. 13.12.2006 n. 8/3798	D.G.R. 13.12.2006 n. 8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti".
D.G.R. 18.07.07 n. 8/5119	D.G.R. 18.07.2007 n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori"
D.G.R. 06.03.08, n. 8/6648	D.G.R. 06.03.2008 n. 8/6648, con la quale è stata approvata la nuova classificazione delle ZPS e l'individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di ZSC e ZPS

D.G.R. 30.07.08 n. 8/7884 D.G.R. 08.04.09 n. 8/9275	D.G.R. 30.07.2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del DM 17.10.2007, n. 184", poi modificata dalla D.G.R. 9275 del 8.04.2009, nelle quali in particolare sono stati indicati divieti, obblighi e altre disposizioni per le ZPS lombarde
decreto 15484 del 22.12.2008	decreto n. 15484 del 22.12.2008 fornisce indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 localizzati lungo l'asta del fiume Po alla luce delle Misure di Conservazione individuate per le ZPS di ambiente fluviale
	NB i contenuti della presente scheda coincidono con quelli relativi alla Dir. 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662	La delibera adotta le disposizioni relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria ed alle zone di protezione speciale.
D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673	Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000
D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Provvedimento in esecuzione della sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003
D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262	Ratifica decreti del Presidente della Giunta regionale. Articolo 6 della legge regionale n. 27/1973
D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873	Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della rete natura 2000. Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota." - Approvazione
D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441	Approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 740	Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192
D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180	Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati
D.G.R. del 4 luglio 2006, n. 2151	Interventi di gestione in aree comprese all'interno di siti di interesse comunitario del territorio ampezzano e definizione del sistema di connessione ecologica. Verifica di congruità del piano ambientale del parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 26 luglio 2005, n. 1962 a seguito delle iniziative di cui alla Del.CIPE 19/2004
D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371	Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997
D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702	Approvazione programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000
D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2703	La delibera approva l'avvio della redazione del piano di gestione dei siti natura 2000 della Laguna di Venezia e la ridefinizione degli ambiti da classificare come zone di protezione speciale in recepimento delle indicazioni comunitarie.
D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173	Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative
D.G.R. del 27 febbraio 2007, n. 441	Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po
D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066	Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005
D.G.R. del 4 dicembre 2007, n. 3919	Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della "Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia" e della cartografia degli habitat del sito IT3250046 "Laguna di Venezia" con associata banca dati.
D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 4059	Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.
D.G.R. del 28 dicembre 2007, n. 4572	La delibera individua nelle Province, nelle Comunità Montane e negli Enti gestori delle Aree Naturali protette i soggetti istituzionali cui affidare l'attività di redazione dei piani di gestione delle ZPS previste dalla D.G.R. 2371/2006.

D.G.R. del 6 maggio 2008, n. 1125	La delibera approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie siti in Provincia di Belluno.
D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003	La delibera approva l'aggiornamento della banca dati Natura 2000
D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4240	La delibera approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete natura 2000 del Veneto.
D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241	La delibera approva l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", nonché quello riguardante le disposizioni procedurali di formazione ed approvazione dei piani di gestione medesimi.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42	La legge reca norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. Fissa in particolare le modalità e le procedure di individuazione dei parchi e delle riserve regionali (art. 3), dei biotopi naturali (art. 4) e delle aree di rilevante interesse ambientale (art. 5).
Deliberazione della giunta regionale 18 luglio 2002, n. 2600	In attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, la delibera fornisce gli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
Deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 228	Viene istituito il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale "Carso triestino e Goriziano" che entra a far parte della rete natura 2000
Deliberazione della giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1723	Con tale deliberazione sono adottate le mappe dei siti e le schede tecniche relative all'aggiornamento della banca dati della rete "Natura 2000"
Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17	L'articolo 22 dispone misure urgenti di salvaguardia del SIC "Magredi del Cellina" mentre il successivo articolo 23 individua il relativo regime sanzionatorio in caso di inosservanza.
Legge regionale 9/2007	Introduce disposizioni a tutela delle specie contemplate dalla direttiva habitat, prevedendo specifici divieti e limitazioni (in particolare artt. 59 e 71) e introducendo apposite norme sanzionatorie (in particolare art. 65).
Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14	La legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Si tratta in particolare: - dell'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006; - dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Oggetto di questo secondo aspetto è il Capo IV, ed in particolare l'art. 12, il quale, al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 332009 "Zuc dal Bor", dispone la ripermetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba.
Deliberazione della giunta regionale del 21 settembre 2007, n. 2203	La deliberazione, in attuazione del DPR 357/1997 e tenuto conto della disciplina in materia di VIA contenuta nel D.Lgs. 152/2006, stabilisce nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7	La legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. In particolare l'articolo 6 da attuazione all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE attraverso l'istituzione della Rete Natura 2000; i successivi articoli 7 ed 8 detta disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modifica dei relativi siti nonché per il loro monitoraggio. Sono altresì individuate misure di salvaguardia generali nei pSIC e nei SIC (art. 9), misure di conservazione specifiche (art. 10) e la disciplina dei siti della rete Natura 2000 ricadenti delle aree protette (art. 11). L'art. 12 ha infine per oggetto il regime sanzionatorio.
Ulteriori considerazioni	La Regione ha costituito una propria rete composta di 62 SIC e 7 ZPS che interessano il 18% del territorio regionale. Tale sistema si sovrappone, naturalmente, a quello delle aree naturali protette e quindi la Regione opera un coordinamento affinché gli strumenti di gestione di parchi e riserve rispondano anche ai requisiti di rete Natura 2000. Per i SIC e le ZPS sono in corso di predisposizione specifiche norme di conservazione o piani di gestione e inoltre i progetti e i piani che interessano tali aree sono soggetti alla procedura di valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997 e dalla D.G.R. 2600/2002.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n. 16 del 25/07/1970	Legge sulla tutela del paesaggio

“Tutela del paesaggio”	
L.P. n. 13 del 28/06/1972 “norme per la protezione della flora alpina”	Norme per la protezione della flora alpina
L.P. n. 27 del 13/08/1973 “norme per la protezione della fauna”	Norme per la protezione della fauna
L.P. n. 7 del 12/03/1981 “disposizioni ed interventi per la valorizzazione dei parchi naturali”	Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali
L.P. n. 14 del1987 “Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia”	Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 01/63 e successive modifiche ed integrazioni	Valutazione d’incidenza per progetti e piani all’interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE
Delibera della Giunta Provinciale 08/229	Misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (direttiva “Uccelli”) e dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”)
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4645	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Gruppo di Tessa
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4643	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Puez-Odle
Delibera della Giunta provinciale del 28.12.2007 n. 4644	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies
Delibera della Giunta provinciale del 28.01.2008 n. 231	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Monte Corno
Delibera della Giunta provinciale del 22.09.2008 n. 3430	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Dolomiti di Sesto
Delibera della Giunta provinciale del 28.01.2008 n. 230	Il Piano di gestione per il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30.12.2005	Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 di data 30.12.2005 sono state definite le norme di salvaguardia per i SIC, mentre sono in via di elaborazione le misure di conservazione;
L.P. 23 maggio 2007, n.11	la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno, contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti
DPGP n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008	Il decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 ha per titolo “Regolamento concernete le procedure per l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007).
Ulteriori considerazioni	- Verrà elaborato un ulteriore regolamento, sotto forma di decreto come il precedente, per la protezione e la salvaguardia delle specie degli allegati II, IV e V della direttiva, come indicato dalla norma provinciale di cui al punto 2).

2.1.11. Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE

<p>Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE</p>	<p>La direttiva 2008/1/CE (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante.</p> <p>L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare</p> <p>La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).</p> <p>Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili, prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; - prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; utilizzo efficace dell'energia; prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze; bonifica dei siti al termine delle attività. <p>Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372</p>	<p>Il decreto, in attuazione della direttiva 96/61/CE, disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali, come individuate dal relativo allegato 1; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.</p> <p>Il provvedimento è stato abrogato dal D.Lgs. 59/2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto medesimo.</p>
<p>Decreto Ministeriale 23/11/2001</p>	<p>Scopo del decreto è quello di stabilire i dati, il formato e le modalità delle comunicazioni dei dati di cui all'art.10 del D. Lgs. 372/99.</p>
<p>Legge n. 306 del 31 ottobre 2003</p>	<p>All'art. 22 è stata conferita delega al Governo per l'attuazione integrale della Direttiva</p>
<p>D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 152/2006</p>	<p>Il decreto costituisce "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE.</p> <p>Il decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività energetiche; - produzione e trasformazione di metalli; - industria dei prodotti minerali; - gestione dei rifiuti; - altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie, ecc.) <p>In estrema sintesi, il D.Lgs 59/2005 prevede che ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, determinati impianti, indicati nell'Allegato 1 al decreto, vengano sottoposti ad un'unica autorizzazione integrata ambientale.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Il provvedimento individua, nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. In tal senso il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale di cui al predetto decreto legislativo.</p>
<p>Legge 19 dicembre 2007, n. 243</p>	<p>Conversione in legge del DL 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale</p>

REGIONE LOMBARDIA	
L.R. 2 dicembre 2006 n° 24	Legge regionale 2 dicembre 2006 n° 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" La legge individua nelle Province l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a partire dal 1 gennaio 2008.
D.G.R. 19902 16 dicembre 2004	D.G.R. 19902 16 dicembre 2004, "Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni IPPC"
Decreto n. 1800 del 20/02/2006	Decreto n. 1800 del 20/02/2006, "Disposizioni relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" Entrambi gli atti sopraindicati disciplinano le modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale nonché i contenuti delle domande di autorizzazione e le modalità istruttorie delle medesime.
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005
D.G.R. 22 maggio 2007, n. 1450	La delibera reca chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007
D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2493	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26	La legge ha per oggetto le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale circa gli impianti nuovi e quelli esistenti.
D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 3312	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - L.R. 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti e integrazioni
D.G.R. 12 febbraio 2008, n. 205	D.Lgs n. 59/2005. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Tipologie di impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, modifica della modulistica, approvata con D.G.R. n. 668 del 20 marzo 2007 per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti. Esclusione dalle informazioni di tipo climatologico, all. C4 scheda D, punto D1.
D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 3826	Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. D. lgs. n. 152/2006 s. m. ed. i., D. lgs. n. 59/2005 e D. M. 24 aprile 2008
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n. 2 del 05.04.2007 "Valutazione ambientale per piani e progetti"	La legge provinciale 05.04.2007, n. 2 "Valutazione ambientale per piani e progetti" recepisce in un'unica legge le Direttive in materia di valutazione ambientale strategica (VAS - 2001/42/CE), valutazione di impatto ambientale (VIA - 85/337/CEE modif. dalla dir. 97/11/CE) e valutazione integrata ambientale (IPPC - 96/61/CE). Inoltre introduce la procedura di approvazione cumulativa per progetti non soggetti alle procedure di cui sopra. In materia di valutazione integrata ambientale la legge determina in conformità con le direttive europee e la normativa statale, gli impianti soggetti a valutazione integrativa ambientale, i contenuti del rapporto integrato ambientale, le modalità di consultazione, le procedura di valutazione dei progetti e di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e stabilisce gli organi competenti. Inoltre disciplina le relazioni tra VIA e IPPC, per gli impianti soggetti a VIA e contemporaneamente rientrati nel campo di applicazione della normativa IPPC.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg: Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:"Modificazioni del decreto del Presidente della	L'autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale è l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Si sono concluse tutte le procedure di autorizzazione dei 50 impianti esistenti entro i termini previsti dalla direttiva, ovvero entro il 30 ottobre 2007. Per altri 6 nuovi impianti la procedura si è conclusa o è in corso. Si tratta, in particolare, di 15 depuratori delle acque reflue urbane che effettuano il trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, 8 discariche di rifiuti urbani e 2 discariche per rifiuti speciali, 6 cartiere, 6 aziende che effettuano trattamenti superficiali dei metalli mediante processi elettrochimici, 4 aziende del settore

<i>Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)''</i>	chimico, 3 cementifici, 2 aziende che producono vetro, 2 aziende che utilizzano solventi, 2 centrali di cogenerazione, un impianto di trattamento biologico di rifiuti, una acciaieria, una zincatura chimica, un'azienda che produce refrattari, una che effettua tintura di filati in nylon e un allevamento di pollame.
---	--

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

2.2.1. Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci

<p>Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)</p>	<p>La direttiva 2006/44/CE sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE, modificata dalla direttiva 91/692/CEE e del regolamento (CE) n. 807/2003.</p> <p>La direttiva 2006/44/CE si è limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>La direttiva riguarda la tutela e / o il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Gli Stati membri sono tenuti a designare le acque dolci che devono essere considerate idonee per il pesce di allevamento. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole.</p> <p>La direttiva stabilisce i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque.</p> <p>Gli Stati membri sono tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella direttiva. Gli Stati membri possono fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla direttiva. La direttiva stabilisce la procedura per adeguare i metodi di analisi e valori limite in base al progresso tecnico e scientifico. È altresì prevista una disposizione di deroga alla direttiva, a causa di particolari condizioni meteorologiche o geografiche o per l'arricchimento di acqua naturale con determinate sostanze.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</p>	<p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene, agli artt 84 ed 85, le norme di recepimento della direttiva 78/659/CEE.</p> <p>L'art 84 comma 1 prevede che "le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci."</p> <p>Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali; - i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a); - le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992; - le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica. <p>Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.</p> <p>La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l'intero corpo idrico anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille)</p> <p>L'art. 85 individua i requisiti al quale devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.</p>

REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062	La delibera approva la prima designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci
D.G.R. 8 aprile 1997, n. 1270	La delibera approva la classifica le acque dolci superficiali della Provincia di Padova designate per la vita dei pesci
D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894	La delibera approva la classifica le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'allegato 2 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. 17 novembre 2006, n. 2708	La delibera, in attuazione dell'art. 84 del D.Lgs. 152/2006 designa le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, classificando in particolare le medesime in "salmonicole" e "ciprinicole".
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Delibera giunta provinciale n.229 del 24.01.1994	Una prima designazione di 20 tratti di fiume e 7 laghi come acque salmonicole e 3 laghi come acque ciprinicole idonei alla vita dei pesci in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 130/92, che ha recepito la direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Delibera giunta provinciale n.1159 del 23.03.1998	Successivamente, dopo una prima fase conoscitiva caratterizzata da controlli analitici mensili eseguiti negli anni 1994-96, la Giunta Provinciale con delibera n.1159 del 23/03/1998 ha ridesignato i tratti idonei alla vita dei pesci, suddividendo un tratto dell'Adige in due tratti singoli più omogenei tra di loro. Due laghi, di alta quota, sono stati cancellati come idonei alla vita dei pesci.
L.P. n. 8 del 18/06/2002; "Disposizioni sulle acque"	A livello provinciale, l'art. 26 della L.P. n. 8 del 2002 "Disposizioni sulle acque" definisce e regola gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua idonei alla vita dei pesci.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Legge Provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento";	<p>L'art. 8 della L.P. 60/78 prevede, quale strumento di programmazione per la razionale coltivazione delle acque pubbliche ai fini della pesca e della conservazione e tutela della fauna ittica, la carta ittica. La revisione della carta ittica è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2432 del 21 settembre 2001. Essa prevede l'aggiornamento ogni 5 anni dei piani di gestione della pesca dei singoli tratti di corsi d'acqua sulla base delle risultanze di monitoraggi ittici. L'ultimo aggiornamento di detti piani è stato realizzato nel corso del 2006 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1468 del 21 luglio 2006 e n. 2934 del 29 dicembre 2006) e del 2007 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1052 del 25 maggio 2007 e n. 2415 del 9 novembre 2007).</p> <p>La carta ittica prevede che per tutti gli ecosistemi acquatici sia individuato il popolamento ittico teorico, la cui specie guida, a seconda delle sue caratteristiche dell'ecosistema considerato, appartiene alla famiglia dei salmonidi (trota marmorata per i fiumi e torrenti di fondovalle; trota fario per i torrenti e ruscelli montani, salmerino alpino per i laghi alpini d'alta quota) o alla famiglia dei ciprinidi (laghi di media e bassa quota). Di fatto le acque del Trentino si suddividono in due grandi categorie: le acque a vocazione salmonicola e ciprinicola.</p> <p>Ogni piano di gestione comprende indicazioni per il miglioramento del popolamento reale: semine di materiale autoctono di qualità prodotto in strutture dedicate e controllate dal Servizio Foreste e Fauna, indicazioni per il miglioramento ambientale.</p> <p>La L.P. 60/78 prevede, inoltre, che possano essere concessi contributi per le attività di acquicoltura secondo le indicazioni della carta ittica (spese di investimento quali la realizzazione di impianti ittiogenici, le semine di novellame, i miglioramenti ambientali), nonché per spese correnti quali la vigilanza e gestione degli impianti.</p>
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004: "Approvazione del Piano di Tutela delle acque"	Il Piano di Tutela delle acque prevede il monitoraggio che viene regolarmente effettuato dall'Ufficio Tutela dell'Acqua dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente su un totale di 13 punti di cui 3 su laghi ed il rimanente su corsi d'acqua.

2.2.2. Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

<p>Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)</p>	<p>Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>Lo scopo della direttiva 80/68/CEE è quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee.</p> <p>Vi sono due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I è vietato. Questo elenco comprende organoalogeni, composti organostannici e organofosforici, mercurio e cadmio e loro composti, e cianuri e idrocarburi; - gli scarichi di sostanze dell'elenco II devono essere limitati. Questo elenco comprende alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I. <p>Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee è di competenza delle autorità competenti degli Stati membri. Essa stabilisce inoltre norme speciali per la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate al pubblico delle risorse idriche. Le autorità competenti degli Stati membri devono tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132</p>	<p>Il decreto costituisce attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</p> <p>Scopo della norma è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze individuati nel relativo allegato e di ridurre o eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. - L'art. 104 vieta lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi ovvero di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee già esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. - L'art. 108 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose richiamando in particolare il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 (valori limite di emissione) e prescrivendo l'obbligo, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>L.R. 27/5/85, n. 62</p>	<p>L.R. 27/5/85, n. 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento". Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento". La L.R. 62/85 vietava a far tempo dall'entrata in vigore l'attivazione di nuovi scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dagli insediamenti produttivi o dagli insediamenti civili (questi ultimi come individuati dalla legge stessa). Per gli scarichi in atto sui medesimi recapiti prevedeva il recapito entro tempi stabiliti in corpi d'acqua superficiali o la disattivazione entro un termine perentorio. La legge regionale disciplinava inoltre lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, demandando al consiglio regionale l'individuazione degli insediamenti le cui acque di prima pioggia recapitate sul suolo dovevano essere assoggettate a trattamento.</p>
<p>DCR 21/3/1990, n. 1946</p>	<p>DCR 21/3/1990, n. 1946. Individuava le categorie di insediamenti le cui acque di prima pioggia dovevano essere assoggettate a trattamento prima di recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo</p>
<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244</p>	<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo</p>

	44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Operar una classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee e demanda a appositi regolamenti regionali la definizione delle misure atte alla piena tutela delle zone di protezione delle acque sotterranee destinate all'uso potabile
RR. 24/3/2006, n. 4	R .R. 24/3/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Individua le superfici scolanti (sulla base della possibile presenza di sostanze pericolose) le cui acque di prima pioggia e di lavaggio sono assoggettate a specifica disciplina. Per quanto riguarda i recapiti di tali acque, quello sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è subordinato alla impossibilità di recapitare le acque nella rete fognaria o in corpo idrico superficiale e soggetto agli stessi valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali nei medesimi recapiti.
D.G.R. 21/6/2006, n. 2772	D.G.R. 21/6/2006, n. 2772. Individua le superfici scolanti in cui anche le acque di seconda pioggia (o parte delle stesse) sono da assoggettare alla disciplina prevista per le acque di prima pioggia. N.B.: essendo stata abrogata la legge regionale 62/85 con l'entrata in vigore dei regolamenti regionali sulle acque reflue, la situazione complessiva è la seguente: - disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo - disciplina di cui al r .r. 4/2006 per le acque di prima pioggia e di lavaggio nei medesimi recapiti.
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 10 disciplina il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose. L'art. 11 individua gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose prevedendo in particolare: - obbligo di autocontrollo delle acque reflue a carico dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose. - rilavutazione, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane concesse in deroga ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. 18/06/2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque"	Con gli art. 31, 32 e 35 sono stati definiti i divieti ed i limiti che vanno rispettati per gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. In particolare ai sensi dell'allegato G della citata legge vengono elencati i valori limite di emissione per le acque reflue industriali che recapitano sul suolo e il divieto di scarico per le sostanze di cui alla presente direttiva.L'art. 46 definisce che con regolamento di esecuzione vengano definiti i casi in cui vanno previsti pretrattamenti delle acque meteoriche.
D.P.P. 21/01/2008, n. 6 "Regolamento di esecuzione alla L.P. 8/02"	Il capo IV prevede la classificazione delle acque meteoriche in classi di qualità e per le acque meteoriche sistematicamente inquinate la possibilità di dispersione nel suolo solo in casi eccezionali e nel rispetto dell'allegato G della L.P. 8/02.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002 art. 8	l'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però in vigore il divieto dello scarico in suolo e sottosuolo delle acque reflue industriali già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche.
DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002 art. 8	L'art. 104 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico .

2.2.3. Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

<p>Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</p>	<p>La direttiva ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee.</p> <p>Le sue disposizioni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee; - criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze; - azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. <p>Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII della direttiva quadro sulle acque (elenco I della direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'allegato (Elenco II della direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.</p> <p>La Direttiva 2006/118/CE all'art. 7 prevede che "nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tenga conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2006/118/CE".</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30</p>	<p>Il provvedimento, in recepimento della direttiva 2006/118/CE, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei; - gli standard di qualità per alcuni parametri ed i valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee; - i criteri per individuare ed invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza; - i criteri per la classificazione dello stato quantitativo; - le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo. <p>Il decreto legislativo stabilisce inoltre che siano le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, ad individuare le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
	<p>In materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento la Regione Lombardia ha previsto misure riportate in diversi provvedimenti (per citare i più rilevanti, si rammenta il Programma di tutela e uso delle acque e il regolamento regionale 2/2006).</p> <p>In particolare, nel PTUA sono presenti metodologie per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e i criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento). Lo stato delle acque sotterranee è soggetto a un costante monitoraggio, anche con riferimento ai livelli piezometrici, da parte di ARPA. Rimandando alle schede d'interesse per gli approfondimenti, si fa presente che al momento, si sta procedendo alla valutazione della ricaduta delle disposizioni del decreto legislativo sui provvedimenti e sulle misure regionali assunte sulla base delle norme pregresse.</p>
<p>REGIONE DEL VENETO</p>	
<p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	
<p>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</p>	

	<p>Nella Provincia autonoma di Bolzano esiste una rete di monitoraggio qualitativa dell'acqua di falda nel fondovalle che è attiva ca. dal 1980 dove vengono analizzati semestralmente diversi parametri chimici, che fanno parte dell'allegato 3 del D. Lgs. del 16/03/2009, n. 30.</p> <p>L'andamento piezometrico della falda acquifera viene monitorato dagli anni 1990 per ottenere tendenze sulle quantità disponibili soprattutto nel fondovalle dove si registra il maggior utilizzo. Rimandando alle schede d'interesse per gli approfondimenti, si fa presente che al momento, si sta procedendo alla valutazione della ricaduta delle disposizioni del decreto legislativo sui provvedimenti e sulle misure provinciali assunte sulla base delle norme pregresse. Nella normativa provinciale sono presenti tutta una serie di norme che concorrono alla tutela delle acque sotterranee.</p>
L.P. 18/06/2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque"	Art. 31, 32 , 35 relativi agli scarichi, art. 44 buona pratica agricola in riferimento ai nitrati e prodotti fitosanitari, art. 45 deposito di sostanze inquinanti, art. 46 acque meteoriche, art. 51 e 52 interventi in caso di pericolo di inquinamento e risanamento di acque sotterranee contaminate.
L.P. 26/05/2006, n. 4 "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo"	Il titolo III disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.G.P. 30 dicembre 2004 n. 3233: "Approvazione del piano di tutela delle acque"	L'individuazione dei principali complessi idrogeologici è stato effettuato sulla base del 152/1999. Sono attualmente monitorati qualitativamente 29 punti significativi. Numerose sorgenti e pozzi sono monitorati anche sotto l'aspetto quantitativo. Sono attualmente in corso i lavori per l'individuazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi del nuovo D.lgs 30/2009 sulla base della quale sarà approntata una nuova rete di monitoraggio.

2.2.4. Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

<p>Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione</p>	<p>La direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni. La direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.</p> <p>La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.</p> <p>L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.</p> <p>Fase I - Gli stati membri procedono entro il 2011 ad una valutazione preliminare del rischio di alluvioni in ciascun distretto idrografico.</p> <p>Fase II - Per quelle zone del distretto idrografico per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi entro il 2013 si devono predisporre mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni.</p> <p>Fase III - Entro il 2015 per queste zone devono essere predisposti i piani di gestione del rischio di alluvioni che devono prevedere misure volte a ridurre la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad attenuarne le possibili conseguenze. I piani di gestione del rischio alluvioni dovranno coprire tutte le fasi del ciclo di gestione delle alluvioni, ma si dovranno concentrare principalmente sulle misure di prevenzione, protezione e preparazione (previsione /informazione).</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Legge 3 agosto 1998, n. 267</p>	<p>"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"</p> <p>La norma in argomento, redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico".</p>
<p>D.P.C.M 29 settembre 1998</p>	<p>"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180."</p> <p>Il decreto approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267.</p>
<p>Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279</p>	<p>Il decreto, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1999, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale.</p> <p>Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al decreto-legge 279/2000.</p> <p>Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.</p> <p>Il decreto-legge 12 ottobre 2000, 279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365</p>
<p>Legge 11 dicembre 2000 n. 365</p>	<p>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"</p> <p>La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la

	<p>ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d'intesa con le Province, con il coordinamento dell'Autorità di Bacino.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l'attività di sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente; - la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale. - la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. - l'adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche.
D.Lgs. 3 aprile 2004, n. 152	<p>Il decreto, nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico.</p> <p>Gli artt. 67 e 68, in particolare, costituiscono per certi aspetti dispositivi anticipatori della direttiva 2007/60/CE.</p> <p>L'art. 67, comma 1, prevede infatti che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime".</p> <p>Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale".</p>
Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile"	<p>La Direttiva si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza.</p>
Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici"	<p>Richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio ed aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico.</p>
AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, INTERREGIONALE E REGIONALE	
Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Adige	<p>Il "Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige, Regione del Veneto" redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nel bacino del fiume Adige. Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento del piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità</p>
Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza	<p>Il progetto di piano, redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nel bacino del fiume Livenza.</p> <p>Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento nel piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità/rischio.</p>
Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione	<p>Il progetto di piano, redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nei bacini dell'Isonzo, del Tagliamento, del Piave e del Brenta-Bacchiglione.</p> <p>Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento nel piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità/rischio.</p>
Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del	<p>Il piano, redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nei bacini del fiume Lemene.</p>

fiume Lemene	Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento nel piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità/rischio.
Progetto di piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbiano	Il relativo progetto di piano, redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbiano. Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento nel piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità/rischio.
Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza	Il piano, redatto ai sensi delle succitate leggi 267/1998 e 365/2000, individua e perimetra le aree soggette a pericolosità geologica ed idraulica nel bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Le norme di attuazione individuano modalità e procedure per l'aggiornamento nel piano nonché le limitazioni all'uso del territorio nelle predette aree in funzione del livello di pericolosità/rischio.
REGIONE LOMBARDIA	
L.R. 24 novembre 1997, n.41	La L.R. 41/97 prevedeva che i comuni, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici comunali, si dotassero di uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla prevenzione dei rischi e a una corretta pianificazione territoriale.
D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6645	La D.G.R. 7/6645 definisce i criteri con cui gli studi geologici devono essere redatti.
D.G.R. 11 dicembre 2001, 7/7365	La D.G.R. 7/7365 attua il PAI in campo urbanistico e, in particolare, stabilisce che i Comuni, nel predisporre gli studi geologici dei propri territori comunali ai sensi della L.R. 41/97, effettuino una verifica di compatibilità dello stato di dissesto reale e potenziale presente sul territorio con quanto definito dal PAI e propongano eventuali aggiornamenti al PAI stesso attraverso la redazione di una carta del dissesto che individui i fenomeni presenti, secondo 4 categorie: frane, valanghe, esondazioni di carattere torrentizio e conoidi.
L.R. 11 marzo 2005, n. 12	La L.R. 12/05 "Legge per il Governo del territorio" abroga la L.R. 41/97 e stabilisce che gli studi geologici, idrogeologici e sismici dei territori comunali siano una componente dello strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) al pari di tutte le altre componenti, al fine di pervenire a una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, idrogeologico e sismico a scala comunale.
D.G.R. 22 dicembre 2005, n.8/1566 D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374	Le D.G.R. 8/1566 e 8/7374 definiscono i criteri per la redazione della componente geologica dei P.G.T., riprendendo i contenuti delle delibere precedenti e integrandoli con le modalità di redazione dell'analisi della componente sismica, in accordo con quanto definito a livello nazionale dal D.M. 14 settembre 2005 e dal D.M. 14 gennaio 2008. I criteri definiscono anche le modalità di redazione degli studi per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico definite dal PAI o proposte dai comuni in aggiornamento al PAI stesso
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge urbanistica provinciale 11.08.1997, n. 13, Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale 16.09.1997, n. 44.	L'art. 22/bis della Legge urbanistica provinciale 11.08.1997, n. 13, inserito dall'art.2 della L.P. 2.07.2007, n.3, e modificato al comma 3 dall'art. 9, comma 2 della L.P. 10.06.2008, n.4, introduce in Alto Adige la pianificazione delle zone di pericolo. I Piani delle zone di pericolo diventeranno parti fondamentali della pianificazione urbanistica; i pericoli naturali sono infatti riscontrabili in tutto l' Alto Adige, per cui devono essere considerati nella organizzazione e nello sviluppo strategico dei Comuni: ad essi pertanto il legislatore ha trasmesso l'onere pianificatorio. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.
Decreto Presidente della Provincia 5.08.2008, n.42	Il Decreto del Presidente della Provincia 5.08.2008, n.42, "Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione il 18.11.2008, completa l' entrata in vigore di tutte le norme previste dalla legge per la pianificazione delle zone di pericolo. In esso sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili ed alle misure, a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti ad eventi naturali.
Direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo ai sensi della Legge urbanistica provinciale 11.08.1997, n. 13.	Le Direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo ai sensi della Legge urbanistica provinciale 11.08.1997, n. 13, art. 22/bis, sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale il 26.08.2008. Entro 3 anni dal 3.12.2008 i Comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle linee guida o adeguano ad esse gli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico ove già esistenti.
PROVINCIA AUTONOMA DI	

TRENTO	
<p>PGUAP - Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006 contiene la cartografia del rischio idrogeologico e la relativa normativa.</p> <p>D.G.P. n. 2759 di data 22 dicembre 2006: " Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte delle pericolosità".</p> <p>L.P. n. 18/76:" Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"</p> <p>Legge provinciale n.2/2002: "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile" che prevede all'art. 6 la redazione del Piano generale di previsione e prevenzione</p>	<p>L'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede, quale strumento di programmazione e disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche, un piano generale stabilito di intesa fra i rappresentanti della Provincia e dello Stato nell'ambito di un apposito comitato.</p> <p>L'articolo 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", disciplina le procedure di formazione ed efficacia del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato articolo 14 dello Statuto. Il Piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Province interessate.</p> <p>Il Piano, ai sensi della disciplina di cui sopra, è stato predisposto e deliberato da un comitato composto da tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della Provincia interessata ed è stato reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006 su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta provinciale.</p> <p>L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come recentemente modificato dal Decreto legislativo n. 463/99, dispone che il Piano vale anche, per il territorio della Provincia di Trento, quale piano di bacino di rilievo nazionale ai sensi della L. 183/1989. La medesima disposizione prevede che al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il Presidente della Giunta provinciale operino mediante apposite intese.</p> <p>La Provincia Autonoma di Trento sta ora procedendo all'aggiornamento delle nuove carte della pericolosità e quindi all'attuazione della direttiva.</p> <p>La Provincia Autonoma di Trento sta inoltre predisponendo i piani di previsione e prevenzione e costantemente opera tramite il Servizio Bacini montani ed il Servizio Prevenzione rischi alla esecuzione di interventi di protezione e prevenzione dei rischi.</p>

2.2.5. Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

<p>Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)</p>	<p>La direttiva 2006/11/CE codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo porta alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione.</p> <p>Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>Essa si applica alle acque interne superficiali, nelle acque territoriali e acque interne del litorale.</p> <p>La direttiva stabilisce le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico.</p> <p>Sono previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, deve essere eliminato; L'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II deve essere ridotto.</p> <p>La direttiva fissa gli obiettivi di qualità e valori limite di emissione per le sostanze dell'elenco I sulla base delle migliori tecniche disponibili. Questi valori limite sono obbligatori a meno che gli Stati membri dimostrino che gli obiettivi di qualità sono rispettati e costantemente mantenuti.</p> <p>Tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco I devono richiedere l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è concessa per un periodo limitato e stabilisce le norme di emissione che possono essere più rigorose di quelle soglie fissate dalla normativa comunitaria, in funzione della tossicità o della persistenza della sostanza.</p> <p>Per le sostanze nell'elenco II, gli Stati membri adottano e attuano programmi atti a preservare e migliorare la qualità delle acque. Anche per gli scarichi delle sostanze dell'elenco II sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, che stabilisce le norme di emissione. Gli Stati membri devono redigere un inventario degli scarichi effettuati nelle acque e possono adottare misure supplementari a quelle previste nella direttiva. La direttiva stabilisce una procedura per la revisione e l'aggiunta agli elenchi o il trasferimento di determinate sostanze dall'elenco II all'elenco I.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.M. 6 novembre 2003, n. 367</p>	<p>D.M. 6 novembre 2003, n. 367. "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152".</p> <p>Obiettivo del decreto è di fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali fissate dal D.Lgs. 152/99 e confermate dal D.Lgs. 152/2006 al 2008 ed al 2015 per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.</p> <p>Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina degli scarichi (capo II, articoli 45-53).</p>
<p>Direttiva del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 27 maggio 2004</p>	<p>Reca disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ed in particolare quelle di cui al decreto ministeriale n. 367/2003.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico.</p> <p>In particolare l'art. 78 dispone che, ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, i corpi idrici significativi debbano essere conformi, entro il 31 dicembre 2008, agli standard di qualità riportati alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al D.M. 6 novembre 2003, n. 367</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244</p>	<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003".</p> <p>Il PTUA ha individuato le sostanze pericolose da controllare sul territorio regionale ai sensi del D.M. 367/2003 (allegato 8 del PTUA) e le sostanze pericolose oggetto di monitoraggio che hanno evidenziato un superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 (appendice H alle Norme</p>

	<p>tecniche di attuazione del PTUA). Per queste ultime sostanze, l'articolo 46 delle Norme tecniche demandava alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali la valutazione della necessità di fissare limiti di emissione più restrittivi.</p> <p>In tema di controllo delle sostanze pericolose, ferme restando le procedure di autorizzazione degli scarichi previsti dalle leggi nazionali, la Regione Lombardia ha messo in atto una vasta operazione di monitoraggio, denominata Progetto MOSOPE: mediante tale progetto è stata verificata la presenza delle sostanze ricadenti negli elenchi di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie di cui alla decisione 2455/2001/CE aventi maggiori probabilità – sulla base dei risultati degli studi condotti per l'elaborazione del PTUA – di superare i valori limite previsti dalla normativa per le acque superficiali. I risultati dell'attività – durata un anno – sono serviti ad individuare i parametri – in relazione ai bacini e ai punti di monitoraggio – di cui continuare a monitorare i valori di concentrazioni</p> <p>A completamento degli studi che hanno portato all'individuazione delle sostanze da sottoporre a monitoraggio è stato condotto un approfondimento rivolto alla valutazione di possibili linee di intervento per la riduzione/eliminazione dei carichi inquinanti prodotti dai settori produttivi maggiormente critici rispetto a tale problematica.</p>
D.G.R. 12/12/2007, n. 6145	<p>Le risultanze degli studi e dei monitoraggi di cui sopra sono alla base dell'emanazione delle "Linee guida per una strategia regionale per la riduzione delle sostanze pericolose nei cicli produttivi, in attuazione del Programma di tutela e uso delle acque)", approvate con D.G.R. n. 6145 del 12/12/2007. La deliberazione, in attuazione del PTUA, approva le predette linee guida, che mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il miglioramento della conoscenza delle fonti di inquinamento; - una più omogenea e efficace definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'effettuazione dei controlli; - la strutturazione di una rete collaborativa tra tutti gli attori interessati su obiettivi convergenti; - una maggiore incisività dell'azione finalizzata alla riduzione a monte di scarichi, emissioni e perdite
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053	<p>La delibera, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.</p>
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 10, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>L'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.</p>
Ulteriori considerazioni	<p>Il progetto I.S.PER.I.A. (Identificazione delle Sostanze PERicolose Immesse nell'Ambiente idrico) ha coinvolto diverse strutture di ARPAV (Dipartimenti Provinciali, Osservatorio delle acque interne, delle acque di transizione e dell'Osservatorio Alto Adriatico, Staff EMAS - Impatto Ambientale) e si è concluso nel 2007.</p> <p>L'obiettivo del progetto era quello di dare attuazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 Novembre 2003 n. 367: "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 152/1999", che individuava standard di qualità per 160 sostanze pericolose nelle acque superficiali interne, di transizione e marino-costiere e standard di qualità per 27 sostanze nei sedimenti di acque marino-costiere, lagunari e di stagni costieri.</p> <p>Il DM 367/03 è ora stato sostituito dal D.Lgs 152/06, che ha fissato nuovi standard di qualità per le sostanze pericolose (Allegati alla Parte III – Sezione II – A.2.6 – Tabelle 1/A e 1/B); tuttavia, l'elenco dei parametri da controllare è pressochè il medesimo rispetto alla vecchia normativa.</p> <p>Il progetto è stato articolato definendo una serie di obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere l'elenco delle sostanze pericolose presenti nel Veneto; - redigere l'elenco delle fonti di origine delle sostanze pericolose identificate (scarichi ed emissioni industriali, depuratori, attività agricole); - localizzare le fonti di origine; - adeguare l'attuale monitoraggio ARPAV delle acque superficiali interne, marino costiere e di transizione sia nel numero e nella localizzazione delle stazioni di monitoraggio, sia per l'introduzione di parametri da ricercare e metodiche analitiche da utilizzare; - identificare i programmi d'azione da intraprendere per la riduzione o l'eliminazione delle sostanze pericolose per il raggiungimento degli obiettivi da rispettare previsti dal DM 367/03. <p>ARPAV ha concentrato le proprie azioni in tre ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un monitoraggio dedicato in 42 stazioni della rete acque superficiali del Veneto: esso è stato condotto per due anni, con frequenza trimestrale, ed ha incluso l'analisi di tutte le sostanze pericolose del DM 367/03 che i laboratori provinciali erano in grado di controllare, per un totale di

	<p>97 parametri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il potenziamento della strumentazione analitica di alcuni laboratori e la conseguente messa a punto di nuovi metodi analitici, in grado di migliorare i limiti di rilevabilità di parametri già monitorati per adeguarli a quelli di legge (ad esempio, alcuni pesticidi), o di introdurre il monitoraggio di nuove classi di parametri (ad esempio, aniline e composti nitroaromatici); - La stesura di una "lista di priorità", suddivisa per unità idrografiche aggregate: tale lista comprende, in ordine decrescente di importanza, le sostanze pericolose ritenute più significative per il territorio determinato, sulla base della loro potenziale presenza in correlazione alle fonti di pressione (scarichi industriali, depuratori e attività agricole), e all'entità delle pressioni stesse. <p>I risultati delle attività 1 e 3 sono stati integrati allo scopo di definire una proposta di monitoraggio a regime delle sostanze pericolose nei corpi idrici significativi regionali.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. 18/06/2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque"	<p>Con il capo II della legge sono stati fissati i divieti e limiti che vanno rispettati anche in rapporto alle sostanze pericolose di cui alla presente normativa. In particolare l'art. 35 prevede disposizioni particolari per gli scarichi di sostanze pericolose ed i limiti e divieti sono fissati negli allegati alla legge.</p> <p>Gli articoli 38 e 39 disciplinano l'esame preventivo dei progetti, le condizioni e limiti delle autorizzazioni e i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
<p>Gli articoli 108 e 131 del D.Lgs: 152/2006 sono stati recepiti dall'art. 7 comma 2 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifich, riporta già, dalla data di emanazione, limiti allo scarico più restrittivi rispetto alla norma nazionale per alcune sostanze pericolose.</p> <p>Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 d.d. 30 dicembre 2004 recante anche indicazioni sul monitoraggio delle sostanze pericolose (art. 4 Norme di attuazione)</p>	<p>Le sostanze pericolose vengono costantemente monitorate nell'ambito dell'attività di monitoraggio eseguita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di stabilire lo stato ambientale dei corpi idrici. Fino ad oggi non sono stati riscontrati superamenti dei limiti indicati alla tabella 1/A dell'allegato 1, parte del D.Lgs. 152/2006</p>

2.2.6. Direttiva 98/8/CE sui biocidi

Direttiva 98/8/CE sui biocidi	<p>La direttiva 98/8/CE concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri; ▪ il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità; ▪ la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi. <p>Gli Stati membri provvedono all'autorizzazione, classificazione, etichettatura, imballaggio ed uso corretto dei biocidi conformemente alla direttiva. L'uso corretto comprende le misure che permettono di limitare al minimo l'utilizzo di biocidi nonché l'obbligo di garantire condizioni di utilizzo sul posto di lavoro conformi alle direttive relative alla protezione dei lavoratori.</p> <p>Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili dell'ottemperanza alla direttiva, del rilascio delle autorizzazioni e della centralizzazione delle informazioni relative ai biocidi, onde essere in grado di far fronte a qualsiasi richiesta di carattere sanitario. Il sistema di autorizzazioni si basa sul principio del riconoscimento reciproco; secondo tale principio, un biocida già autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro entro 120 giorni o è registrato entro 60 giorni dal momento in cui l'altro Stato membro riceve la domanda. L'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto è obbligatoria, salvo alcune deroghe per i biocidi a basso rischio.</p> <p>Gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i suoi principi attivi sono elencati negli allegati della presente direttiva e i requisiti stabiliti dalla direttiva sono soddisfatti; - è accertato che: <ul style="list-style-type: none"> - il biocida è sufficientemente efficace, non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, non ha effetti inaccettabili sulla salute umana o degli animali o sulle acque di superficie o sotterranee, non ha effetti inaccettabili sull'ambiente; - la natura e la quantità dei principi attivi possono essere determinate in base ai requisiti di cui agli allegati della direttiva; - le sue proprietà fisiche e chimiche sono state giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzino ed un trasporto adeguati del prodotto. <p>Per un biocida classificato come tossico, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione non è rilasciata l'autorizzazione per l'immissione sul mercato per il pubblico. Le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento nel periodo per il quale esse sono state rilasciate.</p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174	<p>Il decreto disciplina, in attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, l'immissione sul mercato, ai fini della loro utilizzazione, dei biocidi.</p> <p>La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano di un biocidi sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità.</p> <p>L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocidi a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità.</p> <p>Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con decreto del ministero della Salute di data 31 marzo 2008</p>
REGIONE LOMBARDIA	
	Per gli aspetti attinenti alla tutela delle acque, vedasi scheda sui prodotti fitosanitari
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	Si fa riferimento alla normativa nazionale

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
	Si fa riferimento alla normativa nazionale

2.2.7. Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

<p>Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)</p>	<p>La direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la direttiva 79/923/CEE. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.</p> <p>Ha scopo di riunire la direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali.</p> <p>La direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.</p> <p>Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificate (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.</p> <p>La direttiva stabilisce parametri applicabili alle acque destinate alla molluschicoltura, valori obbligatori, i metodi di analisi e la frequenza minima per il prelievo di campioni e le misure. Questi parametri sono fissati per il pH, temperatura, salinità e la presenza o la concentrazione di alcune sostanze (ossigeno disciolto, idrocarburi, metalli, sostanze organiche, ecc.).</p> <p>Le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono prelevare dei campioni di acque per verificare la loro conformità con i criteri fissati dalla direttiva. Le seguenti proporzioni dei campioni devono essere conformi ai valori stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 100% dei campioni per i parametri "sostanze organiche" e "metalli"; - il 95% dei campioni per i parametri 'salinità' e 'ossigeno disciolto'; - il 75% dei campioni per gli altri parametri.
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 131</p>	<p>Il decreto costituisce una prima attuazione della direttiva 79/923/CEE ed ha lo scopo di stabilire i requisiti di qualità delle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.</p> <p>Il decreto è stato abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 152/1999 e dall'art. 175 del D.Lgs. 152/2006</p>
<p>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530</p>	<p>Il decreto, in attuazione della direttiva 91/492/CEE fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.</p>
<p>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</p>	<p>Il decreto contiene, tra l'altro, anche le norme di recepimento della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.</p> <p>In particolare l'articolo 14, ai commi 1 e 2, prevede che:</p> <p><i>"1) Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.</i></p> <p><i>2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisi al momento della designazione."</i></p> <p>L'art. 15 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p> <p>La norma, abrogata dal D.lgs. 152/2006, è stata da questo pressoché integralmente ripresa con gli artt. 87 ed 88.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</p>	<p>Il decreto contiene, tra l'altro, anche le norme di recepimento della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.</p> <p>In particolare l'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che:</p> <p><i>"1) Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle</i></p>

	<p>acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.</p> <p>2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.”</p> <p>L'art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p>
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001	Con tale delibera la Giunta regionale ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.
D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993	Con tali delibere la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, effettua una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. 877 del 26 marzo 1999	Con tale delibera la Giunta provvede, ai sensi del D.Lgs. 530/1992, alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia assicurando al contempo, tramite i Servizi e presidi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, un sistema di controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
D.G.R. 2093/2000	La delibera approva la designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi, ai sensi del D.Lgs. 152/1999
D.G.R. 2808 del 6 agosto 2002	La delibera aggiorna la designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi, ai sensi del D.Lgs. 152/1999
D.G.R. 3585 del 30 dicembre 2004	La delibera della Giunta regionale: <ul style="list-style-type: none"> - approva, ai sensi del D.Lgs. 530/1992, la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia; tale classificazione fa riferimento ai requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi presenti in allevamenti o banchi naturali dell'arco costiero regionale; - approva le linee guida per la sorveglianza periodica delle succitate zone; tali linee guida riguardano il sistema di sorveglianza sanitaria, le stazioni di monitoraggio, le modalità e la frequenza dei campionamenti, i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31	La legge reca disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Individua in particolare le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado (art. 1), le modalità di rilascio delle concessioni (art. 2) ed i relativi canoni.
Ulteriori considerazioni	<p>La Regione, quale autorità competente, classifica le zone adibite alla molluschicoltura sulla base risultati analitici forniti dai Dipartimenti Provinciali dell'ARPA, che hanno il compito di eseguire i campionamenti, a frequenze stabilite in rapporto alla tipologia della classificazione delle zone, e le analisi microbiologiche e chimiche dei molluschi bivalvi vivi.</p> <p>Nel caso di difformità temporanea di una zona di produzione è l'autorità competente locale, l'Azienda per i Servizi Sanitari (ASS), che provvede ai divieti temporanei di raccolta e alle revoche nel caso di ripristino dei requisiti previsti dalla norma.</p> <p>L'ARPA inoltre, attraverso il Centro di riferimento regionale per le biotossine algali del Dipartimento Provinciale di Gorizia, esegue anche il monitoraggio delle biotossine tipo DSP, YTX, PSP e ASP sui molluschi bivalvi vivi provenienti dagli allevamenti e dai banchi naturali delle aree classificate, nonché il contestuale monitoraggio delle acque di mare e laguna per la ricerca del fitoplancton tossico e potenzialmente tossico. Anche in questo caso le frequenze di monitoraggio sono stabilite dall'autorità competente sulla base della norma di riferimento. Per i molluschi provenienti dagli allevamenti la frequenza di controllo è quindicinale, in considerazione della forte sensibilità dei mitili allevati ai fenomeni tossici sopra indicati, per gli altri molluschi provenienti dai banchi naturali la frequenza di controllo è ridotta in rapporto alla diversa sensibilità della specie presente.</p> <p>Anche in questo caso se si verificano risultati non favorevoli rispetto ai limiti indicati dalla norma di</p>

	<p>riferimento in una zona di produzione è l'autorità competente locale, l'Azienda per i Servizi Sanitari, che provvede ai divieti temporanei di raccolta. L'ARPA provvede alla intensificazione dei controlli dei molluschi e delle acque su tutto l' arco costiero regionale fino alla risoluzione del fenomeno tossico e assicura anche l'intensificazione dei controlli alla commercializzazione disposti dalle ASS.</p> <p>Le revoche nel caso di ripristino dei requisiti igienico sanitari indicati dalla norma sono disposti sempre dalle ASS competenti per territorio.</p> <p>I dati analitici del monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi e delle acque, sono aggiornati dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Gorizia e visibili sul sito algaeadria.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	Non interessa la Provincia Autonoma di Bolzano
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
	Non interessa la Provincia Autonoma di Trento

2.2.8. Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica

<p>Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica</p>	<p>La direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione.</p> <p>Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p> <p>La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Gli Stati membri determinano se gli altri piani o i programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente ed in tal senso, tengono conto dei criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva.</p> <p>Prima dell'adozione di un piano o un programma, l'autorità competente sarà tenuta ad effettuare una valutazione ambientale strategica e, dopo aver consultato le autorità competenti in materia ambientale, di preparare un rapporto ambientale che definisce tra l'altro: il contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o del programma; eventuali problemi ambientali che sono pertinenti al piano o al programma; a livello nazionale, comunitario o internazionale, gli obiettivi di protezione ambientale che sono pertinenti al piano o programma in questione; i probabili effetti ambientali del piano o del programma; le misure previste per evitare, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente; le misure di controllo previste.</p> <p>La relazione deve comprendere anche una sintesi non tecnica delle informazioni.</p> <p>Il progetto di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico per poter esprimere osservazioni.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>LR 11/03/2005, n. 12</p>	<p>Con l'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - "Legge per il governo del territorio" la Regione Lombardia ha introdotto la Valutazione ambientale dei piani e programmi, recependo la direttiva 2001/42/CE e rimandando al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi generali e alla Giunta regionale la definizione di ulteriori adempimenti.</p>
<p>DCR 13/03/2007, n. VIII/351</p>	<p>Con la delibera del 13 marzo 2007, n. VIII/351 il Consiglio regionale ha approvato gli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)"</p>
<p>D.G.R. 27/12/2007, n. VIII/6420</p>	<p>La Giunta regionale, con la deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore della VAS nel contesto regionale.</p> <p>Nell'allegato 1 è definito il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi da applicare in via generale, mentre negli allegati da 1a a 1m sono definiti i modelli per specifiche categorie di piani e programmi.</p> <p>L'allegato 2 definisce il procedimento coordinato VAS/VIA/Valutazione di Incidenza.</p> <p>L'allegato 3 definisce le modalità operative per la costituzione del Sistema Informativo lombardo per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e l'archivio documentale digitale della VAS, che è stato realizzato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.</p> <p>L'allegato 4 definisce le modalità operative per la costituzione del Nucleo Tecnico regionale di valutazione ambientale-VAS, che è avvenuta con decreto dirigenziale n.13662 del 25/11/2008 e rinnovata con decreto dirigenziale n.1580 del 18/02/2009.</p>

D.G.R. 18/04/2008, n. VIII/7110	La D.G.R. n.VIII/6420 è stata modificata e integrata con le seguenti delibere di Giunta regionale:la D.G.R. 18/04/2008, n. VIII/7110 ha approvato ulteriori adempimenti di disciplina modificando l'allegato 1f e introducendo gli allegati 1n e 1o;
D.G.R. 11/02/2009, n. VIII/8950	la D.G.R. 11/02/2009, n. VIII/8950 ha approvato le "Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo" con gli allegati 1p e 1q.
REGIONE DEL VENETO	
D.G.R. 2988 del 1-10-2004 D.G.R. 3262 del 24-10-2006 D.G.R. 3752 del 5-12-2006	Le delibere recano indirizzi operativi sulla valutazione ambientale strategica, modulati sulla Direttiva 2001/42/CE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale n. 11 del 6 maggio 2005	<p>La legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Riguarda, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2001/42/CE..</p> <p>A tal proposito l'art. 4 prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, siano definite le procedure della VAS e siano specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure, facendo riferimento all'allegato II della succitata direttiva.</p> <p>La Valutazione ambientale strategica (VAS) va effettuata per tutti i piani/programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti soggetti a procedura di VIA, nonché i piani e i programmi che richiedono la valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Inoltre i piani/programmi che interessano l'uso di piccole aree o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché piani e programmi diversi da quelli sopra menzionati e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti alla VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante l'applicazione, caso per caso, della procedura di verifica.</p> <p>Nella redazione dei piani/programmi, la Legge regionale indica le attività da svolgere, al fine di integrare gli obiettivi ambientali negli obiettivi generali degli stessi, ossia:</p> <p>a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonché degli effetti significativi sull'ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilità delle alternative;</p> <p>b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonché gli indicatori ambientali necessari all'attività di monitoraggio devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2001/42/CE.</p> <p>L'allegato I della direttiva 2001/42/CE descrive i contenuti e le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.</p> <p>La legge regionale 11/2005 prevede che la procedura di VAS venga espletata:</p> <p>a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma;</p> <p>b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.</p> <p>La normativa regionale prevede forme di consultazione/informazione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali interessate agli effetti del piano sull'ambiente e la pubblicizzazione degli atti.</p> <p>I regolamenti di attuazione non sono poi stati emanati essendo nel frattempo intervenuto il D.Lgs. 152/2006.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge Provinciale n. 2 del 5 aprile 2007 - "Valutazione ambientale per piani e progetti"	La legge provinciale 05.04.2007, n. 2 "Valutazione ambientale per piani e progetti" recepisce in un'unica legge le Direttive in materia di valutazione ambientale strategica (VAS - 2001/42/CE), valutazione di impatto ambientale (VIA - 85/337/CEE modif. dalla dir. 97/11/CE) e valutazione integrata ambientale (IPPC - 96/61/CE). Inoltre introduce la procedura di approvazione cumulativa per progetti non soggetti alle procedure di cui sopra.In materia di valutazione ambientale strategica la legge determina in conformità con le direttive europee e la normativa statale, i piani e programmi da sottoporre a valutazione integrativa ambientale, i contenuti del rapporto, le modalità di consultazione, le procedure di valutazione di valutazione ambientale strategica e stabilisce gli organi competenti. Le procedure sono integrate nelle procedure previste dalla normativa urbanistica per i piani urbanistici di settore.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

D.P.P 14 settembre 2006 n. 15-68/ Leg:	” Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”.
---	---

2.2.9. Direttive quadro sui rifiuti (2006/12/CE e 2008/98/CE)

<p>Direttive quadro sui rifiuti (2006/12/CE e 2008/98/CE)</p>	<p>La direttiva 2006/12/CE codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche (in particolare la Direttiva 91/156/CEE). La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.</p> <p>La direttiva ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. In particolare, essa mira ad incentivare il recupero e l'utilizzo dei rifiuti al fine della conservazione delle risorse naturali.</p> <p>Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri.</p> <p>Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo. Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.</p> <p>Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza. I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch'essi un'autorizzazione.</p> <p>Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti. Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.</p> <p>La direttiva 2008/98/CE pone l'accento sui concetti di prevenzione e sul riutilizzo, il tutto legato alla tracciabilità dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto sulla fase in cui essi diventano rifiuti.</p> <p>Pertanto, le operazioni di smaltimento, di recupero e di riciclaggio dei rifiuti urbani - provenienti dalla raccolta domestica (la definizione di riciclaggio non comprende le operazioni per il recupero di energia) - si dovranno realizzare attraverso impianti specializzati dando priorità alla raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro.</p> <p>Una più attenta definizione dei termini specialistici (vedi art. 3) introduce il tema cruciale della distinzione tra rifiuti e sottoprodotti (vedi art. 5) e i criteri per cui i rifiuti cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio (vedi art. 6).</p> <p>Viene inoltre rivista e ampliata la gerarchia dei rifiuti che indica le priorità da applicare nella definizione della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. <p>Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti gli Stati membri dovranno adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.</p> <p>Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale per l'intero sistema di gestione dei rifiuti e potrà, inoltre, attuare misure legislative di accompagnamento per definire una responsabilità estesa dei produttori e dei commercianti, inclusa l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti. L'esistenza di piani nazionali diversamente articolati potrà limitare le esportazioni di rifiuti, in casi di emergenza, destinati ad inceneritori di altri Paesi classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti.</p> <p>La nuova direttiva porta avanti il principio secondo cui "chi inquina paga" e che i costi della gestione dei rifiuti spettano al produttore iniziale o ai detentori del momento o ai detentori precedenti dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri potranno quindi decidere di imporli parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti e di chiedere un contributo anche ai distributori.</p> <p>Si chiarisce inoltre il principio della responsabilità estesa del produttore o del detentore dei rifiuti che non è assolta in modo automatico con il loro trasferimento agli enti di recupero o di smaltimento.</p> <p>Gli Stati membri possono infatti decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere</p>
--	--

	<p>condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero e smaltimento) dovrà essere subordinata a una attenta valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute, compreso il rispetto del paesaggio e l'assenza di inconvenienti quali rumori e odori.</p> <p>Le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento e per il recupero di energia saranno concesse a patto che siano rispettati elevati standard di efficienza energetica e che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili (vedi allegato II).</p> <p>Per ultimo si segnala che, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non potrà essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.</p> <p>Le deroghe al divieto di miscelazione dovranno in ogni caso prevedere il ricorso alle migliori tecniche disponibili.</p> <p>La direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ovvero lo scorso 12 dicembre; gli Stati Membri hanno 24 mesi di tempo per recepirla (termine ultimo il 12 dicembre 2010).</p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22	<p>Il decreto reca le norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.</p> <p>E' stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/2006</p>
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<p>Il decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché sull'ambiente globale.</p> <p>L'art. 8, in particolare, prevede la domanda di costruzione ed esercizio di una discarica debba essere corredata, tra l'altro, di un piano di sorveglianza e di controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno.</p>
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4	<p>Il decreto riporta nella parte IV norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regola le procedure semplificate (capo V); - il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi; - il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti; - il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; - il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati; - il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali.
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Decreto 5 aprile 2006, n.186	<p>Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».</p>
D.Lgs. 5 febbraio 2007, n. 22	<p>La direttiva 91/156/CEE che ha modificato la direttiva 75/442/CEE è stata recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 a sua volta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte quarta) e successive modifiche e integrazioni.</p>
Decreto ministeriale 8 aprile 2008	<p>"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, comma 1 lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. (G.U. n. 99 del 28 aprile 2008)"</p>
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117	<p>Attuazione della direttiva 2006/21/ CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/ CE</p>
Ulteriori considerazioni	<p>Le diverse attività di gestione rifiuti, anche quando correttamente svolte, possono costituire fattore di rischio per suolo, sottosuolo ed in particolare per le acque sotterranee per la capacità intrinseca dei rifiuti di rivelarsi sorgenti di contaminazione. La scorretta gestione dei rifiuti ancor più rappresenta un potenziale pericolo per l'ambiente sia per le fasi ancora interne alle attività produttive che li generano (depositi, smaltimenti ecc) che per le attività conto terzi di stoccaggio, recupero o smaltimento svolte in strutture</p>

	<p>carenti dal punto di vista impiantistico e gestionale o, in altri casi, obsolete.</p> <p>Se con la rimozione dei rifiuti, da prevedere sempre in caso di limitate quantità, o con misure di messa in sicurezza può dirsi in genere risolvibile con successo la contaminazione del terreno, ben diversa è la situazione delle falde su cui intervenire perché si presentano maggiori difficoltà tecniche ed economiche.</p> <p>Le diverse modalità gestione di alcuni materiali/rifiuti conseguenti all'evoluzione della normativa giuridica del concetto di "rifiuto", nonché alcune incongruenze presenti nella normativa, sono ulteriori cause di riscontro di siti inquinati o potenzialmente inquinati.</p> <p>In tal senso si rileva la necessità di prevedere procedure condivise fra amministrazioni, enti, organi di controllo e soggetti interessati per l'effettuazione di un'attività di ricognizione, conoscenza e discussione delle situazioni più complesse ed articolate, in modo da valutare e programmare nelle opportune sedi tecniche e autorizzative, i criteri di ripristino, anche verificati in termini di rischio e di rapporto costi-benefici.</p> <p>Nell'ambito degli impianti di smaltimento, il D.Lgs. 36/2003 prevedeva l'obbligo da parte dei gestori delle discariche, già autorizzate al 27/03/2003, di presentare un Piano di Adeguamento, comprensivo di un Piano di Sorveglianza e Controllo, con proposta di monitoraggio in fase di gestione operativa e post-operativa delle componenti ambientali ed in particolare delle acque sotterranee.</p> <p>In base alle indicazioni dell'Allegato 2, punto 5.1, del succitato decreto, ogni discarica è tenuta alla predisposizione di un minimo di tre piezometri, di cui uno a monte e due a valle del sito, realizzati tenendo conto della direzione prevalente di deflusso delle acque sotterranee, ed all'esecuzione di una serie di analisi atte alla definizione della qualità delle stesse ed al loro controllo nel tempo.</p> <p>La Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. 15 del 18/07/05 e con la L.R. 32 del 23/12/2005, ha individuato ARPA come l'ente deputato a provvedere alla redazione di un parere tecnico relativo alle opere e agli interventi previsti dal Piano di Adeguamento e a valutare il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee proposto nel Piano di sorveglianza e Controllo. Tali attività dell'Agenzia permetteranno di elaborare una ricca serie di informazioni fondamentali per comprendere la pressione degli impianti di discarica.</p> <p>La percentuale di casi di inquinamento dovuta a situazioni incidentali/accidentali (circa il 20% del totale) non si sta riducendo, ma si mantiene costante nel tempo, in quanto legata ad eventi statisticamente costanti (incidenti stradali, incendi, rotture di impianti, ecc.). Per tale tipologia di episodi inquinanti risultano fondamentali tempistiche d'intervento ed attenzione nella gestione dell'emergenza, in modo raggiungere rapidamente gli obiettivi di messa in sicurezza di emergenza (isolamento e allontanamento della sorgente ed interruzione della diffusione). Per la riduzione del loro numero e gravità di eventi/situazioni conseguenti, dovrebbero essere migliorati gli aspetti preventivi e di controllo, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche di resistenza passiva e monitoraggio da applicare a mezzi e impianti (serbatoi, cisterne, tubature, ecc.), agendo dall'altra parte sul fronte dell'intervento, anche con l'immediata applicazione di procedure preventivamente condivise tra i vari soggetti privati e pubblici interessati (titolari di impianti, gestori delle reti stradali, ditte specializzate e autorità e organi di controllo).</p>
REGIONE LOMBARDIA	
	La Regione Lombardia non ha ancora adottato alcun procedimento di recepimento della direttiva
REGIONE DEL VENETO	
Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008	La deliberazione istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale; per il territorio ricadente nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera, data la sua specificità, la delibera consente l'applicazione delle procedure anche informatiche già in atto da tempo
Deliberazione della Giunta n. 2166 del 11 luglio 2006	Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera.
Deliberazione della Giunta n. 4552 del 29 Dicembre 2004	Emungimenti dalle falde inquinate per esigenze di messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/1999, art. 2, lettera f). Modalità organizzative regionali concernenti le relative comunicazioni.
Deliberazione della Giunta n. 2922 del 03 ottobre 2003	D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<p>Il recupero dei siti contaminati e delle aree degradate da irrazionali attività antropiche e da cause accidentali rappresenta l'obiettivo da raggiungere individuando e definendo mediante il censimento dei siti e la realizzazione dell'anagrafe le priorità di bonifica.</p> <p>È quindi necessario prevedere una pianificazione degli interventi che potrebbero rendersi necessari.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza della Regione che si avvale del parere di una Conferenza di Servizi di cui fanno parte l'ARPA, il Comune in cui è localizzato l'inquinamento, l'Azienda sanitaria e la Provincia competenti per territorio.</p>

	<p>Nel settore delle bonifiche la Regione si era dotata già nel 1996 di un Piano di bonifica che è in fase di adeguamento a quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152.</p> <p>Sono state effettuate attività di verifica dei siti già individuati con l'utilizzo del biomonitoraggio con i licheni e mediante l'effettuazione di riprese aeree con scanner iperspettrale MIVIS.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4	<p>Con l'emanazione della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 - "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo" la Provincia autonoma di Bolzano ha recepito la direttiva 2006/12/CE.</p> <p>L'ufficio competente per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti è l'Ufficio provinciale gestione rifiuti, che fa parte dell'Agenzia per l'ambiente.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

2.2.10. Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	<p>La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE</p> <p>La direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.</p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.M. 14 aprile 2009, n. 56	<p>Il decreto approva il regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".</p> <p>In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell'elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale individuati dalla direttiva 2008/105/CE</p>
REGIONE LOMBARDIA	
Valutazioni e considerazioni	<p>Il PTUA ha previsto le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme a suo tempo vigenti.</p> <p>Come rilevato nelle altre schede d'interesse, particolare rilevanza ha assunto nella pianificazione l'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del progetto di monitoraggio denominato MOSOPE. Come specificato nell'apposita scheda concernente le sostanze pericolose, la Regione Lombardia, con D.G.R. 12/12/2007, n. 6145, ha approvato delle linee guida in materia, finalizzata a conseguire obiettivi di riduzione della concentrazione di tali sostanze negli scarichi e nell'ambiente acquatico.</p> <p>Sono attualmente in corso valutazioni in ordine alle ricadute dei contenuti della direttiva sui provvedimenti e sulle misure già previsti dalla Regione. I risultati dei monitoraggi e gli studi effettuati in l'attuazione della direttiva comunitaria 76/464/CE e s.m.i. possono infatti essere utilizzati per valutare gli interventi necessari al raggiungimento del rispetto degli standard fissati dalla direttiva 2008/105/CE nonché per rimodulare – qualora necessario - le stese attività di monitoraggio della presenza nelle acque superficiali delle sostanze individuate dalla direttiva.</p>
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	<p>Sono attualmente in corso valutazioni in ordine alle ricadute dei contenuti della direttiva sui provvedimenti e sulle misure già previsti dalla Provincia.</p> <p>In riferimento alla rete di monitoraggio è già stata eseguita una verifica in riferimento alle sostanze utilizzate o presenti nei relativi bacini e per quanto possibile a partire dall'anno 2009 è stato integrato il programma di monitoraggio al fine di verificare la presenza nelle acque superficiali delle sostanze individuate dalla direttiva. Per alcune sostanze è in corso l'ATTUAZIONE delle metodiche di analisi al fine di poter determinare anche tali parametri con la sensibilità richiesta.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

2.2.11. Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino

Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	La direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea". Entro il 2020 gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
In attesa di recepimento da parte dello Stato Italiano	
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

3.1. Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 9: <i>" Articolo 9 Recupero dei costi relativi ai servizi idrici</i> <i>1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri provvedono entro il 2010:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,</i> - <i>a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".</i> <p><i>Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</i></p> <p><i>2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.</i></p> <p><i>3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.</i></p> <p><i>4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici."</i></p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Legge 5 gennaio 1994, n. 36</p>	<p>L'art. 13 detta i criteri per l'individuazione della tariffa del servizio idrico. Dispone in particolare che la tariffa, costituendo corrispettivo del servizio idrico, sia determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>L'art. 14 detta invece disposizioni sulla tariffa del servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>La legge in argomento è stata abolita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che ne ha recepito in parte i contenuti aggiornandoli con riguardo ai principi generali stabiliti dalla Direttiva europea 2000/60/CE.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</p>	<p>Il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, già sancito dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, è recepito, al livello della normativa statale, dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare l'art. 119 dispone quanto segue:</p> <p><i>"Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata secondo il principio "chi inquina paga".</i></p> <p><i>Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura.</i></p> <p><i>Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle</i></p>

	<p>regioni in questione. In particolare:</p> <p>a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;</p> <p>b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica.”</p>
Ministero dei lavori pubblici – Decreto 1 agosto 1996	Il decreto reca il metodo normalizzato finalizzato a definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; punto fondante del metodo è il riconoscimento che la tariffa di riferimento è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.
REGIONE LOMBARDIA	
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 “Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003”. Il PTUA contiene le valutazioni economiche a supporto della pianificazione (capitolo 7 della Relazione generale). Per il servizio idrico integrato, le valutazioni hanno preso in considerazione i costi connessi agli adeguamenti delle infrastrutture necessari all'attuazione delle previsioni del PTUA.</p> <p>Con D.G.R. 26/9/2007, n. 5448 è stato approvato il metodo per la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato in Lombardia, ai sensi del quale i ricavi totali del servizio devono garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è da applicare nei casi previsti dalla legge regionale e costi connessi alle misure previste dai Piani d'ambito, attuativi del PTUA.</p> <p>Per il settore irriguo, non si è ritenuto di procedere a una quantificazione economica degli effetti derivanti dall'applicazione del DMV, anche in considerazione della applicazione di misure di mitigazione che possono essere intraprese per la salvaguardia della produttività del settore (rimodulazione delle portate concesse, azioni volte al miglioramento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione e delle tecniche di irrigazione, riutilizzo delle acque reflue depurate). Per gli usi idroelettrici, è stata effettuata una prima stima degli effetti dell'applicazione del DMV alla produzione idroelettrica lombarda attraverso l'analisi di tre sistemi idroelettrici rappresentativi. Per quanto riguarda il totale degli usi (compresi gli usi industriali), sono applicati i canoni per la concessione di derivazione di acqua pubblica, conformemente alle disposizioni vigenti.</p> <p>N.B.: Le stime economiche eseguite nell'ambito della redazione del PTUA sono da considerare quali approfondimenti di carattere conoscitivo e, in quanto tali, non hanno comportato ricadute dirette nella definizione delle misure.</p>
REGIONE DEL VENETO	
Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5	<p>La legge, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati.</p> <p>L'art. 12, in particolare, detta disposizioni sulla determinazione della tariffa da parte dell'Autorità d'ambito nonché sui criteri di articolazione della medesima allo scopo di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti e per perseguire il risparmio e razionale utilizzo della risorsa.</p> <p>Con questa legge regionale, avuto riguardo alle realtà territoriali, idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché agli obiettivi di fondo proposti dalla stessa L. 36/1994 sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione della risorsa, sono stati individuati 8 Ambiti Territoriali Ottimali, (Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Veronese, Polesine, Valle del Chiampo)</p> <p>dei quali sette principali e uno più piccolo con specifiche caratteristiche territoriali ed economiche, le cui problematiche tecniche riguardanti la depurazione dei reflui industriali ne hanno reso opportuna l'autonoma delimitazione.</p>
D.G.R. n. 1067 del 21 marzo 2000	Con tale delibera Giunta Regionale ha stabilito di escludere dall'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", per la definizione dell'ATO Interregionale Livenza – Tagliamento ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27.03.1998 n. 5, i seguenti Comuni veneti: Meduna di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalza di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto.
D.G.R. n. 2364 del 27.07.2006	La delibera approva lo schema di accordo tra Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per la costituzione dell'Ambito Territoriale Interregionale Lemene.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

<p>Legge regionale 23 giugno 2005, n. 13</p>	<p>La legge ha per oggetto l'organizzazione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.</p> <p>La legge riconosce all'autorità d'ambito, la funzione, tra l'altro, di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 nonché sulla base del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996.</p> <p>L'art. 25 detta ulteriori criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, anche finalizzati alla salvaguardia delle esigenze sociali, al riequilibrio territoriale ed al perseguimento del risparmio e del razionale utilizzo della risorsa idrica.</p> <p>Per assicurare un'articolazione delle tariffe che tenga conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, l'art. 27 costituisce il "Fondo regionale per il servizio idrico integrato"; tale fondo ha funzione perequativa della tariffa ed è gestito secondo criteri di solidarietà.</p> <p>L'art. 27 costituisce infine il "Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato" finalizzato allo sviluppo degli investimenti su impianti ed infrastrutture.</p> <p>Alla legge sono seguiti i relativi regolamenti di attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D. P. Reg. 12 aprile 2007 n. 93 - Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). - D. P. Reg. 9 maggio 2007 n. 127 - Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). - D. P. Reg. 23 maggio 2007 n. 148 - Regolamento per la concessione dei contributi a carico del "Fondo regionale per il servizio idrico integrato", in applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
<p>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</p>	
<p>Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque"</p>	<p>Sono state definite le disposizioni finanziarie per il servizio di fognatura e depurazione, la tariffa di fognatura e depurazione, i contributi che vengono concessi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione e i versamenti dei comuni alla provincia a parziale copertura delle spese sostenute.</p> <p>In particolare con l'art. 53 è stato definito, che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché dei versamenti da parte dei comuni alla Provincia.</p> <p>Al fine della determinazione della tariffa, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, da determinare con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue. Dato che uno degli obiettivi nella gestione delle acque è quello di favorire il risparmio di una risorsa primaria come l'acqua, il calcolo della tariffa in base all'acqua prelevata favorisce chi consuma meno acqua. Per gli scarichi industriali la tariffa viene calcolata tenendo conto sia della quantità che della qualità delle acque scaricate applicando così il principio di chi inquina paga. Con la delibera della Giunta provinciale n. 4146 del 13.11.2006 sono stati definiti i criteri per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, definendo tra l'altro che la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche non è soggetto alla tariffa e definendo i coefficienti di maggiorazione per i vari tipi di acque reflue industriali in rapporto al carico inquinante prodotto.</p>
<p>Legge Provinciale n. 8 del 18/06/2002 – Disposizioni sulle acque</p>	<p>Art. 7/bis (Tariffe per il servizio idropotabile pubblico):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Le tariffe per il servizio idropotabile pubblico sono determinate dai comuni per i rispettivi territori e spettano al gestore dell'acquedotto idropotabile. (2) Le tariffe sono composte da una quota base per allacciamento ed un importo basato sul consumo. A tale proposito si tiene conto dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela di acqua potabile, in modo che siano coperte le spese di gestione nonché quelle relative agli investimenti sostenuti, e senza che vengano conseguiti utili.
<p>Legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 — Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica</p>	<p>La Legge Provinciale 10/1983 prevede un canone annuale per qualsiasi utilizzo d'acqua. Il canone è fissato in base al tipo di utilizzo ed a seconda della portata concessa e viene aggiornato ogni 2 anni dalla Giunta Provinciale secondo la variazione del costo della vita.</p>
<p>Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 20/03/2006</p>	<p>Art. 14 (Contatori):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ad ogni edificio o punto di prelievo deve corrispondere almeno un contatore, installato secondo le modalità di cui all'allegato A

	(2) Negli edifici di nuova costruzione è installato un contatore autonomo per ogni unità immobiliare.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3.2. Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 7: <i>"Articolo 7 Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.</i> 1. <i>All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:</i> - <i>tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e</i> - <i>i corpi idrici destinati a tale uso futuro.</i> <i>Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 mc al giorno.</i> 2. <i>Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.</i> 3. <i>Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici. "</i></p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</p>	<p>L'art. 82, impegna le regioni ad individuare, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 mc/g o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro. Impegna inoltre l'autorità competente al monitoraggio dei corpi idrici che forniscono oltre 100 mc/g. L'art. 94 individua la disciplina delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano stabilendo, in particolare, le procedure di individuazione delle zone di tutela e di rispetto e i corrispondenti vincoli e limitazioni all'uso del territorio. In particolare al comma 1 è previsto che <i>"su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione"</i>. L'art 163 (Gestione delle aree di salvaguardia), comma 1, dispone che <i>"per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree"</i>.</p>
<p>Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano)</p>	<p>Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/1999). Individua i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p>D.G.R. 27/6/1996, n. 15137</p>	<p>D.G.R. 27/6/1996, n. 15137. Approva le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano.</p>
<p>D.G.R. 10/4/2003, n. 12693</p>	<p>D.G.R. 10/4/2003, n. 12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano". Approva le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto.</p>
<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244</p>	<p>D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Ha effettuato una prima individuazione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse, che possono essere modificate dai comuni su proposta dell'Autorità d'ambito (Tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA); - delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile (tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA)
Ulteriori considerazioni	<p>Per i riferimenti generali ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate al consumo umano, vedere scheda "Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)".</p> <p>Per le acque superficiali elencate nell'Appendice B alle Norme tecniche di attuazione del PTUA (D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003), utilizzate per la produzione di acqua potabile per i servizi di acquedotto, è perseguito l'obiettivo del raggiungimento della categoria A2 e del mantenimento per le acque già classificate della categoria superiore.</p> <p>Le Autorità d'ambito propongono alla Regione l'integrazione dei predetti elenchi e attuano le misure d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi fissati (Articolo 23 delle Norme tecniche). Con Delibera è stata approvata una convenzione tra Regione, ARPA e le A.ATO e Province interessate per promuovere la messa in atto di tutte le operazioni indispensabili per ridurre la presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano anche con opportuni interventi di infrastrutturazione nelle zone non ancora raggiunte da acquedotto.</p> <p>Come previsto dal d.Lgs 31/01 negli ultimi anni è stata chiesta deroga a livello regionale, (valore derogato negli ultimi anni a 50 microgrammi/l), corredata di apposita documentazione, ai ministeri competenti. A termine degli studi saranno indicate le priorità di interventi infrastrutturali, e saranno predisposte linee guida per gli emungimenti di acqua in zone non ancora raggiunte da acquedotto.</p> <p>Inoltre sempre all'interno del PTUA è stata effettuata una prima individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano (Tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA); - delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile (tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA)
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 15 ha per oggetto la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Giunta regionale è demandato il compito di emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee; - alle AATO è demandato il compito di provvedere all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta ed allargata; - alla Giunta regionale è demandato il compito di individuare le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano, stabilendo gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio. <p>L'art. 16 riporta vincoli e restrizioni d'uso del territorio da applicarsi alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>L'art. 40 dispone azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee.</p>
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
D.G.R. n. 4072 del 27 novembre 2001 e D.G.R. 2393 del 12 ottobre 2006	Con D.G.R. 4072/01 e con D.G.R. 2393/06 di aggiornamento, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato e classificato, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 152/2006, le acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile.
Ulteriori considerazioni	L'amministrazione non ha al momento individuato aree di salvaguardia, giusta disposizione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Trova pertanto applicazione quanto previsto dal comma 3 del precitato articolo, per il quale la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizi, nonché quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, ovvero l'individuazione di una zona di rispetto con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge Provinciale n. 8 del	La Legge Provinciale n. 8 del 18/06/2002 prevede la tutela delle sorgenti idropotabili per

<p>18/06/2002 – Disposizioni sulle acque</p>	<p>l'approvvigionamento pubblico.</p> <p>All'art. 15 (Aree di tutela dell'acqua potabile) si legge:</p> <p>La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.</p> <p>Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti e danneggiamenti delle opere di captazione d'acqua potabile e delle immediate vicinanze. In questa zona sono permesse soltanto le attività connesse con l'approvvigionamento idropotabile. - la zona II deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti di natura biologica e batteriologica nonché da inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno; c) la zona III deve garantire la tutela da inquinamenti da sostanze inquinanti non facilmente degradabili nel terreno, nonché da danni generali alle risorse idriche. (3) Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. <p>Modalità di istituzione:</p> <p>Le modalità di istituzione seguono due vie distinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuovi approvvigionamenti idropotabili: il gestore dell'acquedotto di acqua potabile richiede una concessione idrica per la sorgente e commissiona uno studio idrogeologico, con allegata proposta di individuazione di area di tutela. La proposta, corredata di benestare dell'Ufficio Gestione risorse idriche, viene pubblicata e notificata al Comune che provvede a contattare i proprietari fondiari. La delimitazione dell'area di tutela avviene a seguito di un sopralluogo pubblico e dopo avere raccolto le eventuali opposizioni. L'ultimo passo è costituito dall'inserimento dell'area nel piano urbanistico 2. Sorgenti e pozzi esistenti (procedura semplificata, Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 24/07/2006): il Decreto contiene le disposizioni vigenti per le singole zone di tutela. Il gestore delle acque incarica un geologo di stabilire le dimensioni delle singole zone di tutela, le quali, dopo opportuna approvazione da parte dell'Ufficio Gestione risorse idriche, vengono inserite nel piano urbanistico.
<p>Decreto del Presidente della Provincia n.35 del 24/07/2006</p>	<p>Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile.</p> <p>Specifica i generali divieti, i vincoli e le limitazioni d'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile, definisce le prescrizioni per risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico e stabilisce i criteri per l'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 e dell'articolo 18, comma 3 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante le disposizioni sulle acque.</p>
<p>Deliberazione della Giunta Provinciale n. 782 del 16/03/2009</p>	<p>La delibera ha per oggetto "Aggiornamento degli importi degli indennizzi per limitazioni all'utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell'acqua potabile - Sostituzione della propria deliberazione del 23.04.2007, n. 1370"</p> <p>L'art. 17 della Legge Provinciale n. 8 del 18/06/2002 prevede indennizzi ai proprietari fondiari. L'indennizzo è previsto per le limitazioni delle attività in ambito agrario e forestale o quando le disposizioni di tutela comportino maggiori costi di produzione. Costi aggiuntivi possono derivare dall'edificazione di strutture a tutela dell'acqua come ad esempio la tubatura a parete doppia per la canalizzazione di acque reflue o lo spostamento di pozzi neri al di fuori dalla Zona II. Questi oneri vanno a carico del concessionario. Qualora queste misure di protezione vengano sostenute dal proprietario fondiario è previsto il rimborso dello stesso da parte del concessionario. La consistenza del mancato raccolto viene determinata sulla base del confronto con i ravvolti abituali.</p>
<p>Deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2009, n. 1100 a sostituzione della propria deliberazione del 05 novembre 2001, n. 3958</p>	<p>La delibera ha per oggetto "Aggiornamento dell'elenco dei fitofarmaci che possono essere usati nelle aree di tutela dell'acqua potabile"</p> <p>La deliberazione costituisce aggiornamento dell'apposito elenco già autorizzato dalla Giunta Provinciale e relativo ai fitofarmaci utilizzabili nelle aree di tutela dell'acqua potabile.</p>
<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>	
<p>L.P. 27 maggio 2008 n. 5</p>	<p>Con la legge provinciale. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP) che all'art. 21 comma 3 delle proprie norme di attuazione prevede la attuazione dell'art. 94 del D.lgs 152/2006.</p>
<p>D.G.P. del 5 settembre 2008 n. 2248</p>	<p>Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 è stata approvata la carta delle risorse idriche e le relative disposizioni."</p>

3.3. Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il punto 7.4. dell'Allegato VII della Direttiva 2000/60 prevede una sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).</p> <p>In particolare l'art. 11, paragrafo 3 lettera e) prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>"e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque"</i></p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni</p>	<p>Il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche.</p> <p>In particolare l'art. 17 proibisce la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Uniche eccezioni sono quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo (raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici) e dall'art. 93 (usi domestici di acque sotterranee).</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 40 dispone che il disciplinare di concessione determina (...) le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica; - l'art. 43 dispone che "il Ministro dei lavori pubblici possa imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile" - l'art. 55 pone in capo al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di dichiarare, qualora ricorrano particolari circostanze, la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica; - l'art. 56 pone in capo all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse; la licenza è accordata per non più di cinque volte e può essere revocata per motivi di pubblico interesse; - l'art. 105 dispone che, nelle zone soggette a tutela, l'ufficio del Genio civile eserciti la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche; inoltre, ai sensi del successivo art. 106, l'ufficio del Genio civile, anche nelle zone non soggette a tutela, può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti e che siano adottate le misure per contrastare fenomeni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche.
<p>D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275</p>	<p>Il decreto reca misure per il "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche".</p> <p>L'art. 10, comma 1, prevede che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, siano denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio.</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238</p>	<p>Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche</p> <p>L'art. 1, in particolare, dispone che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne"; per queste ultime la raccolta è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione.</p>
<p>Legge 17 agosto 1999, n. 290</p>	<p>La legge prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, siano denunciati dai proprietari possessori o utilizzatori alla regione, alla provincia competente per territorio.</p>
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>L'art. 95 (Pianificazione del bilancio idrico), comma 5, impegna le Autorità concedenti ad effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.</p> <p>Il comma 3 impegna le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di bacino e delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente, a definire gli obblighi di installazione e manutenzione</p>

	<p>in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente.</p> <p>L'art. 96 reca modifiche al regio decreto 1775/1933 ed in particolare l'obbligo di sottoporre le domande di concessione d'acqua al parere preventivo dell'Autorità di bacino "in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto".</p>
REGIONE LOMBARDIA	
ddg 22723/2003	La LR 26/2003, all'art. 52, e le NTA del PTUA, all'art. 38, hanno previsto l'emanazione di un Regolamento Regionale al fine di disciplinare l'uso, il riuso, il risparmio, il riutilizzo delle acque; e le funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;
RR 2/2006 LR 26/2003NTA del PTUA D.G.R. 26 gennaio 2001 - N. 7/3235	<p>Il RR 2/2006 ha disciplinato il procedimento per la concessione di derivazione di acqua pubblica: tale concessione è rilasciata in seguito ad una fase istruttoria, unicamente attraverso un provvedimento finale emanato dall'Autorità competente (Regione per le grandi derivazioni, Provincia per le piccole), sulla base dei criteri fissati dal sopra citato regolamento, nell'osservanza delle finalità previste dall'art. 41 della LR 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d'acqua e degli acquiferi. Ogni concessione è regolata da un apposito disciplinare, che contiene, fra l'altro, l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d'acqua derivati; l'eventuale obbligo, per derivazioni da acque sotterranee, di installazione di apparecchiature per il rilievo del livello della falda e per consentire il prelievo di campioni di acqua da parte dell'Autorità concedente o dei soggetti preposti al controllo; l'obbligo, per derivazioni di acque superficiali da corsi d'acqua naturali, del rilascio del Deflusso minimo vitale.</p> <p>I concessionari provvedono annualmente al pagamento del canone fissato nel Decreto di concessione.</p> <p>Le funzioni di controllo e accertamento relative all'installazione di misuratori di portata e trasmissione dei dati sono conferiti alle province, alle quali i concessionari denunciano annualmente i volumi d'acqua prelevati.</p> <p>Solo nel caso di utilizzazione a scopo domestico, in determinate condizioni (l'uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate, la portata massima non sia superiore a 1 l/s e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1500 m3/anno), la derivazione non è soggetta a regime di concessione e relativo canone; inoltre, salvo disposizione della Provincia competente per territorio, per l'uso domestico non sussiste l'obbligo dell'installazione di misuratori di portata. In ogni caso, l'utilizzazione a scopo domestico è soggetta agli obblighi ed alle limitazioni di cui all'art. 4 del RR 2/06; l'utente è tenuto, nei termini e ai sensi di tale articolo, ad effettuare una comunicazione alla Provincia competente. Si applica il silenzio assenso in caso di mancata risposta entro 60 giorni. Le province provvedono all'effettuazione di controlli in ordine al rispetto dell'art. 4.</p> <p>In Regione Lombardia è attivo il Catasto Utenze Idriche, database unico a livello regionale, all'interno del quale sono registrati e gestiti dalle Autorità concedenti i principali dati relativi ai decreti di concessione di tutte le pratiche di derivazione, in essere, in istruttoria, o cessate, sul territorio regionale, per la riscossione dei relativi canoni.</p>
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale n. 16 del 3 luglio 2002	"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"
Legge regionale n. 16 del 3 luglio 2002	<p>"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"</p> <p>L'art. 17 individua i presupposti per la concessione di derivazione d'acqua disponendo il particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che nel caso di prelievo da falda si tenga conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica della falda, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate; - che l'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano possa essere assentito, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia la possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. 14 dicembre 1990, n.21 Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque	La L.P. 14 dicembre 1990, n.21 Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private, prevede, a fini di sicurezza dei territori a valle, le procedure di autorizzazione e controllo in esercizio degli sbarramenti ed invasi di acque pubbliche e private. Presso l'ufficio dighe esiste un apposito data-base

pubbliche e private	contenente tutti i dati relativi agli sbarramenti con Volume di invaso uguale o superiore a 5.000 mc
Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 — Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici	<p>L'utilizzazione delle acque provenienti da qualsiasi tipo di corpo idrico, eccetto l'utilizzo a scopo idroelettrico è sottoposta a concessione emessa con Decreto dell'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia. Senza l'approvazione della Ripartizione Acque pubbliche ed energia non è possibile utilizzare le acque pubbliche.</p> <p>Fanno eccezione le piccole derivazioni d'acqua da sorgenti per usi potabili e/o domestici privati da sorgenti (utilizzo medio $\leq 0,4$ l/s).</p> <p>La procedura per la concessione d'acqua (istruttoria) prevede l'obbligo di pubblicazione della domanda, di sopralluogo d'istruttoria, della compilazione di un verbale di visita e l'obbligo di esame di eventuali opposizioni e/o di domande concorrenti. La derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali richiede di norma la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) semplificata.</p> <p>La concessione d'utilizzo è limitata nel tempo e soggiace al pagamento di un canone. Nel Decreto di concessione vengono fissate oltre alle quantità concesse e le modalità esecutive anche DMV, l'eventuale obbligo di installare contatori d'acqua e la richiesta di inviare annualmente i consumi effettivi all'autorità provinciale competente (utilizzo industriale, potabile pubblico e innevamento tecnico). Per coloro che derivano acqua senza titolo o che non rispettano determinate prescrizioni, ad esempio la portata residua, è prevista una sanzione amministrativa.</p>
Legge Provinciale n. 8 del 18/06/2002 – Disposizioni sulle acque	<p>Art. 6: L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità delle acque destinate al consumo umano. In via di principio dopo l'uso per il consumo umano si dà la priorità all'uso agricolo.</p> <p>Art. 19: Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 equivale ad un piano di bacino nazionale ai sensi della L.183/1989:	Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) determina all'art. 7 delle proprie Norme di attuazione i fabbisogni massimi distinti per ogni tipo di utilizzo.
L.P. 8 luglio 1976 n. 18	<p>Legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"</p> <p>Il capo II della L.P. 18/76 regola la utilizzazione delle acque.</p> <p>Il capo terzo della medesima legge fornisce disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo idrico</p>
Regolamento di cui al D.P.P n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008	Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al Decreto del Presidente n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008
AUTORITA' DI BACINO ALTO ADRIATICO	
Delibera del C.I. n. 3 del 15 dicembre 2008	<p>La delibera, per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino, approva i criteri concernenti gli "obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente".</p> <p>Tali criteri costituiscono riferimento per i successivi adempimenti di competenza, da parte delle regioni, in attuazione dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.</p>

3.4. Misure per il controllo degli scarichi in fonti puntuali - art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)

Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11, paragrafo 3, lettera g) ed i) che prevede tra le "misure di base": <i>"g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre".</i>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza – Sezione II) e successive modifiche e integrazioni	D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza - Sezione II - Titolo III - Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi (artt. da 100 a 108) - Titolo IV - Capo II - Autorizzazione agli scarichi (artt. da 124 a 127)
REGIONE LOMBARDIA	
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Il PTUA fissa gli obiettivi di qualità per i corpi idrici significati, identifica le aree sensibili e prevede misure per specifiche situazioni di scarico. In applicazione della normativa nazionale e regionale, in Regione Lombardia tutti gli scarichi di origine puntuale (con l'eccezione delle acque reflue domestiche e assimilate recapitate nella rete fognaria) devono essere autorizzate.
R. r. 24/3/2006, n. 3	Regolamento regionale 24/3/2006, n.3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Il regolamento, in coerenza con le previsioni delle norme regionali abrogate a seguito della approvazione dello stesso; prevede tra l'altro l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dagli insediamenti isolati.
R. r. 24/3/2006, n. 4	Regolamento regionale 24/3/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Introduce, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 152/2006, l'obbligo di autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da determinate superfici scolanti.
D.G.R. 21/6/2006, n. 2772	D.G.R. 21/6/2006, n. 2772. Individua le superfici scolanti in cui anche le acque di seconda pioggia (o parte delle stesse) sono da assoggettare alla disciplina prevista per le acque di prima pioggia
	N.B.: Come previsto dalla legge, tutti gli scarichi (ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e assimilate nella rete fognaria) sono assoggettati ad autorizzazione, che ha la durata prevista dalla legge. La legge disciplina anche i casi in cui deve essere richiesta una nuova autorizzazione per le modifiche intervenute al complesso produttivo e allo scarico. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati, l'autorizzazione rilasciata, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento delle eventuali prescrizioni, si intende tacitamente rinnovata per analoghi periodi (articolo 25, comma 3 del r.r. 24<73<72006, n. 3)
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	

<p>LP. n.8 del 18.06.2002 “Disposizioni sulle acque”</p>	<p>Il capo II della legge disciplina gli scarichi di acque reflue definendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati sul suolo e sottosuolo, in acque superficiali, in rete fognaria; - i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane di cui agli allegati A e B corrispondono ai valori limiti fissati dalla direttiva europea per le aree sensibili; - l'obbligo di realizzare una rete fognaria per tutti gli agglomerati è previsto all'art. 30; - L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i casi in cui la distanza è inferiore a 200; <p>Ai sensi dell'art. 40 i termini di adeguamento per gli impianti di depurazione esistenti sono stati fissati con il piano stralcio al piano di tutela delle acque Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue è fissati al capo III della legge. Ai sensi dell'art. 38 è previsto, che tutti i progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti alla preventiva approvazione. L'art. 39 definisce le procedure per il collaudo funzionale degli impianti e il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi. Con l'art. 41 sono stati inoltre definite le prescrizioni relative all'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché le procedure che vanno rispettate in caso di interruzioni del regolare esercizio in seguito a guasti accidentali o altro inconveniente.</p>
<p>Delibera della G.P. n 3243 del 6/09/2004 “Approvazione del Piano stralcio al PTA”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individua le aree sensibili e i relativi bacini drenanti, stabilendo a tale fine che la parte di territorio ricadente nel bacino dell'Adige (ca. il 97% del territorio provinciale) risulta bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale - Sottolinea che gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, presenti nel bacino drenante in aree sensibili debbano essere adeguati al fine di assicurare il rispetto dei valori limite previsti dalla direttiva e recepiti nella normativa provinciale ed in particolare gli adeguamenti necessari per gli impianti esistenti.
<p>Decreto del Presidente della Provincia, 21/01/2008, n. 6 “regolamento di esecuzione alla LP n.8/2002 «Disposizioni sulle acque».</p>	<p>Il capo I del regolamento disciplina nel dettaglio gli scarichi di acque reflue.L'art. 5 definisce norme per la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione prevedendo, che ogni gestore deve predisporre un programma di manutenzione, assicurare un'idonea formazione del personale e un idoneo servizio di reperibilità.</p> <p>Con l'art. 8 è stato ulteriormente ampliato l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria.</p> <p>L'art. 2 definisce che tutti i comuni devono dotarsi di un regolamento di fognatura e depurazione entro due anni da redigere secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale. Importante risulta inoltre la disposizione di cui all'art. 3, che obbliga i comuni a predisporre entro 3 anni il piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche.Per gli scarichi ubicati all'esterno degli agglomerati sono stati definiti con l'art. 9 i sistemi di smaltimento individuali idonei ed i tempi e le modalità di adeguamento.</p>
<p>Delibera della Giunta provinciale n. 780 del 16.03.2009 “ Regolamento tipo di fognatura e depurazione”</p>	<p>Definisce le caratteristiche tecniche degli allacciamenti , i limiti e le condizioni per lo scarico di acque reflue, i pretrattamenti necessari e la manutenzione degli allacciamenti.</p>
<p>Delibera della Giunta provinciale n. 3353 del 13.09.2004 “ Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali - ATO”</p>	<p>L'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, prevede la riorganizzazione dei servizi di fognatura e depurazione sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, sentiti i comuni, il Consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali</p> <p>La Giunta provinciale con deliberazione n. 3353 del 13.09.2004 ha delimitato quattro ambiti territoriali ottimali.</p> <p>Dopo che nell'anno 2006 è stata avviata la gestione unitaria degli impianti di depurazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 1 “Venosta” e 2 “Bolzano, Burgaviato, Oltradige Bassa Atesina, Salto Sciliar”, nel 2007 è stata conclusa anche la trattativa tra i comuni dell'ATO 4 “Pusteria” con la costituzione della società di gestione “ARA Pustertal Spa” operativa dal 01.01.2008.</p>
<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>	
<p>D.P.P. n.9-99/leg del 13 maggio 2002.</p>	<p>Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1</p>
<p>D.P.P. 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche.</p>	<p>Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</p>

3.5. Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)

Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera i) che prevede tra le "misure di base": <i>" i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre."</i>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523	Il "Testo unico delle disposizioni sulle opere idrauliche" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina degli interventi all'interno del demanio fluviale
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni	Il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112	Il decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali. In particolare l'art. 86 ("Gestione del demanio idrico") dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	L'art. 95, comma 5, prevede che tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del decreto siano regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con apposito decreto.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte Terza) e successive modifiche e integrazioni	L'art. 114, avente per oggetto le attività di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe allo scopo di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia dell'acqua invasata e del corpo recettore, individua nel cosiddetto "piano di gestione" lo strumento finalizzato a definire il quadro previsionale di dette operazioni. In tal senso ne viene individuata e descritta la procedura di predisposizione ed approvazione. L'art. 115 ("Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici") reca disposizioni finalizzate al mantenimento o al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Decreto 30 giugno 2004	Il decreto approva "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo".
AUTORITA' DI BACINO ALTO ADRIATICO	
"Piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave" – Norme di attuazione	L'art. 4 fissa, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del fiume Piave, il deflusso atto a garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica. L'art. 5 assume il deflusso minimo vitale nella portata di minimo deflusso di rispetto, precisandone il relativo algoritmo di calcolo. L'art. 9 dispone che le derivazioni da corpi idrici superficiali siano regolati in modo da garantire la portata di minimo deflusso di rispetto, da assicurare immediatamente a valle della sezione di derivazione. L'art. 12 individua l'entità del minimo deflusso di rispetto da assicurare a valle della traversa di Nervesa

	nell'occasione di situazioni siccitose.
"Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave" – Norme di attuazione	L'art. 4 recante "Misure di tutela" delle aree fluviali, riconosce come incompatibili quelle utilizzazioni del territorio che siano in contrasto, tra l'altro, con gli interventi finalizzati alla tutela dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'idrosistema
AUTORITA' DI BACINO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 24 settembre 2007	La delibera individua i criteri di definizione del deflusso minimo vitale per il territorio di competenza.
REGIONE LOMBARDIA	
PTUA (D.G.R. 29.03.06 n. VIII/2244)	Le norme tecniche di attuazione del PTUA (artt. 31...36) disciplinano a livello regionale il DMV, precisandone la definizione, le modalità e i criteri di applicazione, la formula di calcolo, composta da componente idrologica e fattori correttivi, i metodi di calcolo alternativi, le esclusioni e le deroghe. In particolare è previsto, a partire dal 31.12.08, l'obbligo per tutti i concessionari di rilasciare la componente idrologica del dmv, pari al 10% della portata media naturale annua.
Regolamento regionale n. 02/2006 "Disciplina delle acque superficiali e sotterranee"	Il RR 02/06 (art 15) prevede la facoltà per l'autorità concedente di rivedere ogni 6 anni il valore del DMV, modificando di conseguenza il canone.
D.G.R. 19.12.07 n. 6232 "Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV"	Le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del dmv (D.G.R. 6232/07) forniscono alle autorità concedenti e ai soggetti concessionari le indicazioni per adeguare le opere di presa per garantire il rilascio del dmv, precisando i contenuti progettuali degli elaborati da presentare, nonché i contenuti del provvedimento finale di adeguamento della concessione. Le direttive prevedono altresì la possibilità di definire linee guida per l'avvio di sperimentazioni nel reticolo idrico regionale.
Ddg 08.08.08 n. 9001 "Linee guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale"	Le Linee Guida (ddg 9001/08), nelle more della definizione di un regolamento previsto dal PTUA, forniscono indicazioni per la predisposizione dei progetti di sperimentazione del DMV, con la finalità di consentire l'individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso. Caratteristiche fondamentali sono: <ul style="list-style-type: none"> - Qualunque portatore di interessi può proporre una sperimentazione; - L'adesione al programma sperimentale da parte dei concessionari è su base volontaria; - Tutti gli oneri economici della sperimentazione sono a carico dei proponenti, Obiettivo principale è la verifica della risposta di tipo ecologico (coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60) rispetto a differenti valori di rilascio; il controllo delle attività viene effettuato tramite l'istituzione di un apposito tavolo tecnico su base locale.
D.G.R. 29/3/2006, n. 2244	D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003". Le Norme tecniche di attuazione del PTUA: <ul style="list-style-type: none"> - demandano alle Province l'individuazione, all'interno della loro pianificazione territoriale, i corpi idrici non significativi o loro tratti, nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate; per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani prevedono una soglia minima di portata non derivabile, pari a 50 l/s, per tutte le nuove derivazioni (articolo 42); - indicano i tratti dei principali corsi d'acqua naturali significativi (tavola 11 del PTUA) sui quali promuovere azioni di tutela, riqualificazione e recupero sulla base della loro caratterizzazione integrata e degli ecosistemi connessi.; qualificano la zonizzazione operata quale riferimento e indirizzo per la pianificazione territoriale e la programmazione ai diversi livelli di governo del territorio; prevedono che le Province e gli enti gestori delle aree protette concorrano al raggiungimento degli obiettivi del PTUA elaborando, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendendone l'applicazione ai corpi idrici minori (articolo 43).
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 42 prescrive che l'esercizio delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali del territorio regionale sia tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. In tal senso sono confermate, per i bacini del Po e dell'Adige, le determinazioni assunte al riguardo dalle rispettive Autorità di bacino. Sul rimanente territorio regionale il deflusso minimo vitale viene definito, in sede di prima applicazione, sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un opportuno contributo unitario. L'art. 17 prevede che la Giunta regionale emani appositi indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi

	di trasformazione e uso del suolo nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, laghi, stagni e lagune.
D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 138	La delibera, in ottemperanza al D.M. del 30 giugno 2004, stabilisce quali sbarramenti debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto ministeriale e quali norme siano da applicare; descrive le attività antropiche che influenzano la qualità delle acque durante le operazioni di sfangamento e sghiaimento; stabilisce modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di sghiaimento e sfangamento; prevede misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento; fissa le concentrazioni che non possono essere superate durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento per non arrecare danni al corpo recettore.
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	L'art. 17, in attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, impegna la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi nelle fasce fluviali
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16	<p>“Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”.</p> <p>La legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.</p> <p>Di particolare rilievo risulta, ai fini delle misure di cui alla presente scheda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 32, recante l'istituzione del demanio idrico regionale; - l'art. 37 che disciplina l'attività di estrazione dei materiali litoidi.
Legge regionale 27 novembre 2001, n. 28	L'articolo 1, comma 1, dispone che, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo siano regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, di cui all'articolo 3 della legge 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso. Deve comunque essere garantita (comma 5) la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. n. 8 del 18.06.2002 “Disposizioni sulle acque”	<p>L'art.48 regola interventi di sistemazione e correzione dei corsi d'acqua, specificando il divieto di coprire o incubare un corso d'acqua. L'alveo e le sponde sono altresì da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante e per mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e per permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.</p> <p>Inoltre, viene stabilita una fascia di rispetto di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali. Gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo ammessi in tale fascia sono definiti con regolamento di esecuzione.</p>
Art 37 - 40 della parte III della bozza di PGUAP	Regolamentazione del deflusso minimo vitale; come nell'attuale PGUAP valgono come valori minimi i 2 l/sec/km ² , prevedendo dei valori unitari maggiori per usi non prioritari come idroelettrico, innevamento artificiale ecc. Il DMV viene variato in base alla grandezza del bacino imbrifero e viene prevista una modulazione stagionale in base alla naturale dinamicità idrologica.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006	<p>Gli art.li 32,33 e 34 delle Norme di attuazione del PGUAP disciplinano gli ambiti fluviali di interesse idraulico, ecologico e paesaggistico. Inoltre l'art. 29 intitolato: “Salvaguardia dei corsi d'acqua “ vieta la copertura dei corsi d'acqua ad esclusione degli attraversamenti viari e ferroviari o per la realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.</p> <p>Contiene, tra l'altro, la cartografia degli ambiti fluviali e la relativa normativa.</p>
Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 283 d.d. 30 dicembre 2004.	<p>Attuazione della disciplina del Deflusso minimo vitale di cui all'art. 11 delle NdA del PGUAP e all'art. 8 delle NdA del PTA</p> <p>Le nuove concessioni sono soggette al rilascio del DMV dall'inizio del 2005 mentre le grandi derivazioni idroelettriche che rappresentano più dell'80 % dei volumi d'acqua utilizzati sul territorio provinciale, si sono uniformate dall'inizio del 2009. Nel 2016 saranno soggette alla medesima disciplina anche le concessioni esistenti.</p>
L.P. 27 maggio 2008, n. 5 Approvazione del Piano Urbanistico	Il PUP ha individuato le zone di Protezione fluviale in parte coincidenti con gli ambiti fluviali di interesse ecologico e ne ha previsto specifica normativa (art. 23 NdA) mentre gli ambiti fluviali di interesse

provinciale (PUP)	paesaggistico sono stati ricompresi all'interno delle aree di tutela ambientale.
L.P. 23 maggio 2007, n. 11: "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"	L'art. 9 della L.P. 11/2007 titolato: "Principi per la gestione dei corsi d'acqua" riporta quanto segue: "I corsi d'acqua di competenza provinciale sono sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.

3.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il punto 7.6. dell'Allegato VII della Direttiva 2000/60 prevede una specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), gli scarichi diretti nelle acque sotterranee. In particolare l'art. 11, paragrafo 3 lettera j) prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>" j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso. Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici. Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,</i> - <i>la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,</i> - <i>l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,</i> - <i>l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,</i> - <i>la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività, - gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione, purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione."</i>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>L'art.104 vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vi sono tuttavia delle deroghe: possono essere infatti essere autorizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. - scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. - scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
	<p>Le autorizzazioni agli scarichi nelle acque sotterranee sono rilasciate conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda in particolare gli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, da una prima ricognizione (da approfondire tenuto conto del succedersi delle competenze al rilascio delle indicate autorizzazioni a seguito delle modifiche legislative) risultano autorizzati in Regione Lombardia risultano autorizzati scarichi che interessano i seguenti siti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siti di stoccaggio gas naturale STOGIT di Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR), Cinisello Balsamo (MI) - Siti ENI di estrazione idrocarburi di Cavenago d'Adda (LO), e Gaggiano (MI)
<p>REGIONE DEL VENETO</p>	
<p>Piano di tutela delle acque della</p>	

Regione Veneto – Norme di attuazione	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. 18/06/2002, n. 8	Ai sensi dell'art. 32 della citata L.P. vengono descritti i casi per i quali sono ammessi scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in conformità a quanto previsto a livello nazionale.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
D.P.P. n.9-99/leg del 13 maggio 2002 con il quale è stato recepito l'art. 104 del D. Lgs. 152/2006	Il comma 4 dell'art. 8 del citato decreto con oggetto: "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1" ha mantenuto però il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico.

3.7. Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il riferimento normativo comunitario per tali misure è costituito dalla Dir. 2000/60/CE, dalla Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e dalla recente direttiva 2008/105/CE.</p> <p>L'art.16 della Dir.2000/60/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per la sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 3 della Dir. 2000/60/CE, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione. In particolare, la Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie.</p> <p>La Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva2000/60/CE, adotta l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla decisione, è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X.</p> <p>Le sostanze prioritarie sono state individuate utilizzando una procedura basata sul duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS - Combined monitoring-based and modelling-based priority setting) e sono state determinate fino a 33 sostanze prioritarie o gruppi di sostanze, tra cui antracene, il benzene, il cadmio e i suoi composti, tributilstagno e naftalene.</p> <p>La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.</p> <p>La direttiva modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte Terza Sezione II) e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>L'art. 73, comma 1, del decreto, nell'introdurre le disposizioni finalizzate alla tutela delle acque dall'inquinamento, ne precisa i principali obiettivi, tra i quali quello di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.</p> <p>Il raggiungimento di tale obiettivo, come precisa il comma 2 del medesimo articolo, si realizza, tra l'altro, attraverso l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.</p> <p>A tal fine l'art. 78 individua gli standard di qualità per l'ambiente acquatico mentre il successivo art. 108 ("Scarichi di sostanze pericolose") riporta disposizioni relative agli scarichi delle sostanze pericolose.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
	<p>L'art. 31 fa divieto di scaricare direttamente nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il</p>

	<p>loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell'impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L'autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine l'ARPAV, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l'isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia. - Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei comuni del Veneto orientale compresi tra i fiumi Livenza e Tagliamento, l'Autorità competente, dopo indagini preventive, può autorizzare la reimmissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa formazione di provenienza secondo le modalità dell'art. 64 del D.P.R. n. 395/91 e le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all'atto della concessione alla derivazione.
REGIONE DEL VENETO	
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 11 individua gli adempimenti da porre a carico dei titolari di stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose nonché delle autorità competenti, finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.</p> <p>In estrema sintesi le misure previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'autocontrollo da parte dei titolari degli stabilimenti delle proprie acque reflue; - l'individuazione, da parte dell'autorità competente, di misure a carico dei titolari degli stabilimenti per i quali sia accertata la presenza di sostanze pericolose allo scarico; - la rivalutazione delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Legge provinciale 18.06.2008 n. 8 "Disposizioni sulle acque"	<p>Con l'art 35 è stato fissato, che tutti gli scarichi contenenti sostanze pericolose sono soggetti ad autorizzazione dei progetti e collaudo ai sensi degli art. 38 e 39 della legge e che va richiesta una nuova autorizzazione ogni 4 anni. Nell'esame dei progetti si fa riferimento alle migliori tecniche disponibili ed in ogni caso vanno rispettati i limiti di cui agli allegati D, E, F, G ed H della legge.</p> <p>Annualmente vengono attuati programmi di controllo di tali scarichi da parte dell'APPA e con l'autorizzazione imposti adeguati autocontrolli.</p> <p>Con l'art. 45 della legge sono stati fissati i requisiti per il deposito di sostanze inquinanti "...i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma."La rete di monitoraggio è stata integrata in merito alle nuove disposizioni relative alle sostanze prioritarie.</p>
D.P.P 21 gennaio 2008, n. 6 "Regolamento di esecuzione alla L.P. 8/02"	<p>Al capo III sono state definite in attuazione all'art. 45 della L.P. 8/02 le norme in merito al deposito di sostanze inquinanti. In pratica è prescritto che ogni serbatoio sia a doppia parete o ubicato in una struttura di contenimento. Le tubazioni interrate devono essere a doppia parete e le arre di travaso impermeabilizzate. È previsto inoltre l'adeguamento dei depositi esistenti.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3.8. Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)

Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera l) che prevede tra le "misure di base":</p> <p><i>"l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti."</i></p> <p>Inoltre, l'Allegato V - Stato delle acque superficiali - della Dir. 2000/60/CE al punto 1.3.3. - Progettazione del monitoraggio di indagine (dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali) prevede che :</p> <p><i>"Il monitoraggio di indagine sia effettuato:</i></p> <p><i>- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale."</i></p>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza)	Quanto previsto nel punto 1.33 dell'Allegato V della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nel punto A.3.3 (Progettazione del monitoraggio di indagine) dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
L.P. 18/06/2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque"	L'art. 45 stabilisce i criteri per il deposito di sostanze inquinanti. L'art. 51 prevede interventi atti prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale. L'art. 52 definisce le procedure in caso di danno o pericolo concreto di inquinamento delle acque.
L.P. 26/05/2006, n. 4 "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo"	Il titolo III disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Ulteriori considerazioni	Presso l'Agenzia protezione ambiente in collaborazione con la Protezione civile è stato istituito un servizio di reperibilità che viene attivato in caso di inquinamenti accidentali delle acque. Le strutture di protezione civile sono state dotate delle attrezzature di intervento necessarie in caso di inquinamento delle acque.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3.9. Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)

<p>Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)</p>	<p>Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 5 che prevede:</p> <p><i>“Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,</i> - <i>siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni, - siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,</i> - <i>siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.</i> <p><i>Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6”</i></p> <p>L'art. 4 paragrafo 6 della Dir.2000/60/CE a sua volta indica specifiche condizioni.“Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;</p> <p>b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;</p> <p>c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;</p> <p>d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;</p> <p>e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.</p>
<p>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>	<p>DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE</p>
<p>STATO</p>	
<p>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza)</p>	<p>Quanto previsto nell'art. 4 paragrafo 6 della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale al comma 10 dell'art.77 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>
<p>REGIONE LOMBARDIA</p>	
<p></p>	
<p>REGIONE DEL VENETO</p>	
<p>Accordo di Programma Quadro sul bacino del Fratta Gorzone</p>	<p>Con la L.R. 30/01/2004 n. 1 all'art. 22 la Regione del Veneto ha previsto apposite misure volte alla soluzione del problema dell'inquinamento del bacino del Fratta-Gorzone, particolarmente significativo e tale per cui si è riscontrato lo stato ambientale “Scadente” in diverse stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nel bacino, ed ha promosso un accordo integrativo rispetto all'Accordo di Programma Quadro (APQ2) sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti il 23/12/2002.</p> <p>In data 5/12/2005 è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone attraverso l'ATTUAZIONE di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciaro vicentino da parte di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del Veneto, Autorità di Bacino nazionale del Fiume Adige, Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”, Provincia</p>

	di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di Padova, Comune di Trissino, Comune di Arzignano, Comune di Montebello Maggiore, Comune di Montebello Vicentino, Comune di Lonigo, ARPAV, Acque del Chiampo S.p.A., Mediochiampo S.p.A., S.I.C.I.T. 2000 S.p.A., Consorzio A.R.I.C.A., Consorzio L.E.B., Associazione tra comuni "Sentinella dei fiumi", Associazione territoriale che rappresenta le aziende conciarie del distretto vicentino della concia.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Considerazioni generali	I problemi maggiori riguardano il fiume Adige nel tratto da Glorenza a Merano e le cause non riguardano la qualità chimica dell'acqua, bensì altri aspetti legati alle variazioni di portata e di temperatura in seguito all'intenso utilizzo idroelettrico. Con il Piano di utilizzazione delle acque pubbliche in fase di approvazione sono state fissate una serie di misure atte a migliorare la situazione. Anche con i piani ambientali che devono essere presentati per il rinnovo delle concessioni vanno previsti provvedimenti al fine di ridurre l'impatto dell'utilizzo idroelettrico. È prevista inoltre l'esecuzione di uno studio di dettaglio al fine di verificare la fattibilità dei veri possibili interventi anche dal punto di vista economico.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3.10. Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)

Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 4 e dall'Allegato VI - parte B. L'art. 11 paragrafo 4, prevede in particolare che:

“Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari. Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

“L'Allegato VI -parte B riporta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4:

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali
- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni
- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- xi) progetti di costruzione
- xii) impianti di desalinizzazione
- xiii) progetti di ripristino
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
- xv) progetti educativi
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- xvii) altre misure opportune.

Tutela quantitativa delle acque	
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni	<p>Il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche.</p> <p>In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico e se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta accettabile sotto il profilo economico.</p>

	<p>Inoltre (art. 12, comma 2) i volumi d'acqua concessi sono commisurati alla possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse.</p> <p>L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; - non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane oppure tale riutilizzo risulta economicamente non sostenibile; - sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996	<p>Il decreto, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 36/1994, individua le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica, le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano, le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche, i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile.</p>
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	<p>Il capo II del decreto ha per oggetto la tutela quantitativa della risorsa idrica.</p> <p>In particolare l'art. 96 reca alcune modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; in tale contesto si dispone che il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua superficiale sia rilasciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità, - se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico, - se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate ovvero il riutilizzo non sia sostenibile. <p>Ulteriori indicazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il risparmio idrico (art. 98); - il riutilizzo dell'acqua (art. 99).
REGIONE LOMBARDIA	
Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia	
REGIONE DEL VENETO	
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 45 prevede che, al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico, la Giunta regionale promuova la raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto.</p> <p>L'articolo in argomento impegna inoltre la Giunta regionale ad individuare i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l'azione di riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della sofferenza quantitativa del corpo idrico, delle condizioni ambientali locali e della rilevanza delle utilizzazioni.</p> <p>La Giunta regionale può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, in modo da assicurare comunque, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.</p>
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	<p>L'art. 40 dispone limitazioni e vincoli al rilascio di derivazioni di acque sotterranee ricadenti nelle "aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi". Prevede inoltre (comma 2) che nella zona di ricarica degli acquiferi i titolari delle derivazioni con portata media o superiore a 50 l/s debbano realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda.</p> <p>Ulteriori indicazioni di carattere generale riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la congruità tra le portate e/o volumi richiesti con le necessità dichiarate; - le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933; - la realizzazione di pozzi per uso domestico; - le modalità di progettazione, realizzazione, manutenzione e chiusura dei pozzi.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
AUTORITA' DI BACINO ALTO ADRIATICO	
Piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave	<p>L'art. 9, commi 2 e 3, dispone che, all'interno della fascia delle risorgive sia vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo e l'utilizzo delle acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamenti di impianti civili e/o industriali.</p> <p>L'art. 9, comma 5, prevede la possibilità di ridurre le portate di concessione per uso irriguo rispetto ai valori attualmente assentiti nei diversi periodi dell'anno nella misura massima del 20%. A tal riguardo le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione, fisse o a carattere stagionale, da applicare ai predetti prelievi.</p> <p>Gli artt. 10-12 disciplinano la gestione delle situazioni siccitose individuando in particolare le modalità di riduzione del deflusso minimo vitale e delle spettanze delle utenze irrigue nonché i corrispondenti obblighi da parte dei gestori degli invasi idroelettrici del bacino montano.</p>

Altro	
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
REGIONE LOMBARDIA	
	<p>Gli obiettivi ambientali fissati sono riportati nel PTUA (D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003".</p> <p>Specificatamente per gli obiettivi di qualità dei laghi lombardi vengono stabiliti limiti più restrittivi agli scarichi degli impianti di depurazione rispetto a quelli di tabella 1 e 2 della Direttiva 91/271/CEE riportati all'All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 tabb. 1 e 2 (vedi R.R. 3 del 24 marzo 06). Inoltre anche per il raggiungimento degli obiettivi sui corsi acqua superficiali vengono riportati nel regolamento citato dei limiti più restrittivi. Il PTUA prevede inoltre il riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura, con priorità per gli impianti di trattamento specificatamente individuati.</p> <p>Per analizzare gli aspetti connessi a tale previsione, con D.G.R. 22/4/2009, n. 9329 è stata approvata una sperimentazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo.</p> <p>In alcune particolari bacini idrografici relativi a corpi idrici particolarmente soggetti ad alte pressioni antropiche sono stati promossi degli strumenti di programmazione negoziata (accordi quadro di sviluppo territoriale) denominati "Contratti di Fiume".</p> <p>Tale strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un accordo volontario - è uno strumento di governance - è teso ad integrare, alla scala di bacino idrografico, le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale e ha come obiettivi: <ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione dell'inquinamento delle acque, 2. riduzione del rischio idraulico, 3. riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, 4. condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. <p>Il 22 luglio 2004 è stato sottoscritto l'AQST "Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura"</p> <p>Il 13 dicembre del 2006 è stato sottoscritto l'AQST "Contratto di Fiume Seveso" Attualmente si sta lavorando all'approvazione del "Contratto di fiume Lambro"</p> <p>In data 24 febbraio 2009 è stato firmato da Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste un documento che individua le linee per un equilibrato uso della risorsa acqua. L'iniziativa della stesura di un "PATTO PER L'ACQUA – Programma di azione condiviso"</p> <p>Il principio prioritario di questo patto è che la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente connesso rappresenta il principale obiettivo di tutti, poiché l'acqua rappresenta un bene pubblico inalienabile, il cui uso, non può mai essere disgiunto dalle finalità di interesse generale.</p>

	<p>Secondariamente vale il principio di una equa ripartizione della periodica disponibilità della risorsa idrica, orientando il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative e/o qualitative che distribuiscono equamente anche i disagi e individuando misure di compensazione dei danni subiti.</p> <p>Tra le misure supplementari possono essere ricomprese le previsioni di riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane previsto dall'articolo</p>
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	<p>In Provincia di Bolzano con la L.P.n.8/02 art.37 viene regolamentato il riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate.</p> <p>In alcune particolari bacini idrografici relativi a corpi idrici particolarmente soggetti ad pressioni antropiche e quindi a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità sono stati promossi studi specifici per analizzare dettagliatamente le problematiche esistenti e prevedere un pacchetto di misure d'intervento per migliorarne la situazione, cercando di integrare le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale "Flussraumforum Oberes Vinschgau" ecc.</p> <p>Gli obiettivi sono il miglioramento dello stato qualitativo delle acque, la riduzione del rischio idraulico, la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, la sensibilizzazione delle popolazione.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

3.11. Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)

Misure adottate per la protezione delle acque marino-costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	Il riferimento nella Dir. 2000/60/CE per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 6, il quale prevede che: <i>“Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso”.</i>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	L'art. 91 individua come area sensibile anche le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. Il successivo art. 106 dispone che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e. che scaricano in aree sensibili siano sottoposte ad un trattamento più spinto di quello secondario, a meno che non si dimostri che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale oppure per almeno il 75% per l'azoto totale. Il comma 3 impegna le regioni ad individuare, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al predetto trattamento.
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme di attuazione	Numerose misure individuate dalle norme di attuazione sono finalizzate a prevenire i fenomeni di eutrofizzazione delle acque marine. Si ricorda in particolare l'individuazione delle aree sensibili (art. 12) ed i limiti di azoto e fosforo imposti agli scarichi di acque reflue recapitanti in aree sensibili (art. 25). Per quanto invece riguarda l'azione di contenimento microbiologico delle acque costiere, il Piano di tutela impone l'attivazione della disinfezione obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 AE situati ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dalla costa, misurati lungo il corso d'acqua, per tutti i corsi d'acqua (art. 23).
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 28 agosto 1989, n. 22	Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico. La legge regionale autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonché della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.
Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30	Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminata, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.
D.G.R. 9 ottobre 2008, n. 2016	La delibera approva la perimetrazione dell'intero territorio regionale, con esclusione del bacino dello Slizza, quale bacino scolante nell'area sensibile delle acque costiere dell'Adriatico settentrionale, ponendo in tal modo le premesse per l'attuazione dell'art. 106, comma 3, del D.lgs. 152/2006
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	Non riguarda la Provincia di Bolzano
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	

4. Eventuali altre misure non ricomprese nell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA A SCALA NAZIONALE E REGIONALE	DETTAGLI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE A SCALA NAZIONALE E REGIONALE
STATO	
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE DEL VENETO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	